

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
*Resoconto delle Commissioni riunite
V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)*

Commissioni Riunite V e VI - Resoconto di giovedì 16 luglio 2009

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2009. - Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacoio e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 11.40.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala che l'articolo aggiuntivo Corsaro 10.02, già dichiarato inammissibile, deve invece ritenersi ammissibile, in quanto identico all'articolo aggiuntivo Marsilio 4.010 riammesso nella giornata di ieri.

Avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti alle proposte emendative (*vedi allegato*) 1.64, 1.021, 2.38, 2.39, 4.016, 9.08, 11.060, 13.05, 14.6, 14.03, 17.150, 19.66, 21.16, 22.42, 22.013, 24.18 dei relatori.

Al riguardo, fa presente che alcuni di tali subemendamenti devono considerarsi inammissibili, in quanto, sebbene formalmente formulati come subemendamenti, risultano carenti di un effettivo aggancio testuale al contenuto dell'emendamento o articolo aggiuntivo cui rispettivamente si riferiscono, e sono pertanto oggettivamente volti ad introdurre surrettiziamente proposte emendative nuove, i cui termini di presentazione sono già scaduti.

In particolare, risultano inammissibili i seguenti subemendamenti:

Rubinato 0.1.64.3;

Abrignani 0.1.64.1;

Abrignani 0.1.64.2;

Rubinato 0.1.64.4;

Bragantini 0.1.021.2;

Marinello 0.2.39.1;

Bernardo 0.9.08.20;
Forcolin 0.11.060.2;
Bernardo 0.17.150.4;
Bernardo 0.22.42.1, limitatamente alla lettera *b*);
Caparini 0.22.013.1

Sono, inoltre, da considerare inammissibili i subemendamenti Rubinato 0.9.08.12, 0.9.08.11, 0.9.08.13 e 0.9.08.18, limitatamente alla parte consequenziale in quanto, con finalità di copertura, vengono introdotte modifiche ad un articolo del decreto-legge.

Avverte che il subemendamento Brugger 0.11.060.1 è da considerarsi irricevibile, in quanto privo di portata emendativa, essendo volto a sopprimere l'emendamento cui il subemendamento si riferisce. L'effetto voluto dai presentatori può essere, infatti, raggiunto con il respingimento della proposta emendativa.

Comunica, inoltre, che il Governo ha fatto pervenire le relazione tecniche relative agli emendamenti 1.021, in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari impegnati in attività di assistenza e sostegno alle famiglie e 22.013, in materia di riforma del sistema pensionistico. Avverte, altresì, che il deputato Dal Lago ha sottoscritto gli emendamenti 5.30, 5.33, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.46, 5.47 e 10.19, che il deputato Polledri ha aggiunto la propria firma all'emendamento Labocchetta 5.1 ed all'articolo aggiuntivo Bitonci 23.05 e che i deputati Forcolin, Bragantini e Comaroli hanno aggiunto le proprie firme ai subemendamenti 0.9.08.10 e 0.9.08.8. Segnala infine che, per un errore materiale, l'emendamento Borghesi 5.96 non è stato pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta del 14 luglio scorso: esso sarà pertanto incluso in tale ambito.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che alcuni emendamenti dei relatori sono stati trasmessi ai gruppi soltanto nella tarda serata di ieri, in un orario in cui, normalmente, gli uffici dei gruppi sono già chiusi. Questa circostanza, unita al fatto che il termine per la presentazione di subemendamenti è rimasto fissato alle ore 9 di oggi determina, a suo avviso, l'impossibilità, per i deputati, di approfondire il contenuto degli emendamenti ai fini della presentazione di subemendamenti. Ribadisce, quindi, il diritto dei deputati a disporre del tempo necessario per approfondire il contenuto degli emendamenti dei relatori e del Governo e ritiene che tale diritto, nelle presenti circostanze, sia stato negato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che l'esame degli emendamenti sarebbe dovuto iniziare nella serata di ieri e che esso è stato rinviato alla giornata odierna proprio per consentire ai colleghi di approfondire il contenuto dei nuovi emendamenti presentati e, eventualmente, di presentare i relativi subemendamenti. Del resto, proprio la quantità di subemendamenti presentati anche dal gruppo del collega Borghesi dimostra che il tempo è stato sufficiente.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiede al Governo di valutare attentamente le finalità del suo subemendamento 0.1.021.2, dichiarato inammissibile, che è volto a prevedere la deducibilità fiscale delle spese sostenute dalla famiglie per l'impiego di badanti. Si riserva di presentare un ordine del giorno al riguardo.

Renato CAMBURSANO (IdV), premesso di condividere le considerazioni del collega Borghesi, ricorda di aver appreso della presentazione dell'articolo aggiuntivo 4.0.17 dei relatori solo successivamente all'intervento svolto nella serata di ieri. Rileva, inoltre, che le nuove proposte emendative relative a badanti, scudo fiscale e pensioni non erano corredate, all'atto della presentazione, da relazione tecnica.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di non comprendere le ragioni della dichiarazione di inammissibilità del suo subemendamento 0.1.64.3.

Con riferimento, invece, al suo subemendamento 0.1.64.4, pur comprendendo le ragioni che ne hanno determinato l' inammissibilità, invia il Governo a far sue le finalità di tale emendamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, conferma il giudizio di inammissibilità dei subemendamenti richiamati dalla collega Rubinato, in quanto essi sono volti a introdurre modifiche sostanziali, pur essendo riferiti a proposte emendative che hanno carattere meramente formale.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che, nelle ultime ore, si sia particolarmente aggravata la situazione di sostanziale impossibilità, per le Commissioni, di procedere nell'esame del provvedimento in titolo, a causa della continua presentazione di nuove proposte emendative da parte dei relatori e del Governo. Chiede, quindi, che l'ammissibilità di tutte le nuove proposte emendative presentate sia sottoposta al giudizio del Presidente della Camera dei deputati, con particolare riferimento alle proposte emendative non corredate, all'atto della presentazione, dalla necessaria relazione tecnica. Rileva, inoltre, che il suo gruppo non ha presentato subemendamenti alle proposte emendative in materia di condono fiscale e riforma delle pensioni, perché ritiene che tali proposte emendative debbano essere ritirate. Esse, infatti, non hanno carattere di urgenza e richiedono una discussione di merito più approfondita, in quanto la rilevanza e la complessità delle questioni su cui vertono appaiono incompatibili con lo strumento dell'emendamento a un decreto-legge. Naturalmente, la scelta di non presentare subemendamenti non significa che il suo gruppo non intende affrontare le questioni affrontate nelle proposte emendative. Al contrario, ritiene che, ad esempio, il condono fiscale dovrebbe essere trasformato in un vero scudo fiscale per il rientro dei capitali e che le relative norme dovrebbero essere meglio coordinate con le disposizioni in materia di paradisi fiscali contenute nel medesimo provvedimento. Ritiene altresì che, in materia di pensioni, l'intervento prospettato metta in discussione il principio di fondo del sistema contributivo, rispettato dal 1995 fino alla giornata di ieri, al quale è strettamente legato, a suo avviso, il criterio della flessibilità in uscita. Tuttavia, proprio la richiesta e la complessità delle valutazioni di merito rende necessario un adeguato approfondimento delle norme in discorso e, pertanto, ribadisce la richiesta di ritiro di tali emendamenti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che al termine della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo sarà ulteriormente definito l'andamento dei lavori delle Commissioni riunite per il prosieguo della giornata odierna. In merito alle richieste avanzate dal collega Borghesi, ritiene che la presidenza abbia fatto propria una procedura del tutto rispettosa delle regole e che lo slittamento temporale tra la presentazione degli emendamenti e la produzione delle dovute relazioni tecniche di accompagnamento da parte del Governo è da attribuire all'intenzione di anticipare il più possibile termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di garantire ai colleghi maggiori tempi per l'approfondimento delle proposte emendative.

Massimo VANNUCCI (PD), apprezzando il chiarimento fornito dal presidente Conte, ritiene opportuno che i rappresentanti del Governo e i relatori diano risposta all'appello rivolto nei loro riguardi dal collega Baretta, nella sua qualità di capogruppo del Partito Democratico. Richiamando le diverse versioni del testo dell'emendamento sullo scudo fiscale che si sono susseguite in modo confuso, condivide le valutazioni del collega Baretta in ordine alla carenza del requisito dell'urgenza e le perplessità per quanto riguarda gli effetti finanziari. Sottolinea che sulla questione dello scudo fiscale non vi è da parte dell'opposizione una posizione pregiudizialmente contraria, quello che si richiede è semmai di svolgere le dovute verifiche per comprendere se tale strumento è davvero in grado di operare in funzione anticrisi. Infine, richiamando le dichiarazioni del Ministro Tremonti in merito al necessario concerto europeo in merito alla proposta di scudo fiscale,

sottopone ai colleghi l'opportunità di rinviare tale questione ad una fase ulteriore. Per quanto concerne la questione pensionistica, si associa alle valutazioni del collega Baretta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rilevando la portata politica delle considerazioni svolte dall'opposizione, sottolinea che l'emendamento del Governo relativo all'età per il pensionamento delle donne, producendo immediati effetti positivi sui conti pubblici, integra i requisiti dell'urgenza e della necessità. Peraltro, tale misura non costituisce una riforma delle pensioni, ma un provvedimento di mera manutenzione, da inquadrare nel contesto europeo. Conferma pertanto l'intenzione del Governo di mantenere il proprio emendamento, riservandosi di accogliere eventuali proposte emendative presentate sulla base di opportune verifiche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, al termine della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, i Presidenti delle due Commissioni incontreranno il Presidente della Camera; pertanto in quel momento la seduta delle Commissioni sarà sospesa, per riprendere alle ore 14,30.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, osserva che l'inserimento del tema dello scudo fiscale nel provvedimento in esame era stato preannunciato da tempo e che pertanto in nessun modo può essere considerato una questione non prevista. Alla luce dell'articolazione dei lavori delle Commissioni riunite a partire da oggi e fino a lunedì prossimo, ritiene che siano state accolte le richieste dell'opposizione quanto meno sul piano organizzativo considerata la portata degli emendamenti presentati dal Governo e dai relatori. Sussistendo dunque i tempi adeguati alla soluzione delle maggiori questioni problematiche, rileva che molti Paesi europei stanno valutando di adottare nei propri sistemi lo scudo fiscale, che pertanto non rappresenta una «creazione» italiana.

Pier Paolo BARETTA (PD), considerate le determinanti conseguenze degli emendamenti del Governo che incidono sulla definizione dei requisiti per l'età pensionistica, ritiene che ci si trovi dinanzi ad una vera riforma.

Lino DUILIO (PD) ribadisce le proprie perplessità per la disagiata collocazione logistica dei lavori delle Commissioni riunite ed auspica un intervento della presidenza delle Commissioni riunite presso la Presidenza della Camera anche nella prospettiva dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2010. Passando al merito del provvedimento in esame, richiamando le riflessioni del collega Baretta, fa presente che il testo definitivo del decreto-legge sarà essenzialmente elaborato dalle Commissioni, rappresentando la fase di esame presso l'Assemblea un passaggio non essenziale per gli effetti sul testo. Ciò considerato, ritiene essenziale che si garantisca il rispetto delle regole consolidate quanto alla contestualità tra presentazione di emendamenti del Governo e relative relazioni tecniche, sussistendo in alternativa la possibilità che gli stessi emendamenti siano presentati dai relatori in luogo del Governo. In merito a quanto osservato dall'onorevole Fugatti, sarebbe stato, a suo avviso, doveroso da parte del Governo accompagnare le proposte emendative in tema di scudo fiscale con un'adeguata documentazione sugli esiti positivi del precedente esperimento di scudo fiscale adottato nel nostro Paese, nonché sugli effetti netti sui conti pubblici, a motivazione dell'adozione delle nuove misure. Per quanto concerne le prospettate novità in tema pensionistico, in nessun modo esse possono essere considerati meri interventi di manutenzione, trattandosi di misure destinate ad incidere sulla storia del nostro Paese in tema di pensioni. Peraltro, tali novità dovrebbero essere adeguatamente spiegate anche nella prospettiva delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia. Inoltre, la modifica dell'età per il pensionamento femminile sembra risolvere a mere esigenze di cassa e non è corredata da doverose misure di carattere sociale finalizzate, ad esempio, ad estendere la durata del congedo per maternità oltre gli attuali cinque mesi.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che l'azione del Governo e della maggioranza in questo inizio di legislatura ha inteso essenzialmente comunicare al Paese una sensazione di rapidità nell'adozione di interventi volti a contrastare situazioni emergenziali. Tale scelta di politica legislativa, pur potendo produrre, nel breve periodo, effetti positivi di immagine nell'opinione pubblica, non può che portare all'approvazione di disposizioni formulate in modo affrettato e tecnicamente lacunoso, le quali, pertanto, in molti casi non raggiungono le finalità che si prefiggono.

A titolo esemplificativo, segnala, in primo luogo, che, nonostante le numerose misure adottate dal Governo al fine di agevolare la concessione di crediti al settore industriale, recentemente la Consob ha evidenziato come, per effetto della stretta creditizia operata dal nostro sistema bancario, molte piccole e medie imprese rischiano di non riprendere la produzione dopo le ferie estive. Analogamente, osserva che gli interventi normativi in materia di sostegno ai redditi medio-bassi e di ammortizzatori sociali non hanno prodotto gli effetti attesi e tuttora molti lavoratori, specialmente precari, si trovano in una condizione di particolare criticità.

In questo contesto, sottolinea come sia impossibile procedere ad un serio esame delle misure contenute nel decreto-legge e delle proposte emendative successivamente avanzate dai relatori e dal Governo, in quanto non è ancora disponibile un quadro credibile e aggiornato dell'andamento dei conti pubblici e dell'economia del nostro Paese. Evidenzia, infatti, che allo stato la Camera non ha ancora avuto modo di esaminare i documenti essenziali in materia economica e finanziaria, in quanto il disegno di legge relativo al rendiconto dell'esercizio 2008 e quello relativo all'assestamento di bilancio per il 2009 sono stati trasmessi al Senato, mentre il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri solo nella riunione di ieri. In particolare, ritiene che, prima dell'esame di questi documenti, non sia immaginabile un esame della proposta emendativa che introduce il cosiddetto scudo fiscale, anche in considerazione del fatto che, in assenza di precise indicazioni sullo stato delle nostre finanze, non appare chiara l'urgenza del provvedimento, al quale peraltro la relazione tecnica assegna un effetto in termini di maggiori entrate meramente simbolico. Con riferimento, poi, alla proposta emendativa 22.013, osserva come le disposizioni contenute nel comma 2 non siano in alcun modo riconducibili all'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dello scorso novembre e non abbiano carattere di urgenza, dal momento che la loro attuazione è rimessa ad un regolamento da emanare entro la fine del 2014. Alla luce di queste premesse, si associa alla richiesta di ritiro degli articoli aggiuntivi 13.05 e 22.013 formulata dal proprio capogruppo, evidenziando, peraltro, che, anche qualora i presentatori accedessero a tale richiesta, i contenuti del decreto rimarrebbero estremamente complessi ed eterogenei e richiederebbero, pertanto, un esame particolarmente approfondito.

Renato CAMBURSANO (IdV) con riferimento alle considerazioni del rappresentante del Governo sulla portata dell'articolo aggiuntivo 22.013, osserva che l'intervento previsto non può assolutamente essere qualificato nei termini di mera attività di manutenzione normativa, in quanto le modifiche introdotte configurano una vera e propria riforma del sistema pensionistico. In particolare, rileva come le disposizioni non siano integralmente riconducibili all'integrazione della più volte ricordata sentenza della Corte di giustizia europea, in quanto specialmente il comma 2 dell'articolo aggiuntivo rappresenta una modifica di carattere generale dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico, che il Governo e la maggioranza intendono nascondere all'opinione pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 13.05, si chiede se il Ministro Tremonti, che è l'ispiratore di questo nuovo condono fiscale, sia la stessa persona che durante la campagna elettorale prometteva che non sarebbero mai più state adottati condoni di alcun genere. Osserva, evidentemente, che il Governo durante la campagna elettorale mentiva sapendo di mentire, poiché, con ogni probabilità, già allora ipotizzava di ricorrere a nuovi condoni volti a favorire categorie ben precise di contribuenti piuttosto che l'intera cittadinanza. In ogni caso, si associa alla richiesta d'informazioni formulata dal collega Duilio, che, prima di procedere nell'esame del provvedimento, ha richiesto di conoscere quali sono stati gli effetti delle precedenti disposizioni in

materia di rientro di capitali dall'estero e, in particolare, quali siano stati i benefici per il sistema produttivo. In questo contesto, ribadisce la richiesta già formulata dal collega Borghesi di ritiro delle proposte emendative relative alla regolarizzazione delle badanti, alla riforma pensionistica e allo scudo fiscale, invitando il Governo ad affrontare tali questioni in autonomi provvedimenti da discutere alla ripresa dei lavori parlamentari al termine della pausa estiva.

Amedeo CICCANTI (UdC), anche a nome del proprio gruppo, sottolinea la necessità di non appesantire ulteriormente i contenuti del decreto-legge in esame con l'introduzione nel provvedimento di misure, come lo scudo fiscale e la riforma pensionistica, che meritano un più ampio e meditato dibattito. In particolare, con riferimento alla riforma pensionistica, segnala come la proposta presentata dal Governo appaia particolarmente carente sotto il profilo della destinazione delle risorse che si renderanno disponibili. Infatti, anche qualora si condivida lo spirito di fondo della riforma, appare essenziale comprendere quali siano gli interventi finanziati attraverso i risparmi di spesa. In tale ottica, dichiara di condividere l'opinione della senatrice Bonino, che aveva indicato come le risorse derivanti dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici dovessero essere destinate ad interventi a tutela delle lavoratrici e, in particolare a politiche a sostegno delle lavoratrici madri. Sotto il profilo finanziario, sottolinea come non sia stata fornita una quantificazione delle economie derivanti dalla prevista riforma, rilevando che, pertanto, i parlamentari non sono posti nella condizione di valutare l'impatto economico delle misure proposte. Con riferimento al comma 2 della proposta emendativa, ritiene non si possa assolutamente parlare di un normale intervento di manutenzione normativa, in quanto vengono previste forme di adeguamento dell'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico non contemplate dalla cosiddetta riforma Dini. In ogni caso, sotto il profilo della formulazione delle disposizioni, rileva come sembri determinarsi un'incoerenza tra l'innalzamento dei requisiti anagrafici previsto per le lavoratrici ai sensi del comma 1 e l'adeguamento di carattere generale previsto dal successivo comma 2. Ritiene, peraltro, che un intervento di riforma in materia pensionistica debba farsi carico delle complessive esigenze del sistema, evidenziando come, qualora non si producano risparmi attesi dalla razionalizzazione prevista dalla riforma del *welfare* approvata nella scorsa legislatura non potrebbe non determinarsi un incremento della contribuzione a carico dei lavoratori, e in particolare dei prestatori di lavoro atipici. Per quanto attiene, da ultimo, all'articolo aggiuntivo relativo alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, ritiene assolutamente irragionevole la limitazione della portata della disposizione ai soli lavoratori che prestano attività di assistenza o di sostegno alle famiglie, sottolineando come prestazioni di analoga utilità sociale siano svolte dagli stranieri che prestano la loro attività come infermieri ovvero nell'edilizia.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce l'esigenza di sottoporre al Presidente della Camera l'ammissibilità di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai relatori e dal Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 14,30.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 14.30.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa i colleghi dell'incontro che i due Presidenti delle Commissioni hanno avuto con il Presidente della Camera, nell'ambito del quale sono state anche affrontate le questioni di ammissibilità degli emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori e del Governo prospettate nel corso della seduta da alcuni deputati dei gruppi di opposizione. In particolare, con riferimento all'emendamento 14.6, rileva che l'emendamento non appare comunque idoneo a superare le riserve avanzate dalla Banca centrale europea sul testo dell'articolo 14 in ordine alla compatibilità comunitaria.

Antonio BORGHESI (IdV) premesso di condividere l'invito ai relatori e al Governo formulato da alcuni colleghi, affinché ritirino le proposte emendative che vertono su tematiche meritevoli di autonoma considerazione, dichiara di non comprendere per quale ragione le Commissioni debbano esaminare le norme in materia di scudo fiscale, contenute nell'articolo aggiuntivo 13.05 dei relatori, dal momento che, come ha dichiarato ieri lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, non è dato ancora sapere se tali norme avranno il placet della Commissione europea. Lo stesso Ministro, sempre nella giornata di ieri, ha altresì dichiarato che il tema della riforma delle pensioni sarebbe stato affrontato oggi nel corso di un incontro con le parti sociali. Tale circostanza, a suo avviso, fa venire meno le condizioni per un proficuo esame dell'articolo aggiuntivo 22.013 del Governo, in materia appunto di pensioni. Ritiene, infine, che le dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulla volontà del Governo di rispettare i principi richiamati nella lettera con cui ieri il Presidente della Repubblica ha reso noti i propri rilievi sulla legge recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza debbano imporre allo stesso Governo un ripensamento sul decreto-legge in esame e sulle numerose ed eterogenee proposte emendative, dei relatori e del Governo, ad esso riferite.

Alberto FLUVI (PD), premesso di concordare con il collega Baretta sull'opportunità del ritiro degli articoli aggiuntivi 22.013 del Governo e 13.05 dei relatori in materia, rispettivamente, di pensioni e scudo fiscale, osserva che i lavori delle Commissioni appaiono viziati da un'inversione del normale ordine di esame dei provvedimenti di finanza pubblica: secondo tale ordine logico, infatti, il Parlamento avrebbe dovuto esaminare prima il Documento di programmazione economico-finanziaria e il disegno di legge di assestamento, per procedere solo successivamente all'esame del decreto-legge in titolo. Osserva, quindi, che tale decreto-legge non sembra contenere risposte efficaci ai gravi problemi dell'economia reale, che emergono anche dai dati contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, sebbene questo attui un'indubbia edulcorazione dei dati di finanza pubblica. In particolare, il decreto-legge non contiene alcun riferimento al problema del credito alle imprese, la cui perdurante drammaticità è stata richiamata, di recente, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente della CONSOB e dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze. Ciò dimostra, a suo avviso, che lo 0,8 per cento del PIL investito, secondo quanto si legge nel citato Documento, dal Governo al fine di sostenere il credito alle imprese non ha prodotto esiti significativi dopo quasi un anno dal fallimento della banca *Lehman Brothers*. Poiché per le banche in difficoltà le uniche soluzioni possibili consistono nella ricapitalizzazione o, in alternativa, nella riduzione degli impieghi, ritiene che lo scarsissimo ricorso delle banche italiane ai cosiddetti «Tremonti bond» dimostri l'entità del fenomeno della stretta creditizia che penalizza le imprese. Ricorda, altresì, che le disposizioni volte a velocizzare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese si basano sull'assestamento del bilancio dello Stato, sebbene il relativo disegno di legge sia ancora all'esame del Senato e riguardi, naturalmente, le sole amministrazioni centrali, laddove il problema del ritardo nei pagamenti concerne soprattutto il settore sanitario e gli enti locali e colpisce maggiormente, pertanto, le piccole imprese. Più in generale, rileva che il decreto-legge in esame ignora le esigenze specifiche delle piccole e piccolissime imprese, come dimostra anche la norma relativa alla detassazione degli utili reinvestiti: tale norma, infatti, favorisce soltanto le imprese che presentano utili e, comunque, si applica solo agli investimenti fatti fino al 30 giugno 2010, risultando perciò di difficile applicazione a causa delle peculiari caratteristiche della contabilità della citata categoria di imprese. Per tali ragioni, ritiene che un intervento sotto forma di credito d'imposta sarebbe stato certamente preferibile. Rileva, altresì, che il provvedimento in esame rischia di scaricare sulle famiglie e le imprese l'onere finanziario della riduzione del costo dell'energia a favore delle grandi imprese e risulta carente anche sotto il profilo dell'adeguamento degli studi di settore. Ritiene, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 22.013 del Governo dovrebbe essere ritirato al fine di consentire un'adeguata concertazione con le parti sociali, anche in considerazione del fatto che le decorrenze ivi previste palesano la mancanza di urgenza. Dichiara quindi di non comprendere le ragioni che hanno spinto i relatori a presentare l'articolo aggiuntivo 13.05, in materia di scudo fiscale, dal

momento che tale misura non contribuisce alla copertura finanziaria delle norme contenute nel decreto-legge. Dichiarò, in proposito, che il suo gruppo è disponibile al confronto sull'introduzione di un vero scudo fiscale, mentre, a suo avviso, l'articolo aggiuntivo in discorso realizza piuttosto un condono, lasciando per giunta al soggetto che ha esportato illegalmente capitali di indicare il periodo in cui questo è avvenuto e, dunque, di determinare di fatto l'entità della tassazione. Tale previsione è, a suo avviso, ulteriormente aggravata dal fatto che l'intermediario finanziario è tenuto a dichiarare solo l'importo del capitale che rientra e non il nominativo dei titolari. Per tali ragioni, anche alla luce delle ripetute dichiarazioni del ministro Tremonti contro i condoni, i paradisi fiscali e a favore dell'etica nella finanza globale, rinnova l'invito ai relatori a ritirare il citato articolo aggiuntivo e invita il Governo ad affrontare questo problema di concerto con gli altri Paesi, ricordando come la materia fiscale sia di competenza non già dell'Unione europea, ma dei singoli Stati nazionali e come gli scudi fiscali adottati, in anni recenti, da altri Paesi europei prevedessero meccanismi e aliquote ben diversi da quelli oggi proposti. Dichiarò, infine, che dalle determinazioni dei relatori e del Governo sul tema delle pensioni e del condono fiscale dipenderà l'atteggiamento del suo gruppo nel prosieguo dell'esame.

Massimo POLLEDRI (LNP) chiede chiarimenti in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, rilevando l'esigenza di evitare atteggiamenti inutilmente autolesionistici. In questa ottica invita a difendere l'interesse delle Commissioni a compiere una completa istruttoria sul provvedimento, modificando il testo in modo che possano essere introdotti allo stesso i necessari miglioramenti.

Michele VENTURA (PD) ricorda che il suo gruppo ha segnalato nella seduta antimeridiana una questione di grande delicatezza istituzionale che ritiene sia stata finora trascurata da maggioranza, relatori e Governo. Al riguardo, dopo aver ricordato l'atteggiamento responsabile dalle opposizioni lungo tutto questo primo anno di legislatura rileva che l'esame si svolge in un quadro particolarmente complesso e per molti aspetti paradossale in quanto il decreto-legge richiama in una sua importante disposizione il disegno di legge di assestamento che la Camera non ha ancora esaminato e il DPEF approvato solo ieri dal Governo collega alla manovra di finanza pubblica per il prossimo anno il decreto-legge già da tempo all'esame delle Commissioni. In questa situazione ritiene che l'atteggiamento del relatore e del Governo contribuisca solo ad aggravare la situazione. Invita pertanto al ritiro delle proposte emendative in materia di scudo fiscale e di riforma del sistema pensionistico, rilevando che in tal caso vi sarebbe la disponibilità delle opposizioni ad un confronto serio sulle priorità già indicate quali i provvedimenti a favore delle zone terremotate, a favore delle imprese e degli enti locali.

Bruno TABACCI (UdC) si interroga su a chi si riferisce il collega Polledri nella sua richiesta di evitare atteggiamenti autolesionistici, rilevando che le opposizioni non avrebbero alcuna difficoltà a recare il loro contributo costruttivo, se venissero messe nelle condizioni di farlo. Rileva infatti che non vi sarebbe alcuna difficoltà a discutere di questioni che sono oggetto del decreto, come la detassazione degli investimenti, ovvero di autentica urgenza, come il problema della regolarizzazione delle badanti, conseguenza peraltro di una legge sbagliata approvata dalla maggioranza. Diverso è invece il discorso per la riforma delle pensioni, per lo scudo fiscale e per gli enti locali su cui, pur non essendovi da parte sua una preclusione al confronto, rileva che si tratta di problemi che dovrebbero essere trattati in appositi provvedimenti. Ciò è vero in particolare per la riforma delle pensioni che dovrebbe essere affrontata con un apposito disegno di legge e non con un provvedimento di urgenza, mentre l'inserimento nel provvedimento in esame dello scudo fiscale potrebbe essere giustificato solo alla luce dell'esigenza di reperire risorse per la copertura del decreto in caso di soppressione dell'articolo 14. Osserva infatti che le riserve avanzate dal presidente sull'emendamento inevitabilmente appaiono destinate a ripercuotersi sulla legittimità della stessa disposizione dell'articolo 14, in quanto l'emendamento si limita a modificare l'aliquota

dell'imposta sostitutiva istituita dall'articolo. Infine ritiene che sugli enti locali vi potrebbe essere una disponibilità al confronto anche nell'ambito di questo provvedimento, osservando tuttavia che per affrontare seriamente tale problema la percentuale del 2,7 per cento dei pagamenti in conto capitale degli enti locali che potrebbero essere esclusi dal Patto di stabilità interno dovrebbe essere significativamente elevata.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ricorda che l'ultimo rapporto della SVIMEZ, presentato questa mattina, delinea un quadro estremamente preoccupante per quel che riguarda il reddito e l'occupazione nelle regioni meridionali ed anche il ritorno a una significativa emigrazione verso le regioni settentrionali, che ora interessa giovani diplomati e laureati. Ciò rappresenta una perdita di risorse nette per le aree deboli del Paese in quanto in questa nuova emigrazione, rispetto a quella «storica» non si registra il fenomeno delle rimesse e anzi le famiglie di appartenenza devono inviare denaro ai propri figli emigrati al nord che non sono nelle condizioni di mantenersi da soli. Rispetto a questo problema rileva che si è registrata nell'ultimo anno una costante sottrazione di risorse al Fondo per le aree sottoutilizzate. Ad esempio anche l'emergenza del terremoto in Abruzzo che, in quanto emergenza nazionale avrebbe dovuto essere affrontata da tutto il Paese è stata invece fatta gravare essenzialmente sulle risorse delle aree sottoutilizzate e a ciò si aggiunge ora il fatto che il provvedimento in esame infierisce sulle vittime del terremoto, anticipando il termine per il rimborso dei versamenti sospesi. Rileva poi l'estrema complessità del tema dello scudo fiscale, osservando che si tratta di un problema europeo e pertanto il Governo dovrebbe assumersi la responsabilità di presentare direttamente l'emendamento in materia, senza nascondersi dietro i relatori. Conclusivamente, nel ritenere che il provvedimento aggravi la crisi, in particolare per le aree deboli del Paese, e non contribuisca a risolverla, rileva che la situazione determinata dal Governo e dai relatori sta inesorabilmente spingendo le opposizioni ad assumere un atteggiamento di rottura che non avrebbero voluto assumere.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene a questo punto rilevante acquisire la posizione dei colleghi di maggioranza e, in generale, dei parlamentari provenienti dal Sud del Paese in quanto, alla luce del dibattito svoltosi ieri, degli emendamenti presentati e dei contenuti del DPEF, non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad un esercizio di finanza ed economia creative. La prospettiva di rientro di ingenti risorse portate all'estero da cittadini italiani che regolarmente pagano le tasse è infondata, oltre a rappresentare una forma di paradossale concorrenza sleale dello Stato nei confronti di chi ricicla danaro sporco, dati gli esigui costi imposti per il rientro delle somme. Il cosiddetto scudo fiscale rappresenta di fatto un condono volto ad avvantaggiare grandi gruppi o soggetti comunque ben definiti. In merito alle pensioni non vi è spazio di trattativa e la maggioranza risponderà delle proprie decisioni alle donne di questo Paese, né è sufficiente invocare le direttive comunitarie a sostegno delle misure proposte. Ribadendo la disponibilità dell'opposizione ad un confronto su un autentico scudo fiscale così come su una vera riforma delle pensioni, osserva che l'obiettivo del provvedimento è fare cassa e che il DPEF, da documento sulle linee tendenziali dell'economia del Paese, perde affidabilità anche soltanto sul piano dei dati di riferimento.

Francesco BARBATO (IdV) rileva che l'unica realtà imprenditoriale che non sembra avvertire le conseguenze negative della crisi è Mediaset, che ha registrato nell'ultimo anno un più che significativo incremento delle commesse per pubblicità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ritiene che il provvedimento in esame sia erroneamente definito «anticrisi», laddove esso dovrebbe essere definito più correttamente un provvedimento «anti-Sud». Sottolinea che il decreto-legge non prende in considerazione i reali problemi del Paese, a partire dalla questione dell'occupazione. Ritiene paradossale che il Popolo della Libertà, pur avvalendosi al Sud del consenso maggioritario da parte degli elettori, non ha a cuore le questioni del Mezzogiorno, quali drammaticamente fotografate nell'ultimo rapporto SVIMEZ, che documenta ad esempio l'abbandono delle regioni meridionali da parte di ben 283 mila giovani nel solo 2008.

Preannunciando iniziative di protesta su iniziativa del suo gruppo volte a far emergere il grave disagio di chi in questo Paese viene lasciato indietro, rileva che il Popolo delle Libertà attua per mezzo dello scudo fiscale una politica di illegalità che premia il crimine organizzato. In generale, fa presente che il decreto-legge in esame è destinato ad aggravare la situazione anche perché non dedica alcun intervento alla maggiore industria del Paese, rappresentata dal turismo: si tratta di una lacuna che di nuovo penalizza il Sud ed evidenzia la miopia politica di questo Governo, responsabile di un pericoloso aggravamento della tensione sociale già diffusa nel Paese.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, preannuncia che, in parziale difformità con quanto concordato ieri in tema di emendamenti dei relatori, che i relatori hanno intenzione di presentare una nuova proposta emendativa in materia di servizi pubblici locali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nella consapevolezza che tale novità possa condizionare le modalità di esame già concordate, si riserva di comunicare nel prosieguo le successive modalità di svolgimento dei lavori alla luce di quanto testé annunciato dal collega Fugatti.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che a questo punto al centro della riflessione sia l'accordo raggiunto e la condotta che intendono assumere il Presidente della Camera e i presidenti delle Commissioni bilancio e finanze sul mantenimento dei patti. Quanto alla questione prospettata dal relatore Fugatti, fa presente che essa non può essere presa in considerazione dai gruppi di opposizione.

Antonio BORGHESI (IdV), nel ritenere a questo punto che non si possa escludere la presentazione di un nuovo emendamento in tema di riforme istituzionali, sottopone al Presidente Giorgetti l'opportunità di sospendere la seduta e di conferire con la Presidenza della Camera al fine di valutare il mantenimento della calendarizzazione in Assemblea prevista per la prossima settimana.

Gian Luca GALLETTI (UdC) osserva che, paradossalmente, il proprio gruppo potrebbe quasi dichiararsi soddisfatto delle proposte emendative presentate e annunciate dal Governo e dai relatori, in quanto esse affrontano tematiche delle quali l'UDC ha da tempo segnalato l'urgenza. Rileva, tuttavia, come appaia incredibile che, a fronte di unanimi richieste da parte dei gruppi di opposizione di ritirare le proposte emendative in materia di riforma pensionistica e di scudo fiscale, in quanto i tempi per il loro esame da parte delle Commissioni non ne consentono una approfondita analisi, i relatori, a quarantott'ore dal termine dell'esame in sede referente presentino un emendamento volto a riformare la disciplina dei servizi pubblici locali. Si tratta, ovviamente, di un tema di grandissimo interesse, ma, proprio per le sue implicazioni di carattere sistematico, ritiene sarebbe opportuno affrontare la riforma nell'ambito di un diverso provvedimento, assicurando adeguati margini per il dibattito parlamentare sul contenuto delle misure proposte.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che il Governo ritiene di non poter accedere alle richieste formulate dai parlamentari dell'opposizione di ritirare gli emendamenti 1.021 e 22.013, sottolineando come le proposte siano frutto di una valutazione politica di carattere complessivo sugli strumenti volti a fronteggiare la crisi svolta dall'Esecutivo nella sua collegialità. Per quanto attiene alle proposte emendative presentate dai relatori, si rimette, ovviamente, alle loro valutazioni.

Bruno TABACCI (UdC), dal momento che il rappresentante del Governo non ha fornito indicazioni rispetto alle proposte emendative presentate dai relatori, chiede se si tratti di proposte apocriefe.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che le proposte emendative presentate dai relatori sono condivisi dal Governo, come del resto risulta da autorevoli dichiarazioni pubbliche.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come il Governo abbia dichiarato l'intenzione di non ritirare i propri articoli aggiuntivi 1.021 e 22.013.

Per quanto riguarda la preannunciata presentazione, da parte dei relatori, di un'ulteriore proposta emendativa, essa sarà valutata dalla presidenza, non appena formalmente depositata. In merito invece alle questioni relative all'articolo 14, che sono già state sottoposte all'attenzione del Presidente della Camera, le presidenze si riservano di esprimere una valutazione in merito. Sospende, quindi, la seduta e convoca, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle 16.05, è ripresa alle 16.55.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, nell'odierna riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di proseguire i lavori, nella giornata odierna, fino alle ore 22, nella giornata di domani dalle ore 9,30 alle ore 13, e nella giornata di lunedì prossimo, 20 luglio, dalle ore 10.30 alle 18.

Informa inoltre che i Presidenti delle due Commissioni hanno segnalato al Presidente della Camera le proprie considerazioni in merito alle questioni di ammissibilità relative agli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dai relatori e dal Governo. In particolare i Presidenti hanno rilevato come l'emendamento 14.6 dei relatori, integralmente sostitutivo dell'articolo 14 del decreto-legge, non sembra rispettare i requisiti procedurali e di merito richiesti dalle norme comunitarie. Sotto questo profilo l'emendamento appare dunque inammissibile, salva la possibilità, per i relatori, di procedere ad un'ulteriore riformulazione della proposta emendativa. Il Presidente della Camera ha concordato su tale valutazione. Per quanto riguarda invece l'articolo aggiuntivo 13.05 dei relatori, in materia di attività finanziarie detenute all'estero, i Presidenti hanno evidenziato l'opportunità che il Governo integri i dati contenuti nella relazione tecnica allegata, la quale al momento non annette alla proposta normativa effetti sostanziali di maggior gettito. Anche su tale aspetto ha concordato il Presidente della Camera.

Invita quindi i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi segnalati dai gruppi riferiti all'articolo 1.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come in nessuna sede si sia mai concordato di circoscrivere l'esame delle proposte emendative solo a quelle segnalate.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva come, nel corso delle riunioni congiunte degli Uffici di presidenza delle due Commissioni, si fosse prospettata l'ipotesi di circoscrivere l'esame ai soli emendamenti ed articoli aggiuntivi segnalati, senza peraltro giungere ad una decisione in tal senso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno procedere all'esame di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bernardo 1.60, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.64, 1.63 e 1.021 dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce l'invito ai relatori e al Governo affinché chiariscano se siano disponibili a riconsiderare il parere testé espresso sugli emendamenti all'articolo 1 presentati dal suo gruppo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, fa nuovamente presente che il gruppo del Partito Democratico non ha segnalato alcun emendamento all'articolo 1. Tuttavia, i relatori sono senz'altro disponibili a prendere in considerazione eventuali emendamenti che fossero oggetto di segnalazione da parte dei gruppi.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiarisce che, per quanto riguarda il suo gruppo, la segnalazione deve intendersi riferita a tutti gli emendamenti su cui vi sia, da parte dei relatori e del Governo, la disponibilità a riconsiderare il parere contrario appena espresso.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene che una generica disponibilità dei relatori non avrebbe particolare significato, mentre sarebbe più utile concentrare l'attenzione su questioni specifiche.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) ritiene che le tematiche sottese all'emendamento Bellanova 1.14 valgano più di qualsiasi segnalazione. Tale emendamento, infatti, verte su questioni di grande rilevanza sociale ed è volto a estendere la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, come richiesto dalle principali parti sociali, sia sindacali sia datoriali.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che le proposte emendative De Micheli 1.39 e Duilio 1.09, identica agli articoli aggiuntivi Ventucci 1.03, Marsilio 1.06, Germanà 1.07 e Giocchino Alfano 1.011, sono state oggetto di segnalazione da parte dei presentatori.

Antonio BORGHESI (IdV) ribadisce che non vi è stata alcuna richiesta formale di segnalazione di emendamenti da parte dei gruppi e giudica pertanto inaccettabili le affermazioni del relatore Fugatti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che, nella giornata di ieri, alcuni deputati hanno segnalato talune proposte emendative, affinché fossero considerate con particolare attenzione. I relatori hanno quindi ritenuto di approfondire in modo particolare tali proposte emendative, anche al fine di motivare meglio il relativo parere. Analogamente, sarà approfondito l'emendamento Bellanova 1.14, su cui hanno appena richiamato l'attenzione delle Commissioni i colleghi Nannicini e D'Antoni.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA), dopo aver illustrato il suo emendamento 1.3, ricorda che il suo gruppo, facendo attualmente parte della maggioranza, ha ritenuto di segnalare alcune proposte emendative per facilitare e rendere più costruttivo il lavoro dei relatori e del Governo. Proprio per questo, però, esprime il proprio rammarico per il fatto che tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo abbiano ricevuto parere contrario e prende atto del fatto che il Governo sembra intenzionato a perseverare nella scelta di adottare una fiscalità di vantaggio al contrario, che, come ha rilevato anche il collega Barbato, favorisce le aree settentrionali del Paese a scapito del Sud.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'unico emendamento su cui i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole, cioè l'emendamento Bernardo 1.60, sia in realtà peggiorativo del testo originario del decreto-legge e sembri un emendamento presentato in nome e per conto del Governo, al fine di correggere una norma del provvedimento emanato dallo stesso Governo. Poiché giudica poco credibile che nessuna delle restanti proposte emendative e, in particolare, nessuna di quelle

presentate dall'opposizione fosse migliorativa del testo, ritiene che il parere contrario sia frutto di una blindatura del provvedimento e di un atteggiamento di chiusura che offende l'opposizione e mortifica il ruolo delle Commissioni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che le proposte emendative dell'opposizione appaiono volte a modificare l'impianto complessivo dell'azione del Governo a favore dei soggetti che sono esposti alla perdita del lavoro in conseguenza della crisi economica. Per questi soggetti, il Governo ha attivato una pluralità di interventi, destinati a coinvolgere un numero di lavoratori significativamente più alto rispetto al recente passato. In particolare, il Governo non ritiene di poter accogliere l'emendamento Bellanova 1.14, la cui copertura mette gravemente in discussione proprio gli interventi sin qui adottati dal Governo. In proposito, ricorda come nelle regioni più industrializzate e, proprio per questo, più colpite dalla crisi, gli ammortizzatori sociali abbiano sinora dato risposta al 90 per cento dei lavoratori a rischi di perdita del posto di lavoro. Naturalmente, quanto affermato non impedisce al Governo di approfondire ulteriormente le proposte emendative che l'opposizione fosse disponibile a segnalare, evitando così quella ritualità del confronto politico che, di solito, prevede proprio la contrarietà del Governo alle proposte di modifica di un suo provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta in tal senso avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 1.64 dei relatori, recante una serie di correzioni meramente formali al complesso del decreto-legge, e che quindi saranno accantonate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 1, passando all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento 1.64 dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Savino 2.36, esprimendo parere contrario su tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamento riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.38, 2.37 e 2.39 dei relatori.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) ricorda di aver segnalato i propri articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02, dei quali raccomanda l'approvazione.

Lino DUILIO (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 2, segnala l'emendamento Duilio 2.5, che recepisce il lavoro svolto dal Comitato per la legislazione e mira a sostituire la parola «titoli» con «mezzi di pagamento». Riterrebbe pertanto opportuno che venisse riconsiderato il parere su tale emendamento da parte del relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea che a livello di metodo occorre dare il tempo di fare le segnalazioni sugli articoli sui quali non vi era stata chiarezza. Rileva in particolare che gli emendamenti a tali articoli erano veramente di sostanza e non semplicemente ostruzionistici come quelli relativi allo scudo fiscale. Propone pertanto di sospendere per una mezz'ora la seduta al fine di poter compiere l'operazione in questione.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, modificando il parere già espresso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Duilio 2.5.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta per trenta minuti, al fine di consentire ai gruppi di effettuare le segnalazioni relativamente agli articoli da 1 a 5.

La seduta, sospesa alle 17.55, è ripresa alle 18.40.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, invita a comunicare quali proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5 si intendano segnalare.

Alberto FLUVI (PD) fa presente che il suo gruppo non ha inteso segnalare alcuna proposta emendativa poiché ribadisce che, ai fini di un proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni, è indispensabile il preliminare ritiro degli emendamenti del Governo e dei relatori in materia pensionistica e di condono fiscale.

Roberto SIMONETTI (LNP) segnala ed illustra il proprio emendamento 2.9 ed il proprio articolo aggiuntivo 2.05.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA) illustra i propri articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02 già in precedenza segnalati. Chiede quindi di conoscere la posizione del Governo sugli emendamenti Minardo 17.143 e 17.144 in materia di servizi di navigazione aerea.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il proprio emendamento 2.13, già segnalato, che stabilisce la nullità delle commissioni applicate dalle banche ai prelievi di denaro contante dai conti correnti presso gli sportelli.

Gian Luca GALLETTI (UdC) segnala il proprio subemendamento 0.2.38.1, volto a rendere maggiormente coerente la formulazione dell'emendamento 2.38 dei relatori.

Antonio BORGHESI (IdV) comunica che il gruppo di Italia dei valori ha segnalato le seguenti proposte emendative: Borghesi 1.53 e 1.56, Barbato 2.33, Borghesi 2.08 e 5.95, Cambursano 5.102, Di Giuseppe 5.97, Borghesi 5.96, 5.029 Segnala inoltre le proposte emendative Barbato 9.65, 9.67 e 9.68, Cambursano 9.69, Barbato 0.9.08.5, Cambursano 10.42 e 11.4, Borghesi 12.1, Di Pietro 15.07 e 17.83, Borghesi 17.90 e Leoluca Orlando 17.87.

Francesco BARBATO (IdV) segnala e illustra i propri emendamenti 2.32 e 2.33, sottolineando come in un momento di grave crisi economico-finanziaria, i soggetti economicamente più forti, quali le banche, che per esplicita ammissione dell'ABI stanno soffrendo un decremento degli utili e non delle perdite, debbano contribuire in modo particolare al rilancio dell'economia.

Roberto OCCHIUTO (UdC) segnala gli emendamenti Galletti 2.26 e 2.27, nonché il subemendamento Galletti 0.2.39.2.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo il parere precedentemente espresso esprime parere favorevole sul subemendamento Galletti 0.2.38.1.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come il lavoro di segnalazione degli emendamenti sia del tutto improduttivo, anche in considerazione del fatto che i pareri espressi dai relatori evidenziano la mancanza di adeguata istruttoria e di approfondimenti sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, molti dei quali sono volti ad apportare al provvedimento modifiche ragionevoli e condivisibili.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come l'atteggiamento di totale chiusura dei relatori e del governo contrasti con il comportamento collaborativo del proprio gruppo, che ha segnalato una serie di emendamenti e manifestato la disponibilità ad aprire un leale dibattito sugli stessi.

Rolando NANNICINI (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Fluvi e ribadisce il carattere pregiudiziale del ritiro degli emendamenti del Governo e dei relatori in materia di pensioni e scudo fiscale, oltre alla soppressione dell'articolo 25, ai fini dell'equilibrato e produttivo svolgimento dei lavori delle Commissioni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva come quasi tutti gli emendamenti all'articolo 2 intervengano sui costi dei servizi bancari, al fine di garantirne la riduzione ed una maggiore trasparenza, proponendo soluzioni normative diversificate e dettagliate, nonché ed affrontando, anche se in modo non esaustivo, molte delle problematiche afferenti a tale materia. Pur dichiarando la disponibilità del Governo al confronto e al dialogo, tuttavia sottolinea come non sia possibile disciplinare in via normativa tutta la materia dei costi dei servizi bancari, che è strettamente connessa all'operatività ordinaria delle banche.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Borghesi 2.08 e chiede che siano accantonati l'emendamento Bragantini 2.13 e l'articolo aggiuntivo Simonetti 2.05. Rileva altresì che l'individuazione del tetto dello 0,5 per cento per il corrispettivo omnicomprendente per il servizio di messa a disposizione delle somme da parte delle banche rappresenta comunque un primo accettabile compromesso per migliorare la situazione esistente, rispetto al quale si potranno poi porre in essere ulteriori miglioramenti.

Marcello DE ANGELIS (PdL) in risposta al collega Nannicini rileva che la proposta di soppressione integrale dell'articolo 25 da lui sostenuta peggiorerebbe la situazione dei cittadini aquilani, in quanto verrebbe meno la proroga del pagamento dei versamenti tributari e previdenziali che comunque la disposizione contiene, costringendo al pagamento dal primo dicembre prossimo. Raccomanda quindi non la soppressione dell'articolo ma l'approvazione dei suoi emendamenti 22.7 e 22.6 che posticipano il pagamento dei contributi rispettivamente a giugno e a luglio 2009.

Francesco BARBATO (IdV) rileva che sul problema della commissione di massimo scoperto bisognerebbe avere maggiore coraggio e proporre la sua effettiva completa eliminazione. Sottolinea che tale intervento è importante soprattutto per le piccole e medie imprese che ad esempio dovrebbero stare a cuore alla Lega Nord. In particolare segnala una situazione di disagio nelle piccole imprese che si vedono negare il fido dalle banche. Tradendo le aspettative di questi piccoli e medi operatori economici anche la Lega si sta omologando al Popolo della Libertà nell'amicizia ai poteri forti.

Alberto FLUVI (PD) intervenendo sul subemendamento Ceccuzzi 0.2.38.2, di cui è firmatario, rileva la necessità di compiere una riflessione generale sul credito. Vi è infatti un grave problema di liquidità delle imprese. Ricorda che a seguito del fallimento della banca Lehman Brothers diverse iniziative sono state prese da vari Stati per immettere liquidità nel sistema bancario e quindi in quello produttivo. In Italia invece si è solo lentamente giunti a prendere coscienza delle esigenze di patrimonializzazione delle banche e quindi delle imprese. Rileva che ciò è testimoniato anche dal fatto che al momento solo due banche hanno fatto ricorso ai cosiddetti Tremonti *bond*, mentre, evidentemente, le altre stanno riversando le proprie difficoltà sul sistema produttivo, il che va a danneggiare in particolare le piccole e medie imprese perché le grandi imprese possono ricorrere ad altri strumenti come testimonia la recente emissione di obbligazioni da parte di una grande impresa. Rileva che rispetto a questa situazione l'unica soluzione prospettata dal Governo è quella di un

tavolo di concertazione tra Governo e sistema bancario. Invita pertanto a dare ulteriori segnali al mondo produttivo nella direzione del completo superamento della clausola sul massimo scoperto.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI propone di riformulare il subemendamento Ceccuzzi 0.2.38.2, nel senso di sostituire le parole: «1° novembre 2009», con le seguenti: «1° gennaio 2010».

Alberto FLUVI (PD) accoglie la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Ceccuzzi 0.2.38.2 come riformulato, risultando pertanto assorbito il subemendamento Galletti 0.2.38.1.

Le Commissioni approvavano quindi l'emendamento 2.38 dei relatori, come modificato dal subemendamento approvato. Risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 2.17, 2.26, 2.2, 2.5, 2.3, 2.4 e 2.30.

Le Commissioni respingono l'emendamento Messina 2.35.

Roberto SIMONETTI (LNP) ritira il proprio emendamento 2.9.

Alberto FLUVI (PD) con riferimento all'emendamento 2.23, sul tema del rapporto banca-impresa. Ricorda che la crescita della Lega nel nord-est si giustifica a suo giudizio proprio sulla base dell'esigenza di dare rappresentanza a un blocco sociale privo di rappresentanza, vale a dire al «popolo della partita IVA». Osserva invece che il Governo si sta muovendo nella direzione opposta, tradendo le aspettative dell'elettorato della Lega.

Marco CAUSI (PD) illustrando l'emendamento 2.23, da lui sottoscritto, rileva come i più recenti dati sull'economia del nostro Paese, confermati dal documento di programmazione economico finanziario presentato oggi dal governo, evidenziano come nell'anno 2008, nonostante l'aggravarsi della crisi economica, il volume delle esportazioni dei distretti produttivi italiani siano aumentate di circa dieci miliardi rispetto all'anno precedente. Questo dato dimostra che i distretti industriali italiani rappresentano un modello di sviluppo in grado di fronteggiare anche le conseguenze della crisi in atto, grazie all'attività di imprese di media dimensione che hanno acquisito quote importanti di mercato negli scambi globali. Rileva, in proposito, come l'attività di queste imprese di media grandezza sia supportata da migliaia di operatori economici specializzati di minori dimensioni, che, pertanto, rappresentano un elemento strategico per lo sviluppo della nostra economia. Sono proprio queste piccole imprese, che spesso assumono la forma di micro imprese, ad avere necessità di maggiori tutele nei rapporti con il sistema bancario e, pertanto segnala l'importanza dell'approvazione dell'emendamento 2.23, che, al di là del merito della proposta, rappresenterebbe un importante segnale di attenzione al mondo della piccola imprenditoria.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'emendamento Fluvi 2.23 e gli identici Froner 2.14 e Galletti 2.28, approvando quindi l'emendamento 2.37 dei relatori.

Alberto FLUVI (PD) dopo aver fatto proprio l'emendamento Di Biagio 2.29 ne illustra il contenuto, sottolineando come sia opportuno procedere, quanto meno, ad una riduzione dell'importo massimo consentito per i corrispettivi equivalenti alla commissione di massimo scoperto.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2.29.

Rolando NANNICINI (PD) dopo averlo sottoscritto, illustra l'emendamento Ceccuzzi 2.18, evidenziando come l'individuazione del corrispettivo onnicomprensivo nella misura massima dello

0,5 per cento per trimestre dell'importo dell'affidamento determina, in ragione anche della capitalizzazione composta degli interessi su base trimestrale l'applicazione di un tasso annuo pari al 2,36 per cento. A suo giudizio, si tratta di un tasso difficilmente sostenibile e, pertanto, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.18, che porterebbe il tasso annuo praticabile ad una misura attorno all'1 per cento. In ogni caso, invita i governi relatori a valutare l'opportunità di prevedere un abbassamento del tasso attualmente previsto dal comma 2 dell'articolo 2, che, a suo giudizio, è frutto di un accordo negoziato con l'Abi in termini eccessivamente favorevoli al sistema bancario.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Pizzolante 2.1, Simonetti 2.8, Froner 2.15, Ceccuzzi 2.18, Galletti 2.27 e Barbato 2.33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.15.

Massimo VANNUCCI (PD) fa proprio l'emendamento Bitonci 2.10 e ne raccomanda l'approvazione. Ricorda che l'articolo 2 e l'articolo 7 non risolvono assolutamente i problemi del sistema bancario e più in generale che il tema del credito bancario doveva essere un punto fondamentale del provvedimento, in quanto le piccole e medie imprese sono in una fase di grossa difficoltà. Rileva a tal proposito che anche a livello internazionale era stata suggerita una moratoria per le banche italiane al fine di non chiedere immediatamente il rientro dei loro prestiti delle imprese, ma che il Governo non ha ritenuto opportuno dare seguito a questo indirizzo.

Rolando NANNICINI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bitonci 2.10 che costituisce un punto di mediazione importante tra le varie soluzioni, portando dei vantaggi per i consumatori per quel che riguarda le commissioni bancarie.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Bitonci 2.10 e Soglia 2.21.

Antonio BORGHESI (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Messina 2.34.

Rolando NANNICINI (PD) intervenendo sull'emendamento Savino 2.36 ricorda che tale emendamento dimostra la parzialità dell'istruttoria condotta dai relatori, dato che il tema affrontato dall'emendamento non ha nulla a che vedere con le commissioni bancarie di cui all'articolo 2. Rileva tuttavia che in linea di principio le questioni affrontate dall'emendamento sono condivisibili anche se non condivide il riferimento al fatto che verranno destinati specificamente al funzionamento del Comitato Nazionale Italiano per il microcredito 1,8 milioni di euro. Rileva pertanto che se il presentatore dell'emendamento è d'accordo a cassare il riferimento al funzionamento del Comitato nazionale italiano per il microcredito, voterà a favore dell'emendamento stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Messina 2.34, Ceccuzzi 2.19 e 2.20, Fluvi 2.22 e Barbato 2.32.

Maurizio BERNARDO (PdL) sottoscrive l'emendamento Savino 2.36.

Massimo VANNUCCI (PD) intervenendo sull'emendamento Savino 2.36 ricorda che tale emendamento dimostra la parzialità dell'istruttoria condotta dai relatori, dato che il tema affrontato dall'emendamento non ha nulla a che vedere con le commissioni bancarie di cui all'articolo 2. Rileva tuttavia che in linea di principio le questioni affrontate dall'emendamento sono condivisibili anche se non condivide il riferimento al fatto che verranno destinati specificamente al

funzionamento del Comitato Nazionale Italiano per il microcredito 1,8 milioni di euro. Rileva pertanto che se il presentatore dell'emendamento è d'accordo a cassare il riferimento al funzionamento del Comitato nazionale italiano per il microcredito, voterà a favore dell'emendamento stesso.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI propone di riformulare l'emendamento, nel senso di aggiungere, dopo le parole: «1,8 milioni di euro da destinare», la seguente: «anche».

Maurizio BERNARDO (PdL) accoglie la richiesta di riformulazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento Savino 2.36 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono quindi il subemendamento Galletti 0.2.39.2 ed approvano l'emendamento 2.39 dei relatori.

Marco CAUSI (PD) illustra l'articolo aggiuntivo Cesare Marini 2.015, rilevando che con tale articolo aggiuntivo si propone la necessità che sulla partita dei sistemi di garanzia per i prestiti alle piccole e medie imprese si faccia un intervento di tipo sistemico. Segnala che i sistemi dei confidi non sono sufficienti; il decreto n. 5 ha autorizzato la connessione al sistema dei confidi per aumentare le garanzie, ma i confidi coprono solo una parte limitata delle imprese. Si deve quindi a suo giudizio creare una sezione speciale per la negoziazione dei prestiti. Rileva infatti che le banche hanno assoluto bisogno di strumenti di garanzia e i confidi non sono sufficienti, nonostante lo Stato e le regioni abbiano rafforzato recentemente il sistema stesso dei confidi.

Le Commissioni respingono invece l'articolo aggiuntivo Cesare Marini 2.015.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra l'articolo aggiuntivo Messina 2.010, rilevando che con tale articolo aggiuntivo si vuole facilitare l'accesso al credito attraverso la creazione di un Fondo temporaneo per le garanzie sui finanziamenti concessi in favore delle banche.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Messina 2.010 e Cesare Marini 2.016.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Borghesi 2.08.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Borghesi 2.08, così come gli articoli aggiuntivi Simonetti 2.04 e Bragantini 2.06 devono ritenersi accantonati.

Alberto FLUVI (PD) intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ceccuzzi 2.013, ricorda che con tale articolo aggiuntivo si interviene sul rapporto famiglie-banche in particolare sui mutui per l'acquisto della prima casa, rimediando ad un intervento fallimentare precedentemente posto in essere dal Governo che riguardava solamente mutui con tasso variabile superiore al 4 per cento: di fatto si trattava in questo caso di un intervento *spot* che peraltro è di difficile attuazione in questo momento, dato che difficilmente si verificano situazioni come quelle descritte allo stato attuale. L'articolo aggiuntivo mira quindi a elevare dal 19 al 23 per cento la detrazione degli interessi: si tratta quindi di un intervento utile e importante per le famiglie.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ceccuzzi 2.013 e 2.014, nonché l'articolo aggiuntivo D'Amico 2.011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Corsaro 2.07 e Del Tenno 2.012 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Commercio 2.01 e 2.02.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede quando si potrà passare all'esame degli emendamenti accantonati.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, assicura che sono in corso i dovuti approfondimenti sugli emendamenti accantonati.

Roberto OCCHIUTO (UdC) chiede di passare all'esame degli articoli 17, 21 e 22.

Antonio BORGHESI (IdV) qualora si intenda passare a tali articoli, chiede una breve sospensione della seduta per consentire al proprio gruppo di effettuare le relative segnalazioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia come il criterio delle segnalazioni non debba pregiudicare chi non ha effettuato segnalazioni.

Gianfranco CONTE (PdL), *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.50, è ripresa alle 21.10.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dell'articolo 17.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce come sia pregiudiziale il ritiro degli emendamenti dei relatori e del Governo sullo scudo fiscale e in materia di pensioni, al fine di proseguire utilmente i lavori delle Commissioni.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra gli emendamenti Di Pietro 17.83, Borghesi 17.90 e Leoluca Orlando 17.87, ricordando come gli stessi siano stati precedentemente segnalati.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 17.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bernardo 17.68, ove riformulato, Corsaro 17.145, Borghesi 17.90, sugli identici emendamenti Orlando 17.87 e Galletti 17.106; Marsilio 17.53; riformula l'emendamento 17.150 dei relatori; Bernardo 17.52, ove riformulato, sugli identici emendamenti Bruno 17.86, Vannucci 17.103 e Ciccanti 17.105, ove riformulati; Traversa 17.42; sugli identici emendamenti Del Tenno 17.69 e Sposetti 17.102; sugli identici emendamenti Bitonci 17.79 e Zorzato 17.55, sull'emendamento Toccafondi 17.54; sull'emendamento Ceroni 17.57; sull'emendamento Bitonci 17.80, ove riformulato, sull'emendamento Ventucci 17.72. Raccomanda l'approvazione delle proposte emendative dei relatori ed esprime parere contrario sulle ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 17.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritira l'emendamento 17.149 del Governo ed esprime parere conforme a quello dei relatori.

Lino DUILIO (PD) invita i relatori ad un supplemento di riflessione che possa condurre all'espressione di un parere favorevole sui propri emendamenti 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14, che recepiscono rilievi del Comitato per la legislazione.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone di accantonare gli emendamenti 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Duilio 17.11, 17.12, 17.13 e 17.14 devono ritenersi accantonati.

Carmelo LO MONTE (Misto-MpA) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso sugli emendamenti Milo 17.110 e Lo Monte 17.95.

Massimo VANNUCCI (PD) auspica che i relatori possano modificare il proprio parere ed esprimere parere favorevole sugli identici emendamenti Pugliese 17.5, Osvaldo Napoli 17.6, Galletti 17.97, Bitonci 17.126 e Vannucci 17.132.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, modifica il precedente parere sugli emendamenti Duilio 17.12 e 17.13, esprimendo sugli stessi parere favorevole.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che l'emendamento Marsilio 17.53 dovrebbe essere riformulato sotto il profilo della copertura finanziaria.

Chiara MORONI, *relatore per la V Commissione*, illustra la nuova formulazione dell'emendamento Bitonci 17.80 proposta dai relatori.

Alberto FLUVI (PD), rileva che la nuova formulazione dell'emendamento 17.80 mette insieme in maniera incongrua le assunzioni per i vigili del fuoco e quelle per l'ISPRA.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva che anche l'ISPRA è coinvolto in attività di soccorso pubblico.

Matteo BRAGANTINI (LNP), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.120.

Massimo POLLEDRI (LNP), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.119 che reca una norma interpretativa in materia di composizione dei consigli di amministrazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ceroni 17.71 è stato ritirato. Avverte inoltre che l'emendamento Ceccuzzi 17.130 deve ritenersi accantonato in quanto di contenuto affine all'emendamento 17.80 su cui i relatori hanno espresso un parere favorevole subordinato ad una riformulazione dello stesso.

Chiara MORONI, *relatore per la V Commissione*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Duilio 17.11

Le Commissioni approvano l'emendamento Duilio 17.11

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Marsilio 17.17 e 17.18 e Marinello 17.25 e Fogliato 17.119 sono stati ritirati.

Pier Paolo BARETTA (PD), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Damiano 17.32, il quale fa comunque salve le assunzioni già autorizzate, nell'ambito dei provvedimenti di contenimento della spesa rilevando che in caso di cambiamento del parere su tale proposta emendativa, è disponibile al ritiro dell'emendamento 17.31, che sottoscrive, il quale risulta soppressivo del medesimo comma.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di approfondire gli aspetti richiamati dal deputato Baretta.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che gli emendamenti Damiano 17.31 e 17.32 devono ritenersi accantonati. Sono stati invece ritirati gli emendamenti Abrignani 17.109, Savino 17.43, Vincenzo Antonio Fontana 17.7, 17.8 e 17.78 e De Angelis 17.146.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bernardo 17.68 (*nuova formulazione*), risultando pertanto assorbiti gli identici emendamenti Di Pietro 17.83 e Del Tenno 17.142.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che è stato ritirato l'emendamento Marsilio 17.19.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Corsaro 17.145, respingono l'emendamento Damiano 17.33 e Delfino 17.108.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva che l'emendamento Ceccuzzi 17.131 deve ritenersi accantonato.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 17.151 volto a recepire una condizione del parere reso dal Comitato per la legislazione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 17.151 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Ventucci 17.67 è stato ritirato.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento Damiano 17.34.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Damiano 17.34 deve ritenersi accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Delfino 17.107.

Massimo VANNUCCI (PD), propone la riformulazione dell'emendamento Borghesi 17.90, prevedendo che la percentuale per le assunzioni del personale non dirigenziale sia innalzata al 50 per cento per tutti i comuni e al 60 per cento per i comuni facenti parti di unioni.

Maino MARCHI (PD) condivide la proposta del collega Vannucci, rilevando che la soglia di 20.000 abitanti individuata per la costituzione delle forme associative risulta troppo elevata.

Lino DUILIO (PD), sottolinea l'importanza della questione e chiede l'accantonamento dell'emendamento Borghesi 17.90.

Pier Paolo BARETTA (PD), fa presente che la sollecitazione di quattro deputati di un gruppo dovrebbe essere presa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che l'emendamento intende unicamente costituire un'ulteriore incentivazione alle unioni dei comuni, attraverso vincoli meno stringenti sulle assunzioni.

Giulio CALVISI (PD), rileva che l'applicazione dell'emendamento risulterebbe inidonea a risolvere i problemi di assunzione di personale in molti comuni del suo territorio.

Andrea ORLANDO (PD) rileva che mantenendo il limite di 20.0000 abitanti rischia di compromettere il processo di ristrutturazione avviata delle forme associative dei comuni, con un effetto paradossale di disincentivazione delle stesse.

Massimo VANNUCCI (PD), rileva che la soglia di 20.0000 abitanti rischia di essere inapplicabile. Quindi propone di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere la percentuale del 50 per cento per tutti i comuni e del 70 per cento per le unioni sopra i 10.000 abitanti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che il rischio della riformulazione prospettata è quello di aumentare il numero di dirigenti dei comuni.

Massimo VANNUCCI (PD), ribadisce l'opportunità della sua riformulazione.

Gianfranco CONTE (PdL), avverte che gli emendamenti Borghesi 17.90, Pugliese 17.5, Osvaldo Napoli 17.6, Galletti 17.97, Bitonci 17.126 e Vannucci 17.132 devono ritenersi accantonati.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono gli emendamenti Damiano 17.38, Delfino 17.98 e 17.101.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Milo 17.110 e Damiano 17.35 devono ritenersi accantonati.

Antonio BORGHESI (IdV), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.93 che consente le assunzioni dei vincitori di un concorso dell'amministrazione della Difesa.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Borghesi 17.93 e Damiano 17.36.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Fallica 17.9 e Baretta 17.128 devono ritenersi accantonati. Avverte altresì che l'emendamento Fallica 17.10 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Margiotta 17.28.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Gioacchino Alfano 17.63 e Fallica 17.111

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Andrea Orlando 17.87 e Galletti 17.106, respingono l'emendamento Damiano 17.27

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bragantini 17.120 deve ritenersi accantonato. Avverte altresì che gli emendamenti Pelino 17.29, Traversa 17.58, Leo 17.70 sono ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Marsilio 17.53 (*Nuova formulazione*), respingono gli emendamenti Calgaro 17.136, Damiano 17.37 e Minniti 17.92.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Franzoso 17.74 e Di Biagio 17.94, mentre l'emendamento Duilio 17.12 deve ritenersi assorbito dall'emendamento 1.64 dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Traversa 17.75 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Barbato 0.17.150.1 e Fontanelli 0.17.150.2, approvano quindi l'emendamento 17.150 (*Nuova formulazione*) dei relatori, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento Duilio 17.13, respingono quindi l'emendamento Coscia 17.41.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fioroni 17.40, Lo Monte 17.95, Germanà 17.20 e Cazzola 17.138 sono da ritenersi accantonati. Avverte inoltre che gli emendamenti Gatti 17.30 e Duilio 17.14 devono ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.64. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Giammanco 17.112, Girlanda 17.96, Lo Presti 17.137 e Zeller 17.22 sono stati ritirati.

Antonio BORGHESI (IdV), raccomanda l'approvazione dell'emendamento Barbato 17.88, che intende rendere la norma coerente con il nuovo titolo V, il quale ha soppresso il sistema di controlli preventivi sugli atti degli enti locali.

Pier Paolo BARETTA (PD), rileva la delicatezza della questione, che peraltro è segnalata da emendamenti di molti gruppi parlamentari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti da Pugliese 17.2 a Soglia 17.134 devono ritenersi accantonati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zeller 17.21 e approvano l'emendamento Bernardo 17.52 (*nuova formulazione*), risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti Pugliese 17.47, Savino 17.141 e Traversa 17.42.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che gli emendamenti Vincenzo Antonio Fontana 17.1 e Pugliese 17.140

Massimo VANNUCCI (PD), rileva che è necessaria una discussione approfondita della nuova formulazione dell'emendamento Bruno 17.86.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Bruno 17.86 (*Nuova formulazione*) e gli emendamenti Vannucci 17.103 e Ciccanti 17.105 devono ritenersi accantonati. Avverte inoltre che sono stati ritirati gli emendamenti Franzoso 17.45, Savino 17.48, Soglia 17.46, Pagano 17.49, Bitonci 17.16 e 17.15, nonché Labocchetta 17.50.

Antonio BORGHESI (IdV), raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.91 che prevede che la ristrutturazione riguardi anche i debiti non sanitari.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma il parere contrario sull'emendamento 17.91.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cambursano 17.91.

Marco CAUSI (PD), con riferimento all'emendamento Baretta 17.135, nel ricordare la risposta alla sua interrogazione sui contratti di finanza derivata, osserva che la stessa si sofferma sul criterio «*mark to market*», sottolinea, con riferimento alla materia trattata dall'emendamento, che in quella occasione il ministero dell'Economia ha evidenziato che alcune regioni sottoposte a piani di rientro possano chiudere con vantaggio alcune operazioni di ristrutturazione del debito. Rileva peraltro che una simile assistenza tecnica potrebbe portare il beneficio alla finanza pubblica.

Michele VENTURA (PD), rileva l'opportunità di una maggiore interlocuzione con i relatori e con il rappresentante del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, come concordato, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta prevista per domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle 22.30.

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

Resoconto di venerdì 17 luglio 2009

Venerdì 17 luglio 2009. - Presidenza del Presidente della V Commissione, Giancarlo GIORGETTI indi del Presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. - Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas ed il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 luglio scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni avevano, da ultimo, respinto l'emendamento Cambursano 17.91 ed avviato l'esame dell'emendamento Baretta 17.135.

Maurizio LEO (PdL) fa presente che nella seduta di ieri il proprio emendamento 17.70 è stato erroneamente considerato ritirato.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce il parere contrario sull'emendamento Baretta 17.135.

Marco CAUSI (PD) chiede ai relatori e i rappresentanti del Governo di voler chiarire le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento Baretta 17.135.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI evidenzia che la proposta emendativa, incidendo sulla disciplina degli strumenti finanziari derivati, interviene in una materia di particolare delicatezza, che richiede attente valutazioni di carattere tecnico. In questo contesto, rileva che la proposta

emendativa introduce modifiche normative che, sul piano dei principi, potrebbero anche considerarsi condivisibili, ma presenta una formulazione estremamente generica, che rischia di non garantire l'effettiva operatività delle disposizioni. Alla luce di queste considerazioni, anche al fine di meglio valutare l'impatto delle modifiche proposte, invita i presentatori a ritirare l'emendamento, eventualmente trasferendone i contenuti in un ordine del giorno, che il Governo potrebbe essere disponibile ad accogliere.

Marco CAUSI (PD) ritiene che la formulazione dell'emendamento Baretta 17.135 non sia suscettibile di determinare problemi in sede applicativa, rilevando come la proposta riprenda sostanzialmente le disposizioni contenute nel comma 32 dell'articolo 17.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la ristrutturazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati finanziari prevista dal comma 32 avviene in un contesto in cui sono previsti incisivi controlli da parte delle amministrazioni centrali.

Marco CAUSI (PD) ricorda che nella risposta all'interrogazione a risposta immediata da lui presentata lo scorso 15 luglio, il Viceministro Vegas aveva evidenziato come per molti enti potesse essere economicamente conveniente ristrutturare le operazioni in essere aventi ad oggetto strumenti derivati.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come l'attuale formulazione del comma 32 dell'articolo 17 del decreto non chiarisca se la ristrutturazione si limiti ai soli debiti di natura sanitaria.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI ribadisce l'opportunità di ritirare l'emendamento Baretta 17.135, evidenziando come la tematica, che merita particolare attenzione, potrà essere oggetto di un più compiuto approfondimento, anche sotto il profilo tecnico, nell'ambito di diversi provvedimenti.

Marco CAUSI (PD) ritira l'emendamento 17.135.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i contenuti degli emendamenti Minardo 17.144 e 17.143 sono ripresi dall'articolo aggiuntivo 4.016 dei relatori e dai subemendamenti ad esso riferiti, e, pertanto, segnala che essi devono essere considerati accantonati.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Del Tenno 17.69 e Sposetti 17.102 (*vedi allegato 1*).

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, precisando il parere precedentemente formulato, esprime parere favorevole sull'emendamento Toccafondi 17.54 a condizione che sia riformulato nel senso di espungere i commi 35-*bis* e 35-*ter*, in quanto essi sono sostanzialmente assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento Bitonci 17.80.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) accoglie la richiesta di riformulazione.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Toccafondi 17.54 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Toccafondi 17.54 (*nuova formulazione*) e l'emendamento Bitonci 17.79 (*nuova formulazione*), risultando pertanto assorbito l'emendamento Zorzato 17.55, respingono l'emendamento Lovelli 17.129 ed approvano l'emendamento Ceroni 17.57.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Cicu 17.147.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Bitonci 17.80 (*nuova formulazione*), risultando, pertanto assorbiti gli emendamenti Ceccuzzi 17.130 e Ceccuzzi 17.131, ed approvano l'emendamento Ventucci 17.72.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Comaroli 17.012 e Cazzola 17.07.

Maurizio LEO (PdL) illustra il proprio emendamento 17.70, evidenziando come la proposta intenda perseguire il contenimento delle spese per il funzionamento delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni attraverso una riduzione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di tali società e dei rispettivi emolumenti.

Renato CAMBURSAO (IdV) rileva che il reale scopo della proposta non è quello del contenimento della spesa pubblica, come dichiarato dal presentatore, quanto piuttosto quello di realizzare uno *spoils system* mascherato nell'ambito delle società partecipate.

Bruno TABACCI (UdC) ritiene assolutamente non condivisibile l'obiettivo dell'emendamento Leo 17.70, che non potrà che aggravare i già rilevanti problemi legati all'applicazione dello *spoils system* nel settore delle società partecipate, palesati dalle recenti vicende della società A2A.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che l'emendamento Leo 17.70 costituisca un classico esempio di come, in molti casi, il Parlamento riesca a peggiorare il contenuto di provvedimenti governativi già ampiamente criticabili. Concordando con le considerazioni critiche dei colleghi Cambursano e Tabacci, rileva come l'emendamento in discussione rappresenti un vero e proprio cavallo di Troia che intende rovesciare la composizione di organi societari per ragioni di esclusivo ordine politico.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che sarebbe opportuno introdurre una precisa distinzione tra le società operanti *in house*, le quali, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, costituiscono in sostanza un'emanazione dell'ente proprietario, e le società partecipate operanti sul mercato.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea come l'emendamento Leo 17.70 fosse stato considerato ritirato nella seduta di ieri e ritiene, pertanto, che non dovrebbe essere posto in votazione.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che l'emendamento Leo 17.70 non distingue tra società affidatarie di servizi *in house* e società operanti sul mercato.

Michele VENTURA (PD) invita il collega Leo a ritirare l'emendamento, osservando come in presenza in una situazione di transizione politica debba essere garantito il rispetto delle comuni regole di avvicendamento degli organi societari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, ritiene opportuno accantonare il tema affrontato dall'emendamento 17.70, invitando i relatori a valutare l'opportunità di presentare una loro proposta emendativa in merito. Avverte, poi, che le Commissioni passeranno ad esaminare gli articoli 21 e 22, invitando i relatori ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative ad essi riferite. Informa quindi che il subemendamento Bernardo 0.22.42.1, in precedenza dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera *b*), deve considerarsi integralmente ammissibile.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 21.16. Esprime parere favorevole sull'emendamento Soglia 21.7, a condizione che sia riformulato nel senso di limitarlo ai soli commi 1-*bis* e 1-*ter* e alla parte consequenziale; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Del Tenno 21.6, Ventucci 21.4 e Berardi 21.8. Chiede invece di accantonare l'emendamento Traversa 21.9 e l'articolo aggiuntivo Germanà 21.04, esprimendo invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamento riferiti all'articolo 21.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 21.16 dei relatori, come riformulato.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Polledri 22.24, a condizione che sia riformulato, nel senso di sostituire le parole: «sono definiti» con le seguenti: «possono essere definiti» e di sostituire le parole: «da destinarsi ad interventi di potenziamento della rete delle strutture residenziali, di realizzazione degli interventi territoriali e degli altri programmi assistenziali», con le seguenti: «da destinarsi a programmi»; esprime parere favorevole sull'emendamento Bocchino 22.36, sull'articolo aggiuntivo Bernardo 22.03 e sul subemendamento Bernardo 0.22.42.1. Chiede di accantonare gli emendamenti Brugger 22.15, Bressa 22.30 e 22.29, nonché Schirru 22.31, nonché l'articolo aggiuntivo 22.013 del Governo. Esprime, invece, parere contrario su tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 22.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 22.42 dei relatori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Brugger 22.15, Bressa 22.30, 22.29, e Schirru 22.31 devono ritenersi accantonati.

Roberto OCCHIUTO (UdC) illustra il proprio emendamento 22.37, il quale prevede che non possano essere nominati commissari per il ripiano dei debiti sanitari coloro che abbiano ricoperto cariche amministrative nel periodo in cui si è verificato il disavanzo. Invita, pertanto, i relatori a rivedere il parere contrario espresso su tale proposta emendativa.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, rileva che l'emendamento 22.37 potrebbe determinare problemi di costituzionalità, in quanto già attualmente il commissariamento delle regioni è oggetto di contestazioni in ordine al rispetto dell'autonomia di tali enti in materia sanitaria. Eliminando di fatto la possibilità di nominare commissari i presidenti delle regioni, la contestazione della costituzionalità della procedura di commissariamento risulterebbe ancora più forte.

Roberto OCCHIUTO (UdC) rileva che la contestazione da parte delle regioni riguarda la procedura in sé del commissariamento e che, comunque, nessuna sentenza della Corte costituzionale impone di nominare commissari i presidenti della regione. In questo quadro, il suo emendamento assume il dato del commissariamento, impedendo il paradosso che vengano nominati commissari presidenti di regione responsabili del dissesto sanitario.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, ritiene che in linea di principio si possa anche convenire con le considerazioni del deputato Occhiuto. Tuttavia, anche l'esperienza del Lazio dimostra l'opportunità di responsabilizzare direttamente gli amministratori regionali.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento Occhiuto 22.37, rilevando che il rischio paventato dal relatore di un'incostituzionalità della disposizione non abbia un reale fondamento.

Antonio BORGHESI (IdV) sottoscrive anch'egli l'emendamento Occhiuto 22.37.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene condivisibile la lettera *a*) dell'emendamento 22.37, che prevede che non vengano nominati commissari i responsabili del dissesto sanitario, mentre non ritiene condivisibile la lettera *b*) che prevede che i commissari siano nominati tra i magistrati della Corte dei conti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala che, mentre la Conferenza Stato-regioni ha richiesto nella riunione di ieri la soppressione dell'articolo 22, il provvedimento insiste in una lesione delle autonomie regionali che si inserisce in un quadro di grave ritardo nella stipulazione del Patto per la salute. Ciò lascia peraltro presagire un'ulteriore riduzione delle risorse da destinare al settore sanitario nell'anno 2010. Rileva, poi, che il comma 2 di fatto sottrae alle Regioni 800 milioni per la sanità in modo incostituzionale. Il fondo peraltro è finanziato con la riduzione della spesa farmaceutica, ponendo così le premesse per la reintroduzione dei *ticket*. Inoltre le risorse rivenienti dalla riduzione della spesa farmaceutica sono anche destinate alla più generale copertura finanziaria del provvedimento come dimostra l'articolo 16, infine l'articolo 22 lede in modo grave l'autonomia delle regioni a statuto speciali e delle province autonome. Sempre con riferimento all'articolo 22, ritiene scandalosa la riformulazione proposta dal relatore della V Commissione dell'emendamento Polledri 22.24 così come dal parere contrario espresso sugli emendamenti Duilio 22.2, 22.3 e 22.4 in materia di cure palliative. Ricorda che su questo tema la Commissione affari sociali, in un clima peraltro reso difficile dall'emotività provocata dal dibattito sul testamento biologico, ha compiuto un lavoro serio, elaborando un testo legislativo, al quale però nell'ultima fase è stato sottratto ogni finanziamento, trasformando così il provvedimento in una «legge manifesto». Analogamente, anche la riformulazione prospettata dal relatore dell'emendamento Polledri 22.24 derubrica quelli che sono definiti come livelli essenziali delle prestazioni, vale a dire le cure palliative e le terapie del dolore, a mere facoltà, in conflitto con il diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione.

Lino DUILIO (PD) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia autorizzata la trasmissione in diretta sul circuito chiuso della seduta, al fine anche di evitare problemi logistici di vario tipo e considerando anche il fatto che si sta discutendo di una vera e propria legge finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Lino DUILIO (PD) richiama innanzitutto l'attenzione sull'uso fatto nella riformulazione dell'emendamento in questione del termine «possono»: rileva in proposito che non è ammissibile usare tale termine, in quanto quando si parla di cure palliative e quindi di livelli essenziali di assistenza, entra in gioco la competenza diretta dello Stato, che deve definire i livelli essenziali in materia. Richiama e sottolinea l'importanza della materia in questione, sicuramente molto più importante del tema del «gratta e vinci», rilevando che è in gioco la salute e la cura di molte persone, che vengono trattate diversamente da regione a regione. Rileva che nei suoi emendamenti relativo alle cure palliative ci si riferisce proprio alla necessità di incrementare le risorse per le cure stesse. Per tale argomento infatti è vero che sono state rese disponibili risorse pari a 100 milioni di euro, ma è necessario incrementare tali risorse attraverso sempre il riferimento alla legge n. 162 del 1996, che definisce anche il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia. Ribadisce quindi che l'obiettivo dell'emendamento è quello di apprestare un minimo di risorse per assicurare a tutti un identico trattamento minimo per qual che riguarda le cure palliative. L'emendamento mira quindi a recuperare tali risorse dal Fondo di cui all'articolo 21, destinando in modo vincolante una parte cospicua degli 800 milioni previsti alla legge sulle cure palliative. Si tratta di una somma cospicua che comunque non incide in modo totale sulla disponibilità degli 800 milioni di euro e contribuisce

peraltro a indirizzare meglio le risorse previste dall'articolo 21 che in realtà sono previste senza finalità molto specifiche.

Bruno TABACCI (UdC), pur comprendendo le perplessità e le argomentazioni svolte dal collega Duilio, ritiene che l'emendamento Occhiuto 22.37 non può contribuire a risolvere in ogni caso il problema del *deficit* sanitario delle regioni. Rileva in particolare che 103 miliardi di euro sono spesi in Italia per la sanità e vengono spesi male. La soluzione a tale problema non può essere, quindi, il commissariamento, ma occorre trovare una soluzione agli equilibri di potere introdotti dalle riforme del 1995-1998 in merito ai rapporti tra consigli regionali e Governatori delle regioni. Rileva, infatti che i consigli regionali a seguito di tale riforma hanno perso ogni tipo di potere di controllo sulla spesa sanitaria, in quanto non posseggono i necessari contrappesi nei confronti dei governatori. A suo avviso, occorrerebbe quindi introdurre una commissione di controllo presieduta da un membro dell'opposizione al fine di controllare i *deficit* sanitari. Manifesta, peraltro, la propria posizione favorevole sulla lettera a) dell'emendamento Occhiuto 22.37, mentre ritiene che sia inutile impiegare la giustizia contabile, dato che la stesa si deve occupare di altre tematiche. Ritiene quindi che questa sia l'unica strada percorribile, in quanto altrimenti il *deficit* sanitario sarà sempre di proporzioni enormi e non potrà essere mai ripianato.

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 22.24, rileva che non ha un particolare interesse per la discussione sui giochi, rilevando che le cure palliative sono un argomento molto importante: nei due anni passati non ci si è mai occupati del tema e indubbiamente occorre fare qualcosa, evitando di portare il dibattito su piani squisitamente ideologici. Riconosce che sicuramente vi è un *deficit* di cure del dolore nel nostro Paese e che sta prendendo sempre più spazio una cultura volta a incentivare la diminuzione del dolore. In tale quadro occorre sicuramente segnalare l'esperienza di alcune regioni che costituiscono delle vere e proprie eccellenze. Ricorda che il dibattito parlamentare ha portato ad una fase avanzata di discussione una proposta di legge e che è stata prevista una posta di bilancio di 100 milioni di euro attraverso l'accordo Stato-regioni da destinare alla terapia del dolore. Occorre però incrementare le somme disponibili per le cure palliative, in quanto 1 milione e mezzo di persone sono interessate all'argomento. Rileva in particolare che non vi può essere discrezionalità in un argomento del genere, in quanto si tratta di un diritto tutelato dalla Costituzione. Rileva altresì che nel proprio emendamento non si indica una cifra esatta, lasciando alla Conferenza Unificata la determinazione di tale cifra, rilevando peraltro che la conferenza Unificata «deve» destinare delle somme e non solamente «può» destinare somme, in quanto si tratta di un diritto essenziale della persona.

Renato CAMBURSANO (IdV), sottoscrivendo l'emendamento Polledri, ne condivide anche gli argomenti e lo spirito, ricordando anche le posizioni espresse in precedenza dai colleghi. Ricorda altresì che la sensibilità a questi problemi non ha colore politico: occorre peraltro stare bene attenti a evitare che il Servizio sanitario nazionale pubblico possa essere smantellato, in quanto i livelli essenziali delle prestazioni devono essere sempre garantiti.

Laura MOLTENI (LNP), sottoscrivendo l'emendamento, ricorda l'importanza di garantire i diritti essenziali della persona, di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, evitando discriminazioni tra persona e persona e sottolineando inoltre l'importanza di far sì che i soldi destinati alle cure palliative siano effettivamente sempre utilizzati.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che le risorse per le cure palliative devono riguardare non solo i medicinali ma anche la rete degli *hospice*. Sottolinea ancora una volta che le cure palliative rientrano nei diritti essenziali della persona così come previsto dalla Costituzione. Sottoscrive quindi gli emendamenti Duilio 22.2, 22.3 e 22.4.

Chiara MORONI (PdL), *relatore per la V Commissione*, chiede di accantonare l'emendamento Occhiuto 22.7.

Lino DUILIO (PD), nel riconoscere la sensibilità della relatrice Moroni, chiede se le cure palliative facciano riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, come del resto risulta evidente dalla legge recentemente approvata in materia, nella quale si fa riferimento ad un vincolo di destinazione non inferiore a 100 milioni di euro per le cure palliative. Se, pertanto, le cure palliative attengono ai livelli essenziali di assistenza, non vi è alcun conflitto di competenza con le regioni. Prima di passare alla votazione dell'articolo 22, chiede le motivazioni del parere favorevole espresso sull'emendamento Polledri 22.24.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone di accantonare l'esame dell'articolo 22 e di passare all'esame dell'articolo 21.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che la materia dell'articolo 22 sia più rilevante e chiede di non procedere al suo accantonamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, avverte che le Commissioni passeranno ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 22 e, quindi, quelle riferite all'articolo 21.

Lino DUILIO (PD), prima di passare alla votazione, sollecita la relatrice Moroni a rispondere alla sua domanda se le cure palliative siano configurabili come livelli essenziali di assistenza.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) osserva che tutto l'impianto del federalismo fiscale parte dal presupposto che le cure palliative siano configurabili come livelli essenziali di assistenza, precisando che l'eventuale approvazione dell'emendamento Polledri 22.24 metterebbe in discussione l'intero impianto del federalismo fiscale.

Anna Margherita MIOTTO (PD), osserva che per coerenza la relatrice dovrebbe esprimere un parere contrario sull'emendamento Polledri 22.24, chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sugli emendamenti Duilio 22.2, 22.3 e 22.4.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea che, se la maggioranza assumerà un comportamento coerente sulla materia in esame, l'opposizione continuerà ad avere un atteggiamento collaborativo nel prosieguo dell'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce la proposta di accantonare l'esame dell'articolo 22 per riprenderlo nella giornata di lunedì 20 luglio, dando ad esso una risposta definitiva frutto di una più approfondita riflessione da parte del relatore e del Governo.

Michele VENTURA (PD), sottolinea che tutti i cittadini della Repubblica devono poter usufruire delle cure palliative, chiede un impegno stringente del relatore e del Governo ad affrontare la materia nella prossima seduta e che essa trovi comunque uno spazio all'interno del maxiemendamento che potrebbe essere eventualmente presentato dal Governo nel corso dell'esame in Assemblea.

I deputati Renato CAMBURSANO (IdV) e Giulio CALVISI (PD) si associano alle considerazioni espresse dal collega Ventura.

Alberto FLUVI (PD), nel condividere i rilievi del deputato Ventura, ricorda che il proprio gruppo ha posto come pregiudiziale l'esame delle materie sullo scudo fiscale e sulle pensioni per procedere alla chiusura dell'esame preliminare del provvedimento d'urgenza entro la giornata di martedì 21 luglio.

Roberto OCCHIUTO (UdC) ritiene che la proposta di accantonamento sia un pretesto per non affrontare nel merito le questioni fondamentali poste dal decreto-legge in esame. Chiede, quindi, che sia posta in votazione almeno la lettera *a*) del proprio emendamento 22.37.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 22.

Massimo VANNUCCI (PD) considera eccessive, con riferimento all'argomento delle cure palliative di cui all'emendamento Duilio 22.4, le preoccupazioni manifestate in seno alla maggioranza relativamente ai profili di copertura finanziaria. Ritiene infatti che non vi siano problemi con riferimento a tale riguardo, visto che l'emendamento Duilio 22.4 ha superato il vaglio di ammissibilità. È pertanto evidente l'esistenza di uno scontro tutto interno alla maggioranza, che deve ancora definire una propria posizione unitaria.

Roberto OCCHIUTO (UdC), preso atto della decisione di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, ritiene che la maggioranza dovrebbe impegnarsi affinché nella giornata di lunedì sia in grado di formulare una propria posizione definitiva in merito agli emendamenti riferiti a tale articolo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

Alberto FLUVI (PD) ritiene che l'accantonamento dell'articolo 22, per evidenti problemi interni alla maggioranza, non corrisponda alle aspettative dell'opposizione, pronta a votare da subito gli emendamenti riferiti a tale articolo. Lamenta inoltre il fatto che la maggioranza non abbia preso ancora in considerazione la richiesta di ritiro delle disposizioni riguardanti il cosiddetto scudo fiscale, trattandosi di mero condono fiscale, e quelle riferite alle pensioni. Tra le altre questioni rimaste *sub iudice* vi sono quelle riferite alle plusvalenze iscritte in bilancio, derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi di cui all'articolo 14 del provvedimento.

Trattandosi di questioni aperte, ritiene difficile procedere oltre nell'esame di altri articoli, anche per evitare di trasformare il dibattito nelle Commissioni in una farsa. Invita pertanto la maggioranza a mettere in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Gianfranco CONTE, *presidente*, formula l'auspicio che gli uffici del Governo rispondano con sollecitudine a tutti gli interrogativi rimasti finora senza risposta. Rammenta inoltre che, per quanto riguarda le questioni aperte su pensioni e scudo fiscale, in più occasioni il Governo è stato sollecitato a fornire il suo orientamento.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova formulazione del loro emendamento 21.16, rivedendo il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Traversa 21.9 limitatamente alla lettera *r*), chiedendo invece di accantonare la parte dell'emendamento relativa alla lettera *q*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Franzoso 21.11.

Alberto FLUVI (PD) chiede la fissazione del termine per la presentazione di subemendamenti alla nuova formulazione dell'emendamento 21.16.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 21.16 dei relatori (*nuova formulazione*) è fissato alle ore 12.45.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 12.05, è ripresa alle 12.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che prima di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, il viceministro Vegas intende fornire alcuni chiarimenti in ordine agli orientamenti dell'Esecutivo sulla questione delle cure palliative.

Il Viceministro Giuseppe VEGAS fa presente che sulla materia delle cure palliative la Commissione affari sociali della Camera ha svolto in questi mesi un approfondito lavoro, che ha portato all'elaborazione di un testo che prevede una adeguata copertura finanziaria, positivamente valutata anche dalla Commissione bilancio. Giudica, pertanto, inopportuno intervenire sulla materia nell'ambito del decreto-legge oggi in esame, ritenendo debba essere preservato il lavoro svolto in ambito parlamentare.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che il Governo, che ora chiede il rispetto delle prerogative del Parlamento con riferimento alla materia delle cure palliative, non ha mostrato altrettanta sensibilità nel presentare l'emendamento che prevede la riforma pensionistica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti all'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori (vedi allegato 2). Invita, pertanto, i relatori a formulare il parere su tali subemendamenti.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che i più recenti interventi normativi in materia di giochi, pur avendo contribuito a determinare l'emersione di un'ampia fascia di gioco illegale, sembrano prevalentemente volti a raccogliere esigenze prospettate dagli operatori economici interessati dalle disposizioni. In particolare, con riferimento all'articolo 21 del decreto-legge, segnala che le disposizioni interessano fundamentalmente un unico operatore economico, dal momento che esse si riferiscono essenzialmente al cosiddetto «gratta e vinci», attualmente gestito da un unico concessionario. A tale proposito, giudica corretta la previsione di una gara per l'aggiudicazione della concessione, osservando, tuttavia, come sarebbe opportuno che la disciplina garantisca che non sia sempre la medesima società ad aggiudicarsi la concessione stessa. In particolare, ritiene che l'attribuzione di un valore prioritario per l'aggiudicazione alla disponibilità di una rete composta da almeno 15 mila punti vendita rischi di ridurre considerevolmente il numero dei possibili aggiudicatari, determinando in sostanza lo svolgimento di una gara chiusa a nuovi competitori. Con riferimento, poi, alla previsione del comma 2 dell'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*), che richiede che il valore medio di restituzione della raccolta in vincite non debba essere superiore al 75 per cento, segnala che la disposizione determina una violazione delle legge fondamentale dei giochi, in base alla quale ai giocatori deve essere restituito quanto meno il 75 per cento delle giocate. Osserva, altresì, che le previsioni dei commi 5 e 7 dispongono proroghe di termini

evidentemente volte ad avvantaggiare gli attuali concessionari e, pertanto, appaiono introdotte a seguito di pressioni dei soggetti interessati. In ogni caso, ribadisce l'esigenza che l'incremento del gettito derivante dall'aggiudicazione delle concessioni debba essere ottenuto attraverso procedure che garantiscano la massima trasparenza e una adeguata apertura del mercato. In questa ottica, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.21.16 (*nuova formulazione*).2, il quale prevede, in particolare, che ai giocatori sia restituito almeno il 75 per cento delle giocate e riduce i requisiti dimensionali della rete dei concessionari, richiedendo che essa sia costituita da almeno 1.000 punti vendita, in luogo del 10 mila esercizi ora richiesti.

Lino DUILIO (PD), richiamando le osservazioni del viceministro Vegas, sottolinea, primo luogo, che esse hanno fornito un quadro assolutamente distorto della portata delle proposte di legge esaminate dalla Commissione Affari sociali e delle loro conseguenze finanziarie, rilevando altresì come sarebbe opportuno, da un punto di vista etico, affrontare il tema delle cure palliative prima di passare all'esame delle proposte di riforma della disciplina delle concessioni in materia di giochi. Associandosi alle considerazioni di carattere tecnico del collega Nannicini con riferimento ai contenuti dell'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*), osserva come il Governo e la maggioranza stiano continuando a rinviare la discussione nel merito delle problematiche poste dalle disposizioni del decreto-legge e dalle proposte emendative ad esse riferite, promettendo di sciogliere nella giornata di lunedì tutte le questioni che non sono finora state affrontate, a partire da quelle relative alla sanatoria delle badanti, alla riforma pensionistica e all'introduzione del cosiddetto scudo fiscale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che il Governo si è impegnato a fornire i chiarimenti richiesti con riferimento alle problematiche segnalate, osservando che entro la giornata di lunedì troveranno adeguata risposta anche i quesiti posti con riferimento al finanziamento delle cure palliative.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI (PdL), pur concordando sull'importanza del tema delle cure palliative e sull'esigenza di garantire adeguate risorse per tali interventi, non ritiene che l'aggiudicazione delle concessioni in materia di giochi rappresenti un tema eticamente indegno e, pertanto, non meritevole di attenzione. A tale riguardo, ricorda che i più recenti interventi governativi nel settore, da un lato, hanno inteso assicurare l'emersione di ampie fasce di illegalità e, dall'altro, hanno consentito di reperire risorse per interventi di particolare rilievo sociale, in quanto le maggiori entrate sono state destinate prioritariamente ai soggetti economicamente più deboli. In questo contesto, rileva che la scelta di assegnare le concessioni attraverso una procedura di gara garantisce la massima trasparenza, in quanto, in alternativa sarebbe stato, comunque, possibile procedere al rinnovo della concessione in essere. Sotto il profilo della redditività dell'operazione, sottolinea come sia essenziale garantire la massima certezza del gettito erariale, evidenziando come, a tal fine, la disponibilità di un numero adeguato di punti vendita e la previsione di requisiti di affidabilità del concessionario rappresentino necessari elementi di garanzia. Alla luce di queste considerazioni, ritiene che l'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori costituisca una sintesi equilibrata delle diverse esigenze, in quanto assicura contestualmente la certezza del gettito, la trasparenza delle procedure e la presenza di una pluralità di operatori nel mercato dei giochi. Per quanto attiene, infine, alla previsione che ai giocatori vengano assegnate come vincite non più del 75 per cento delle risorse raccolte, evidenzia che la previsione è volta a garantire certezza alle entrate per il bilancio dello Stato.

Pier Paolo BARETTA (PD), associandosi alle valutazioni del collega Duilio riferite alle dichiarazioni del Viceministro Vegas, ritiene che non possano sussistere dubbi sul fatto che esista una graduatoria di priorità fra i diversi interventi normativi e che, in questa graduatoria, il finanziamento delle cure palliative non possa non precedere l'aggiudicazione di concessioni in

materia di giochi. Quanto al merito delle considerazioni del Viceministro Vegas, evidenzia che la proposta esaminata dalla Commissione Affari sociali non ha stanziato nuove risorse per il finanziamento della rete di cure palliative e per le terapie del dolore e, pertanto, gli emendamenti presentati in questa sede non solo rispettano il lavoro svolto in ambito parlamentare, ma ne costituiscono sostanzialmente un completamento. In ogni caso, ritiene che il Viceministro Vegas dovrebbe chiarire se, a suo giudizio, debba escludersi la possibilità di prevedere nel presente decreto il finanziamento della rete di cure palliative, ovvero se al riguardo possa ipotizzarsi un diverso orientamento da parte del Governo. Analogamente, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire il proprio orientamento in ordine a talune richieste formulate dall'opposizione nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti al decreto. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo 22.013, in materia di riforma pensionistica, il Governo dovrebbe chiarire se è disposto a sopprimere le disposizioni del comma 2, che prevedono una modifica di carattere generale dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico. Per quanto attiene, inoltre, all'articolo aggiuntivo 13.05 dei relatori, che introduce il cosiddetto scudo fiscale, ferma restando la richiesta di ritiro della proposta emendativa, ritiene che l'Esecutivo dovrebbe chiarire se le aliquote previste siano modificabili. Osserva, altresì che la stampa dà conto di numerose modifiche alle disposizioni dell'articolo 5 in materia di detassazione degli investimenti, sottolineando come, con l'approvazione delle integrazioni anticipate, la misura incentivante sarebbe profondamente diversa da quella attualmente prevista dal decreto. Anche in questo caso, pertanto, il rappresentante del Governo dovrebbe, a suo giudizio, indicare quali siano i margini per possibili un dialogo sui contenuti della misura e sui possibili miglioramenti da introdurre. Infine, anche con riferimento alla materia degli ammortizzatori sociali, chiede di verificare se sussistano margini per ipotizzare un miglioramento delle disposizioni recate dall'articolo 1.

Rolando NANNICINI (PD) ribadisce che fissare, ai fini dell'individuazione dei titolari della concessione dei giochi, del requisito di una percentuale non superiore al 75 per cento del giocato non risulta accettabile, anche in considerazione del fatto che, essendo la tassazione dei giochi fondata sul giocato e non sull'utile di impresa, anche questo si risolve in un favore ai titolari della concessione. Anche il limite di 10 mila punti vendita non risulta credibile. Ribadisce che questi elementi alimentano il sospetto che i relatori stiano lavorando per conto di soggetti terzi.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, ritiene non accettabile l'accusa rivolta dal collega Nannicini ai relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fluvi 21.12.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i subemendamenti Girlanda 0.21.16 (*nuova formulazione*).1 e 0.21.16 (*nuova formulazione*).3 sono stati ritirati dal presentatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Nannicini 0.21.16 (*nuova formulazione*).2, ed approvano l'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Ceroni 21.10, Girlanda 21.14 e Fluvi 21.13.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che il deputato Soglia ha accolto la proposta di riformulazione del proprio emendamento 21.7 avanzata dai relatori. Avverte altresì che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 21.16 (*nuova formulazione*) dei relatori, integralmente sostitutivo dell'articolo 21, tutti gli emendamenti all'articolo 21 non assorbiti dal medesimo emendamento 21.6 si intendono riferiti al nuovo testo dell'articolo.

Le Commissioni, approvano l'emendamento Soglia 21.7 (*nuova formulazione*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'emendamento Germanà 21.15 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento Del Tenno 21.6.

Massimo VANNUCCI (PD) intervenendo sull'emendamento Ventucci 21.4, chiede perché si preveda non l'applicazione della normativa generale in materia di sanzioni, per le violazioni del prelievo erariale unico degli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, bensì l'agevolazione del ravvedimento operoso.

Cosimo VENTUCCI (PdL) rileva che la disposizione risulta giustificata dal fatto che, anteriormente al 2006, a causa della normativa istituita anni prima dal governo D'Alema, le sanzioni erano risultate abnormi.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che in questo modo lo Stato rinuncia a parte delle entrate e si tratta nei fatti di un semicondono, relativo agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007. Esprime pertanto preoccupazione sugli effetti finanziari di minor gettito dell'emendamento 21.4, così come dell'emendamento Traversa 21.9 e Franzoso 21.11, rilevando come le modalità caotiche con le quali si sta svolgendo l'esame non abbiano consentito alle Commissioni di valutare appieno tali aspetti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Ventucci 21.4 e Traversa 21.9, limitatamente alla parte relativa alla lettera *r*), rimanendo invece accantonata la parte relativa alla lettera *q*) dell'emendamento. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Berardi 21.8 e Franzoso 21.11.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI in riferimento alle richieste di chiarimento avanzate da alcuni deputati dei gruppi di opposizione, ribadisce che il Governo intende mantenere il proprio articolo aggiuntivo 22.013 in materia pensionistica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 11 di lunedì 20 luglio prossimo.

La seduta termina alle 13.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 201 di martedì 14 luglio 2009, a pagina 129, prima colonna, dopo la trentunesima riga, sono inserite le seguenti parole:

All'articolo 5, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «effettuate nell'anno 2009», «il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali» e «5 milioni di euro» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «effettuate nel triennio 2009-2011», «il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali» e «15 milioni di euro»;

b) al comma 2, le parole: «nell'anno 2009» e «5 milioni di euro» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «nel triennio 2009-2011» e «15 milioni di euro».

5. 96.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato, Monai, Cimadoro.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 203 di giovedì 16 luglio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 75, sostituire la sedicesima riga e la diciassettesima riga con le seguenti:

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni nei confronti di una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuarsi entro 30 giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza».

0. 22. 42. 1.Bernardo.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera b))

a pagina 90, seconda colonna, alla ventiseiesima riga, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 23», alla trentesima riga le parole «9,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»; dalla trentaseiesima riga le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2009 e a» sono soppresse; alla trentottesima riga le parole: «dall'anno 2010 « sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2009»;

a pagina 91, seconda colonna, trentaquattresima riga, le parole «, o da altra amministrazione» sono sostituite dalle seguenti «di appartenenza, o da altra amministrazione»;

a pagina 93, seconda colonna, ultima riga, dopo la parola «Bitonci» è aggiunta la parola «, Comaroli».

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'ente nazionale aviazione civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli *standard* europei, siano orientati, ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata dell'apporto. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

* **17. 69.** Del Tenno.

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale aviazione civile è autorizzato alla stipulazione di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli *standard* europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento validi per l'intera durata del rapporti. In tali casi il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e potrà graduare le modifiche tariffarie, proponendo il rapporto in essere, per gli anni necessari ed un riequilibrio del Piano economico-finanziario della società di gestione.

* **17. 102.** Sposetti, Orlando.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Al fine di assicurare l'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .

35-ter. Agli oneri derivanti dal comma 35-*quater*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

17. 54.(nuova formulazione) Toccafondi.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4 del citato decreto-legge n. 185 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 566, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, per l'anno 2010, di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973».

17. 79. *(Nuova formulazione)* Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente: «11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma 1, relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei

soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

35-ter. Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

17. 57.Ceroni.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-ter, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

35-ter. Per le finalità di cui al comma 35-bis, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

35-quater. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero, da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

17. 80. (Nuova formulazione) Bitonci.

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:

35-bis. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima le

necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione.

35-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 35-bis non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

17. 72. Ventucci.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione, attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in

costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestirà, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

7. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilita, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso».

21. 16.*(nuova formulazione)*I Relatori.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per garantire l'esito positivo della concreta sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro il 15 settembre 2009 il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione agli attuali concessionari che ne facciano richiesta entro il 20 novembre 2009 e che siano stati autorizzati all'installazione dei videoterminali, con conseguente prosecuzione della stessa senza alcuna soluzione di continuità;

b) l'affidamento della concessione ad ulteriori operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. Anche tali operatori, al pari di quelli di cui alla precedente lettera a), sono autorizzati all'installazione dei videoterminali fino ad un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta già posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale;

c) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera i), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite.

1-ter. All'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) le modalità con cui le autorizzazioni all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4) possono essere cedute tra i soggetti affidatari della concessione e possono essere prestate in garanzia per operazioni connesse al finanziamento della loro acquisizione e delle successive attività di installazione».

Conseguentemente, all'articolo 21, nel comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: e del comma 1-bis.

21. 7.Soglia.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 12 comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente: «6) per le violazioni relative ai versamenti PREU per gli anni 2004-2005-2006-2007 si applica la misura prevista dall'articolo 13 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, n. 1, ed il concessionario provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, anche in presenza di avvisi e/o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 30-bis, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

21. 4.Ventucci.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cura dell'istituzione di cui al presente articolo, ferme le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle agenzie fiscali possono essere rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, diminuendo, in misura equivalente sul piano finanziario, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze transita prioritariamente nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie interessate dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al primo periodo del presente comma, anche mediante procedure selettive.

5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006. Il personale interessato dal transito di cui al comma 5 è destinatario di un apposito programma di qualificazione da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate alla formazione a cura dell'istituzione di cui al presente articolo.».

21. 6.Del Tenno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 12, comma 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, dopo la lettera p), è aggiunta la seguente: q) disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del Bingo di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a 60 giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiante.».

21. 9.Traversa.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di consentire la parità di trattamento tra i soggetti che parteciperanno alle selezioni

previste dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché dal presente articolo qualora il nuovo aggiudicatario sia già concessionario dello specifico gioco, il trasferimento in proprietà ad Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di tutti i beni materiali ed immateriali costituenti la rete distributiva fisica, previsto dalle concessioni in essere, è differito alla scadenza della convenzione di concessione sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione.

21. 8.Berardi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Relativamente al gioco di cui al decreto ministeriale del 31 gennaio 2000, n. 29, è possibile adottare ulteriori formule di gioco derivabili dall'estrazione fino ad un massimo di 100 numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi, e stabilire, per tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale in misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate, la percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura non inferiore al 70 per cento della raccolta di ogni partita ed il compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per cento del valore delle cartelle acquistate.

21. 11.Franzoso.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTO DEI RELATORI 21.16 (NUOVA FORMULAZIONE) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 21.16 (*Nuova formulazione*) dei relatori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: non superiori con le seguenti: non inferiori;

b) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: 10.000 punti vendita con le seguenti: 1.000 punti vendita;

c) sopprimere i commi 5, 6 e 7.

0. 21. 16. 2.(*Nuova formulazione*). Nannicini, Vannucci, Rubinato.

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: esclusiva.

0. 21. 16. 1.(*Nuova formulazione*). Girlanda.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: esclusiva fino a: 31 dicembre 2010, con le seguenti: esclusiva per concessionario qualora costituita da un numero di punti vendita non superiore a 10.000, da attivare entro il 31 dicembre 2010, o non esclusiva per concessionario qualora costituita da un numero di punti vendita superiori a 10.000 unità da attivare entro il 31 dicembre 2010.

0. 21. 16. 3.(*Nuova formulazione*). Girlanda.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

«Art. 21.

(*Rilascio di concessioni in materia di giochi*).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione di cui al comma 1 prevede un raggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

- a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 300 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
- b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
- c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010, fermo restando il divieto, a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario, che le gestirà, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente, ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

7. Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilita, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso».

21. 16. *(nuova formulazione)* I Relatori.

Commissioni Riunite V e VI - Giovedì 16 luglio 2009

TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2009

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E DEL GOVERNO E RELATIVI SUB EMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.64 dei relatori

All'articolo 9, alinea, al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: per la finanza pubblica aggiungere: e per le imprese creditrici.

0. 1. 64. 3.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'articolo 9 dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: al comma 1, lettera a, aggiungere dopo il punto 4 il seguente:

4-bis. Gli importi relativi al canone di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 266/2005, da restituire da parte dei Comuni a seguito della predetta sentenza, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.

0. 1. 64. 1.Abrignani.
(Inammissibile)

All'articolo 9 dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: al comma 1, lettera a), aggiungere dopo il punto 4 il seguente:

4-bis. Gli importi relativi al canone di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 266/2005, da restituire da parte dei Comuni a seguito della predetta sentenza, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.

0. 1. 64. 2.Abrignani.
(Inammissibile)

All'articolo 10, alinea, al comma 1, lettera b), dopo le parole: al fine di incrementare le compensazioni fiscali *aggiungere le altre:* e di incrementare la liquidità delle imprese:

01. Non è richiesto il rilascio di garanzia fidejussoria per le istanze di rimborso, annuali e infrannuali, di crediti IVA di importo non superiore a 100.000 euro.

0. 1. 64. 4.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole da: L'onere *fino a:* 2010 *cui sono sostituite dalle seguenti:* All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, *le parole:* Fondo sociale per l'occupazione e la formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, *e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri *sono inserite le seguenti:* derivanti dall'attuazione del comma 1;

al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, *e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente *fino a:* per l'anno 2009 e 2010, *con le seguenti:* Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;

al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, *e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma *sono sostituite dalle seguenti:* del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente *e le parole:* delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto *sono sostituite dalle seguenti:* delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;

al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma *sono sostituite dalle seguenti:*

un'attività di lavoro autonomo e le parole: una auto o micro impresa *sono sostituite dalle seguenti:*

un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;
al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

al comma 8, primo periodo, le parole: , di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale sono sostituite dalle seguenti: o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo, le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa e le parole: per un numero di mesi massimo pari a 12 sono sostituite dalle seguenti: per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;

al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del sono inserite le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;

al comma 2, le, parole da: all'articolo 2-bis fino a: il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;

al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi e, dopo le parole: la surrogazione del mutuo sono inserite le seguenti: prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto sono sostituite dalle seguenti: del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti sono sostituite

dalle seguenti: medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono sostituite dalle seguenti: straordinari del Governo, e sono aggiunte, infine, le parole: del presente articolo;

al comma 4, le parole: ulteriori oneri sono sostituite dalle seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»;

al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti: , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole: , è disposto quanto segue sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;

alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185; convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;

al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: , il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinnea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;

le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;

le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;

alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: numero 3.1;

alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. sono sostituite dalle seguenti: al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: terzo periodo;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» sono sostituite dalle seguenti: le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74»;

al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 49,;

al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, al secondo periodo, le parole: del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: del medesimo regolamento e le parole: del decreto 31 maggio 1999, n. 164 sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;

al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:

al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, le parole: ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad ogni

altra disposizione di legge e le parole: si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;

al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF *sono sostituite dalle seguenti:* alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria *e le parole:* per l'anno 2010 e seguenti *sono sostituite dalle seguenti:* per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine *sono sostituite dalle seguenti:* Il termine di cui al secondo periodo;

al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione *sono sostituite dalle seguenti:* elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;

al comma 9, le parole: *d'intesa sono sostituite dalle seguenti:* di concerto *e la parola:* integrato è *sostituita dalla seguente:* modificato;

al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, *sono sostituite dalle seguenti:* e all'articolo 3, comma 90,;

al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al *sono sostituite dalle seguenti:* nonché dal personale di cui al;

al comma 13, le parole: ai sensi della normativa *sono sostituite dalle seguenti:* ai sensi della normativa;

al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge *sono sostituite dalle seguenti:* comma 13, del decreto-legge;

al comma 19, le parole: Le graduatorie *sono sostituite dalle seguenti:* L'efficacia delle graduatorie *e le parole:* sono prorogate al *sono sostituite dalle seguenti:* è prorogata fino al;

al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 *sono sostituite dalle seguenti:* 12 febbraio 1993, n. 39, *le parole:* del Collegio del CNIPA *sono sostituite dalle seguenti:* dell'Autorità *e le parole:* del presidente *sono sostituite dalle seguenti:* del presidente;

al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici *sono sostituite dalle seguenti:* del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori *e le parole:* di cui al comma 1 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al medesimo comma 5-bis;

al comma 25, le parole: decreto legislativo *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge *e le parole:* degli schemi di regolamenti *sono sostituite dalle seguenti:* degli schemi dei regolamenti;

al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 *sono sostituite dalle seguenti:* del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;

al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito *sono sostituite dalle seguenti:* sostituito dal seguente;

al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, *inserire le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: «6. *sono sostituite dalle seguenti:* il seguente: « 5-bis. *e le parole:* di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) *sono sostituite dalle seguenti:* di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;

al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) *sono sostituite dalle seguenti:* CNIPA;

al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

al comma 33, le parole: articolo 45, del *sono sostituite dalle seguenti:* articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo *sono sostituite dalle seguenti:* nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche *sono sostituite dalle seguenti:* nell'elenco;

al comma 4, la parola: precedenti *è sostituita dalle seguenti:* da 1 a 3.

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *e le parole:* non industriale o commerciale *sono sostituite dalle seguenti:* non industriale né commerciale;

al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 *sono sostituite dalle seguenti:* legge 24 dicembre 2007, n. 244,;

al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, sono soppresse;

al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti *del sono inserite le seguenti:* testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;

al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 *e le parole:* dal comma 1 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* dal comma 3 del presente articolo;

al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 *sono sostituite dalle seguenti:* terzo comma;

al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 *sono sostituite dalle seguenti:* e successive modificazioni.

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 inserire le seguenti: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,;

al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) *sono sostituite dalle seguenti:* all'INPS;

al comma 4, le parole: della presente legge *sono sostituite dalle seguenti:* della legge di conversione del presente decreto;

al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 *sono sono sostituite dalle seguenti:* convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, *sono;* al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: «6-bis: *sono sostituite dalle seguenti:* 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis.;

al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, *sono sostituite dalle seguenti:* con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,;

al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* milioni di euro;

al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;

al comma 2, la parola: subordinato è sostituita dalla seguente: subordinata e il numero: 5 è sostituito dalla seguente parola: quinto.

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;
al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e dopo le parole: Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono inserite le seguenti: , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa sono sostituite dalle seguenti: della citata Intesa;

al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,;

al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni sono sostituite dalle seguenti: Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la parola: Consigli è sostituita dalla seguente: Consiglio;

al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano sono sostituite dalle seguenti: il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e la parola: precedente è sostituita dalla seguente: medesima;

al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: , comprensivi fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse.

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4;

al comma 3, le parole: entro il, ovunque ricorrono, sono soppresse;

al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono inserite le seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;

al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;

al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono inserite le seguenti: codice della proprietà industriale, di cui al;

al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale sono sostituite dalle seguenti: previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca sono sostituite dalle seguenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:

al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.

1. 64. 1. Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 1.63

Sopprimere la lettera b).

0. 1. 63. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b) capoverso comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: massimo pari a 12, *con le seguenti:* pari a quelli spettanti.

0. 1. 63. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: In caso di cassa integrazione in deroga, *aggiungere le seguenti:* o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2,;

b) sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

1. 63. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento del Governo 1.021

Sostituire la rubrica e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con i seguenti commi:

Art. 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella

recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla Ue, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

- a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

0. 1. 021. 6.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.021, al comma 1, dopo le parole: 30 giugno 2009 le parole da: , almeno tre mesi a: al bisogno familiare, sono sostituite dalle seguenti: lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di cura o di assistenza per sé stesso o componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, da almeno tre mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, o dipendenti di una impresa, sia individuale che societaria, da almeno sei mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione,.

0. 1. 021. 5.Calvisi.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sopprimere dalle parole: adibendoli ad attività *fino alle parole:* bisogno familiare;

al comma 3:
sopprimere la lettera d);
alla lettera f) sopprimere dalle parole: e che, in caso fino alla fine della medesima lettera;
il comma 5 è soppresso;
al comma 6, sopprimere il primo e secondo periodo.
0. 1. 021. 7.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.021, al comma 2, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 100.
0. 1. 021. 4.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.021, dopo il comma 2, apporre il seguente: 2-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le retribuzioni, considerate al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, secondo il contratto collettivo nazionale di riferimento, relative ai lavoratori assunti per attività di assistenza nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 400 milioni di euro.

0. 1. 021. 2.Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.
(Inammissibile)

All'emendamento 1.021, al comma 3, sopprimere la lettera d).
0. 1. 021. 3.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.021, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, della titolarità di pensione di guerra, di indennità di accompagnamento o assegno erogato a sordomuti e ciechi ovvero del possesso di un reddito complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi e tenuto conto anche dei redditi esenti, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto ovvero di un reddito non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
0. 1. 021. 1.Labocchetta, Granata, Proietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal 1° al 30 settembre

2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

- a) all'Istituto nazionale previdenza sociale per il lavoratore italiano o per il cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, mediante apposita modulistica;
- b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

3. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'espatrio;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'attestazione per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;
- e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
- f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
- g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al 7 comma 2.

4. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicata, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica

o del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

7. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

8. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 1 ovvero si proceda all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima.

9. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.

10. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.

11. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

13. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva

previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

15. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

1. 021.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 2.38 dei Relatori

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere 1° novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

0. 2. 38. 2.Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

All'emendamento 2.38 al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: lavorativi.

0. 2. 38. 1.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. 38.I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti: , ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto.

2. 37.I Relatori.

All'emendamento 2.39 al comma 4-bis, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

0. 2. 39. 2.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 2.39 dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:

4-quater. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «devono essere composte esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «, per quanto riguarda i soci ordinari, devono essere composte esclusivamente da».

4-quater. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è soppressa.

0. 2. 39. 1. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

2. 39.I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianti non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dovrà tener conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

3. 46.I Relatori.

Subemendamenti emendamento 4.016 dei Relatori

Al comma 3 dell'articolo 4-bis «Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV» dopo le parole: aeroporti di aggiungere la seguente: Comiso,.

0. 4. 016. 2.Minardo, Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Garofalo, Commercio, Lo Monte, Latteri, Terranova, Lombardo, Marinello, Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli, Lo Presti Pagano, Gibiino, Germanà, Fontana Vincenzo Antonio, Giammanco, Moles, Pugliese, Martino, Granata, Franzoso, Torrisi, Misuraca, Scalia.

Al comma 3 dopo le parole: Verona Villafranca aggiungere la seguente: Comiso.

0. 4. 016. 1.Marinello.

Al comma 3, dopo le parole: Verona Villafranca, inserire le seguenti: nonché per l'aeroporto di Comiso, da introdurre nel contratto di servizio dell'ENAV.

0. 4. 016. 3.Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. L'aeroporto di Comiso viene inserito nel contratto di servizio dell'ENAV.

0. 4. 016. 4. Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata «Ente nazionale per l'assistenza al volo» (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca, per i necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009, e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.
6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis*) del secondo comma», sono soppresse.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

4. 016.I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere assoggettati alle procedure di affitto di cui ai commi successivi del presente articolo. La individuazione determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.
2. I beni ai sensi del comma 1 sono affittati dall'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio procede all'assegnazione dei medesimi beni in favore dei giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano le stesse agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di cui al precedente comma, possono accedere ai benefici di cui al titolo I - capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni e agevolazioni.
5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano titolari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
6. Le regioni e le province autonome possono destinare alle finalità del presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente una relazione al parlamento sull'attuazione della presente legge.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 0. 17.I Relatori.

All'emendamento 9.08 del Relatore sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 12.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'emendamento 9.08 del Relatore sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati dai predetti enti a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che tali enti abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, pur non avendolo rispettato, abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 14 al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 11.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, del sociale e della viabilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1 sostituire le parole: «con l'aliquota del 6 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota del 10 per cento».

0. 9. 08. 13.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

- a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 10 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;
- b) abbiano un territorio di estensione superiore ai 30 chilometri quadrati;
- c) siano riconosciuti sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
- d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

0. 9. 08. 14.Rubinato, Fogliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale» con le seguenti: «per residui passivi in conto capitale»;
- b) al comma 1, dopo le parole: «rendiconto dell'esercizio 2007» aggiungere le seguenti: «e 2008»;
- c) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- d) al comma 2, sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro» con le seguenti: «3 miliardi di euro».

0. 9. 08. 15.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro» con le seguenti: 6,5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 10.Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 12 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 9.Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 12 per cento.

0. 9. 08. 5.Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 10 per cento;

b) al comma 2 sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

0. 9. 08. 4.De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 1 sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 9 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 8.Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 2,8 miliardi di euro.

0. 9. 08. 2.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 2,2 miliardi di euro.

0. 9. 08. 1.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: dell'ammontare con le seguenti: della somma e dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: e dal rendiconto dell'esercizio 2008;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.

0. 9. 08. 17.Rubinato, Fogliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: oltre a quelli

risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro *con le seguenti:* 3 miliardi di euro.

0. 9. 08. 16.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2009, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

0. 9. 08. 3.De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: i pagamenti, *aggiungere le seguenti:* gli enti locali e alle società partecipate dagli enti locali;

b) dopo le parole: di parte corrente *aggiungere le seguenti:* e di parte capitale;

c) dopo le parole: degli enti locali *aggiungere le seguenti:* e delle società partecipate dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento *con le seguenti:* con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 18.Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Al comma 7, dopo le parole: di loro competenza *aggiungere le seguenti:* per edilizia scolastica e per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.

0. 9. 08. 19.Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 9.08 aggiungere, in fine i seguenti commi:

8-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

8-ter. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

8-quater. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008.

8-quinquies. Conservano validità per l'anno 2009 e seguenti i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

8-sexies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal

Ministero dell'interno i seguenti interventi:

- a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. La maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale e socioassistenziale, i cui obiettivi sono resi noti dal singolo ente sul proprio sito internet. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;
- b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. La maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale, i cui obiettivi sono resi noti dal singolo ente sul proprio sito internet. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;
- c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- d) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
- e) a favore dei comuni della provincia del L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera e) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
- f) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti;
- g) a favore di province e comuni sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

8-septies. Per il triennio 2010-2012 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 25 per cento.

0. 9. 08. 20.Bernardo.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.
3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 pubblicato nel supplemento odierno alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:
 - a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
 - b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
 - c) per la parte ulteriormente residua ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario, sono dettate le modalità di attuazione del comma 7.

9. 08.I Relatori.

Subemendamento al n. 11-060

All'articolo 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente numero:

2-bis) L'autorizzazione all'esercizio di attività per gli operatori commerciali non comunitari, operanti su aree pubbliche, è subordinata alla presentazione di attestato di frequenza a corsi per la formazione professionale e tecnica, predisposti dalle regioni, con cadenza triennale.

0. 11. 060. 2.Forcolin, Comaroli, Bragantini.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva - DURC).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis, L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

b) All'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-bis l'articolo 28».

11. 060.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 13. 05 dei relatori

Al comma 1, lettera b) sostituire da: nonché regolarizzate fino alla fine della lettera, con le parole: oppure da paesi dell'unione europea.

Conseguentemente sopprimere le parole: o la regolarizzazione nei commi 2 e 5, e le parole: ovvero la regolarizzazione nel comma 3.

0. 13. 05. 132. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ovvero rimpatriate.

0. 13. 05. 30. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute ininfluenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere.

0. 13. 05. 129. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

ovvero:

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese.

0. 13. 05. 126. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venti per cento.

0. 13. 05. 110. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 111. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventisei per cento.

0. 13. 05. 112. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 113. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventinove per cento.

0. 13. 05. 114. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 115. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 116. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentadue per cento.

0. 13. 05. 117. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 118. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 119. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 120. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quaranta per cento.

0. 13. 05. 121. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 122. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 123. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventidue per cento.

0. 13. 05. 50. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 34. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventisei per cento.

0. 13. 05. 53. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 35. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 97. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 99. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 57. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 37. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 60. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

0. 13. 05. 45. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantatre per cento.

0. 13. 05. 47. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 43. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 62. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 19. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventinove per cento.

0. 13. 05. 68. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 15. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 69. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentadue per cento.

0. 13. 05. 71. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 74. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 76. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 17. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasei per cento.

0. 13. 05. 78. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 80. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentotto per cento.

0. 13. 05. 82. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentanove per cento.

0. 13. 05. 85. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quaranta per cento.

0. 13. 05. 40. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantuno per cento.

0. 13. 05. 87. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantadue per cento.

0. 13. 05. 89. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantatré per cento.

0. 13. 05. 91. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantaquattro per cento.

0. 13. 05. 94. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quaranta cinque per cento.

0. 13. 05. 64. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantasei per cento.

0. 13. 05. 101. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantotto per cento.

0. 13. 05. 103. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti:

quarantanove per cento.

0. 13. 05. 106. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantadue per cento.

0. 13. 05. 107. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantatré per cento.

0. 13. 05. 11. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantaquattro per cento.

0. 13. 05. 109. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 66. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento.

0. 13. 05. 128. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 28. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 22. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 24. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 25. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 21. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasei per cento.

0. 13. 05. 27. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 26. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantanove per cento.

0. 13. 05. 29. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantuno per cento.

0. 13. 05. 31. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 18. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessanta per cento.

0. 13. 05. 20. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessantatre per cento.

0. 13. 05. 33. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantotto per cento.

0. 13. 05. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 5. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessanta per cento.

0. 13. 05. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessantacinque per cento.

0. 13. 05. 13. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e sanzioni.

0. 13. 05. 23. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 3.

0. 13. 05. 70. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 32. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale con le seguenti: Gli intermediari di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate, nonché le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto del quale è stato effettuato il rimpatrio ovvero la regolarizzazione, nonché gli estremi identificativi dei conti di provenienza.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: tenendo conto delle modifiche apportate alle medesime modalità dal presente articolo.

0. 13. 05. 48. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere la parola: ogni.

0. 13. 05. 36. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere la parola: amministrativa.

0. 13. 05. 38. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 39. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o giudiziaria.

0. 13. 05. 41. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 42. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: autonoma.

0. 13. 05. 44. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o addizionale.

0. 13. 05. 46. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, infine, aggiungere il seguente capoverso: salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso.

0. 13. 05. 130. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, infine, aggiungere il seguente capoverso: salvo che costituiscano elemento di prova rilevante in procedimenti giudiziari penali, civili, tributari e amministrativi in corso.

0. 13. 05. 131. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sopprimere.

0. 13. 05. 55. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 54. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 49. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 52. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 58. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 17 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo medesimo.

0. 13. 05. 59. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 17 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2-ter, dell'articolo medesimo.

0. 13. 05. 61. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezioni dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 13. 05. 63. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sostituire le parole: ad eccezioni dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, *con le seguenti:* ad eccezione del reato di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 13. 05. 65. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: n. 74, inserire le seguenti: e limitatamente alle somme rimpatriate ovvero regolarizzate.

0. 13. 05. 124. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, alla fine aggiungere: nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate ovvero regolarizzate.

0. 13. 05. 127. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 77. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 72. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 73. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 75. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 79. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 81. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 13. 05. 83. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 20 gennaio 2010.

0. 13. 05. 88. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 10 febbraio 2010.

0. 13. 05. 90. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 10 aprile 2010.

0. 13. 05. 86. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 10 ottobre 2009 e 20 aprile 2010.

0. 13. 05. 84. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

0. 13. 05. 93. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 35 al 50 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 25 al 30.

0. 13. 05. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 33 al 60 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 13 al 40.

0. 13. 05. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 30 al 70 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 10 al 30.

0. 13. 05. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 24 al 60 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 14 al 40.

0. 13. 05. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 22 al 62 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 12 al 42.

0. 13. 05. 10. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 20 al 100 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 10 al 50.

0. 13. 05. 104. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 18 al 58 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 8 al 28.

0. 13. 05. 16. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 17 al 57 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 17 al 37.

0. 13. 05. 12. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 15 al 45 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 5 al 30.

0. 13. 05. 105. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50, con le seguenti: dal 10 al 70, ed al comma 7, lettera b) sostituire le parole: dal 5 al 25, con le seguenti: dal 10 al 40.

0. 13. 05. 108. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50, con le seguenti: dal 20 al 100.

0. 13. 05. 95. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e con la confisca di beni di corrispondente valore.
0. 13. 05. 92. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25, *con le seguenti:* dal 10 al 50.
0. 13. 05. 96. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 8.
0. 13. 05. 98. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8 sostituire le parole: per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto, *con le seguenti:* per essere destinate ad incrementare le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 13. 05. 100. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8, inserire, in fine, il seguente periodo: Le eventuali maggiori entrate registrate dall'attuazione del presente articolo, una volta assicurato il rispetto delle finalità di cui all'articolo 16, comma 3, può essere destinato al finanziamento di ulteriori misure di sostegno degli investimenti produttivi di cui all'articolo 5 eseguiti da piccole e medie imprese attraverso la fruizione dell'incentivo fiscale nelle forme della compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con gli importi dovuti a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2010.
0. 13. 05. 125. Bitonci, Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI) adottano un protocollo d'intenti in ordine al livello e alle condizioni del credito che le banche coinvolte nelle operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali di cui al presente articolo devono assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie.
0. 13. 05. 133. Comaroli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Forcolin, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:
 - a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;
 - b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Paesi extra UE, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in Paesi dell'Unione europea.
2. L'imposta si applica come segue:
 - a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;
 - b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50» e le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

13. 05. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 14. 6 dei Relatori

All'emendamento 14.6 dei relatori, al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, e sostituire le parole: con l'aliquota dell'6 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di euro 300 milioni;

Al comma 2 sostituire, ovunque ricorrano le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

0. 14. 6. 1. Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Relativamente ai soggetti passivi appartenenti all'Eurosistema, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle competenti autorità europee.

0. 14. 6. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota dell'1 per cento.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

14. 6.I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 14.03 dei Relatori.

All'emendamento 14.03 dei relatori sono apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «di concerto col Ministro dello sviluppo economico»;

al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «di concerto col Ministro dello sviluppo economico».

0. 14. 03. 2.Abrignani.

All'emendamento 14.03 dei relatori, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 03. 1.Bitonci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come

introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al precedente periodo, sono soppresse in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

14. 03.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 15.27 del Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;

b) dopo il comma 8-bis *aggiungere il seguente:*

8-*ter*. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

0. 15. 27. 1.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole da: in deroga *fino alla fine del comma con le seguenti:* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e per quello successivo, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

0. 15. 27. 2.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole da: in deroga *fino alla fine del comma con le seguenti:* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602.

0. 15. 27. 3.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.

0. 15. 27. 4.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 dicembre.

15. 27. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'articolo 5, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 10.

0. 16. 11. 1. Fluvi.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.

16. 11. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 17. 149 del Governo.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «ed, eventualmente, alle spese relative al proprio

apparato organizzativo» sono soppresse.

0. 17. 149. 1. Abrignani.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta la seguente lettera:

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento.

0. 17. 149. 2. Abrignani.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. È esclusa la soppressione degli enti pubblici non economici, ai sensi del comma 1, che non ricevono contributi a carico dello Stato ovvero che sono stati oggetto di disposizioni legislative di riordino intervenute prima della scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 17. 149. 3. Abrignani.

All'articolo 17, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: «ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,». Al comma 4, del medesimo articolo 74, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale ed al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. Al conseguente onere, quantificato in euro 2 milioni si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

17. 149. Il Governo.

All'emendamento 17. 150, premettere le seguenti parole: all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 premettere il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni di cui al comma 10 possono effettuare, nel rispetto dei vincoli finanziari e di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, assunzioni di personale mediante procedure concorsuali».

b) sostituire la lettera *a)* del comma 26 con la seguente:

a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali», dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera *d)*, del comma 1, dell'articolo 70 dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) alla lettera *d)* sostituire le parole: «all'articolo 36» sono sostituite con: «all'articolo 35».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, le parole: Ai commi 1 e 4 sono sostituite dal seguente: Al comma 4.

0. 17. 150. 4. Bernardo.

All'emendamento 17.150 dei relatori, aggiungere in fine il seguente comma:

24-ter. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze sostituire la parola: sentita con la parola: d'intesa.

*** 0. 17. 150. 1.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

All'emendamento 17. 150 dei relatori, aggiungere in fine, il seguente comma:

24-ter. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze sostituire la parola: sentita con la parola: d'intesa.

*** 0. 17. 150. 3.** Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso

che il piano programmatico si intende predisposto con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione.

17. 150.I Relatori.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

*** 0. 19. 66. 1.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

*** 0. 19. 66. 5.** Vannucci, Misiani, De Micheli, Causi.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

*** 0. 19. 66. 6.** Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) ai commi 7 e 8, alinea, sostituire le parole: e successive modificazioni con le seguenti: come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: 8-bis. I commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

19. 66.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 21.16 dei relatori

Al comma 3, lettera c), eliminare la parola: esclusiva.

0. 21. 16. 1. Girlanda.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione

della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario che le gestirà, comunque non oltre il 31 maggio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

21. 16.I Relatori.

All'emendamento 22.42 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 2, dopo le parole «dello stesso» inserire le seguenti: «nonché la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;».

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni nei confronti di una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuarsi entro 30 giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza».

0. 22. 42. 1.Bernardo.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera b))

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009;

2) alla lettera b) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso; inoltre;

b) al comma 4, alinea, dopo le parole: di tutelare aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 120 della Commissione.

22. 42. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 22.013 del Governo.

Sopprimere il comma 1.

0. 22. 013. 6.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: 2010 e 2012 con rispettivamente: 2012 e 2014.

0. 22. 013. 9.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: 2010, 2012 e ogni biennio con rispettivamente: 2011 e 2014 e ogni triennio.

0. 22. 013. 10.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 2010 e 2012 rispettivamente con le seguenti: 2011 e 2013.

0. 22. 013. 8. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 2012 e ogni biennio con rispettivamente: 2013 e ogni triennio.

0. 22. 013. 11. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire, al comma 1, le parole da: nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 2012, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo,

potranno conseguire il trattamento pensionistico al compimento del sessantaduesimo anno di età, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

0. 22. 013. 12. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla fine del comma 1, aggiungere: A decorrere dal 1° gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato e per ogni persona non autosufficiente presente nel nucleo familiare.

0. 22. 013. 14. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla fine del comma 1, aggiungere: A decorrere dal 1° gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato.

0. 22. 013. 13. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, ed il diritto al congedo parentale di cui al successivo articolo 32, le lavoratrici hanno la facoltà di prolungare l'astensione dal lavoro, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per ogni bambino, nei primi suoi cinque anni di vita, optando per l'incremento del requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale età è incrementata di un anno per ogni anno di astensione ulteriore al periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni».

0. 22. 013. 1. Caparini, Fedriga, Polledri, Pagano, Toccafondi, Bragantini.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

0. 22. 013. 7. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'incremento della speranza con le seguenti: per entrambi i generi all'incremento medio della speranza.

0. 22. 013. 3. Poli, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da 3-bis a 3-septies secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

3-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, le parole: «durante i tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto». Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei sei mesi successivi al parto».

3-ter. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) all'alinea, le parole: «eccedere il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «eccedere il limite di sette mesi»;
 - 2) alla lettera a), le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi»;
 - 3) alla lettera b), le parole: «non superiore a sei mesi, elevabile a sette» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque»;
 - 4) alla lettera c), le parole: «non superiore a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sette mesi»;
- b) al comma 2, le parole: «non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due mesi» e le parole: «è elevato a undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a otto mesi».

3-*quater*. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 56-*bis*.

(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

3-*quinquies*. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i

periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.

3-*ter*. La riduzione di orario di cui al comma 3-*bis* è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:

- a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
- b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-*quater*. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.

3-*quinquies*. In entrambi i casi di cui al comma 3-*ter*, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-*ter*, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.

3-*sexies*. In entrambi i casi di cui al comma 3-*ter*, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».

3-*sexies*. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*septies*. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziare ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.

0. 22. 013. 5. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

0. 22. 013. 4. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3 sostituire le parole: Le economie con le seguenti: Tutte le economie, e sopprimere le parole da: a tale fine fino alla fine del comma.

0. 22. 013. 15. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

All'emendamento 22. 013 dei Relatori, dopo le parole: politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla inserire le seguenti: tutela della maternità, alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri nonché alla.

0. 22. 013. 2. Polledri, Caparini, Fedriga, Pagano, Toccafondi, Bragantini.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-*bis*.

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto

all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

22. 013. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 23.116 dei relatori

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*quater*. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è soppresso.

0. 23. 116. 1. Abrignani.

Sopprimere il comma 21-ter.

0. 23. 116. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 23.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. L'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-*ter*. Nei commi 3 e 5 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole, rispettivamente: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» e «limitatamente all'esercizio finanziario 2009» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

23. 116. I Relatori.

Sostituire le parole: provvedimenti adottati con le seguenti: procedimenti avviati.

0. 23. 117. 1. Bitonci, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

23. 117. I Relatori.

ART. 24.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi da 1 a 72;

b) sostituire il comma 76, con il seguente:

«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole: e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

b) al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78».

24. 18. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole da: L'onere fino a: 2010 cui sono sostituite dalle seguenti: All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri sono inserite le seguenti: derivanti dall'attuazione del comma 1;

al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente fino a: per l'anno 2009 e 2010, con le seguenti: Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;

al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;
al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma *sono sostituite dalle seguenti:* del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente *e le parole:* delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto *sono sostituite dalle seguenti:* delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;
al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività di lavoro autonomo *e le parole:* una auto o micro impresa *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;
al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

al comma 8, primo periodo, le parole: , di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale *sono sostituite dalle seguenti:* o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale,

le parole: una attività autonoma *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività di lavoro autonomo, *le parole:* una auto o micro impresa *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa *e le parole:* per un numero di mesi massimo pari a 12 *sono sostituite dalle seguenti:* per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;
al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del *sono inserite le seguenti:* testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;

al comma 2, le parole da: all'articolo 2-bis *fino a:* il seguente periodo *sono sostituite dalle seguenti:* al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;

al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo *sono sostituite dalle seguenti:* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi *e, dopo le parole:* la surrogazione del mutuo *sono inserite le seguenti:* prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto *sono sostituite dalle seguenti:* del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti *sono sostituite dalle seguenti:* medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri *sono sostituite dalle seguenti:* straordinari del Governo, *e sono aggiunte, infine, le parole:* del presente articolo;

al comma 4, le parole: ulteriori oneri *sono sostituite dalle seguenti:* nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 *sono sostituite dalle seguenti:* 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»;

al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti: , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole: , è disposto quanto segue sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;

alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;

al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: , il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;

le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;

le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;

alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: numero 3.1;

alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. sono sostituite dalle seguenti: al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: terzo periodo;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» sono sostituite dalle seguenti: le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74»;

al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 49,;

al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, al secondo periodo, le parole: del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: del medesimo regolamento e le parole: del decreto 31 maggio 1999, n. 164 sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;

al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:

al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, le parole: ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge e le parole: si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;

al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF sono sostituite dalle seguenti: alle

indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e le parole: per l'anno 2010 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine sono sostituite dalle seguenti: Il termine di cui al secondo periodo;

al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;

al comma 9, le parole: d'intesa sono sostituite dalle seguenti: di concerto e la parola: integrato è sostituita dalla seguente: modificato;

al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, sono sostituite dalle seguenti: e all'articolo 3, comma 90,;

al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al sono sostituite dalle seguenti: nonché dal personale di cui al;

al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della normativa;

al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: comma 13, del decreto-legge;

al comma 19, le parole: Le graduatorie sono sostituite dalle seguenti: L'efficacia delle graduatorie e le parole: sono prorogate al sono sostituite dalle seguenti: è prorogata fino al;

al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 sono sostituite dalle seguenti: 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: del Collegio del CNIPA sono sostituite dalle seguenti: dell'Autorità e le parole: del presidente sono sostituite dalle seguenti: del presidente;

al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici sono sostituite dalle seguenti: del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo comma 5-bis;

al comma 25, le parole: decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge e le parole: degli schemi di regolamenti sono sostituite dalle seguenti: degli schemi dei regolamenti;

al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 sono sostituite dalle seguenti: del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;

al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito sono sostituite dalle seguenti: sostituito dal seguente;

al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, inserire le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: «6. sono sostituite dalle seguenti: il seguente: «5-bis. e le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;

al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sono sostituite dalle seguenti: CNIPA;

al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

al comma 33, le parole: articolo 45, del sono sostituite dalle seguenti: articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche *sono sostituite dalle seguenti:* nell'elenco;
al comma 4, la parola: precedenti è *sostituita dalle seguenti:* da 1 a 3.

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *e le parole:* non industriale o commerciale *sono sostituite dalle seguenti:* non industriale né commerciale;

al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 *sono sostituite dalle seguenti:* legge 24 dicembre 2007, n. 244,;

al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, *sono soppresse;*

al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti *del sono inserite le seguenti:* testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;

al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 *e le parole:* dal comma 1 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* dal comma 3 del presente articolo;

al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 *sono sostituite dalle seguenti:* terzo comma;

al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 *sono sostituite dalle seguenti:* e successive modificazioni.

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 *inserire le seguenti:* , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2007,;

al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) *sono sostituite dalle seguenti:* all'INPS;

al comma 4, le parole: della presente legge *sono sostituite dalle seguenti:* della legge di conversione del presente decreto;

al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 *sono sono sostituite dalle seguenti:* convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono;

al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: «6-bis: *sono sostituite dalle seguenti:* 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis.;

al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, *sono sostituite dalle seguenti:* con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992,;

al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi *con le seguenti:* nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* milioni di euro;

al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;

al comma 2, la parola: subordinato è *sostituita dalla seguente:* subordinata *e il numero:* 5 è *sostituito dalla seguente parola:* quinto.

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni *sono sostituite dalle seguenti:* Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;

al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, *e dopo le parole:* Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 *sono inserite le seguenti:* , pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa *sono sostituite dalle seguenti:* della citata Intesa;

al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,;

al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni *sono sostituite dalle seguenti:* Dipartimento

per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri *e la parola:* Consigli *è sostituita dalla seguente:* Consiglio;

al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano *sono sostituite dalle seguenti:* il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) *e la parola:* precedente *è sostituita dalla seguente:* medesima;

al comma 6, le parole da: Conseguentemente *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, *le parole da:* , comprensivi *fino a:* 15 febbraio 1995 *sono soppresse.*

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 *sono sostituite dalle seguenti:* al comma 4;

al comma 3, le parole: entro il, *ovunque ricorrono, sono soppresse;*

al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *sono inserite le seguenti:* codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;

al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 *sono inserite le seguenti:* regolamento di cui al;

al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 *sono inserite le seguenti:* codice della proprietà industriale, di cui al;

al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale *sono sostituite dalle seguenti:* previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca *sono sostituite dalle seguenti:* l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:

al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.

1. 64. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 2. 38 dei Relatori

All'emendamento 2. 38, al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

0. 2. 38. 2. *(Nuova formulazione)* Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari

non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. 38.I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti: , ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto.

2. 37.I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e per favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al suo

funzionamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 36. (Nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

2. 39. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere

per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

17. 11. Duilio.

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni» aggiungere le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» inserire le seguenti: «e preposti al controllo delle frontiere»;

b) dopo il comma 35, aggiungere il seguente: «35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.».

17. 68. (Nuova formulazione) Bernardo.

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

17. 145. Corsaro.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009.»;

b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre

2009.».

17. 151. I Relatori.

Al comma 19, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 30 settembre 2003.

* **17. 87.** Andrea Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 19, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 30 settembre 2003.

* **17. 106.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 23 lettera a), sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2009, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 53. (Nuova formulazione) Marsilio.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

17. 150. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'articolo 17, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente: «1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la Sezione centrale del controllo di legittimità».

30-*ter*. Le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non

definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-*quater*. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità.»;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: «dall'amministrazione», sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione».

30-*quinqües*. All'articolo 10-*bis*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile», sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».
17. 52. (Nuova formulazione) Bernardo.

ALLEGATO 3

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFORMULATI E NON VOTATI ART. 17.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode, secondo quanto stabilito dalle leggi statali, di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni competenti. I bilanci preventivi e i conti consuntivi della Corte dei conti sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

17. 86. (Nuova formulazione) Bruno.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-*bis*. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2010, 15 milioni di euro da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-*bis* del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 comma 566 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato per l'anno 2010 di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-quater. All'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelative adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973.

17. 79. *(Nuova formulazione)* Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-quater, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge e, ove le stesse non fossero capienti, dalla graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

35-ter. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

35-*quater*. Per le finalità di cui al comma 35-*bis*, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

17. 80. (Nuova formulazione) Bitonci, Comaroli.

Commissioni Riunite V e VI - Giovedì 16 luglio 2009
TESTO AGGIORNATO AL 17 LUGLIO 2009

ALLEGATO 1

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E DEL GOVERNO E
RELATIVI SUB
EMENDAMENTI**

Subemendamenti all'emendamento 1.64 dei relatori

All'articolo 9, alinea, al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: per la finanza pubblica *aggiungere:* e per le imprese creditrici.

0. 1. 64. 3.Rubinato, Fogliardi.
(*Inammissibile*)

All'articolo 9 dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: al comma 1, lettera a, aggiungere dopo il punto 4 il seguente:

4-*bis*. Gli importi relativi al canone di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 266/2005, da restituire da parte dei Comuni a seguito della predetta sentenza, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.

0. 1. 64. 1.Abrignani.
(*Inammissibile*)

All'articolo 9 dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: al comma 1, lettera a), aggiungere dopo il punto 4 il seguente:

4-*bis*. Gli importi relativi al canone di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 266/2005, da restituire da parte dei Comuni a seguito della predetta sentenza, non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno.

0. 1. 64. 2.Abrignani.
(*Inammissibile*)

All'articolo 10, alinea, al comma 1, lettera b), dopo le parole: al fine di incrementare le compensazioni fiscali *aggiungere le altre:* e di incrementare la liquidità delle imprese:

01. Non è richiesto il rilascio di garanzia fideiussoria per le istanze di rimborso, annuali e infrannuali, di crediti IVA di importo non superiore a 100.000 euro.

0. 1. 64. 4.Rubinato, Fogliardi.
(Inammissibile)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole da: L'onere fino a: 2010 cui sono sostituite dalle seguenti: All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e la formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri sono inserite le seguenti: derivanti dall'attuazione del comma 1;

al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente fino a: per l'anno 2009 e 2010, con le seguenti: Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;

al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono sostituite dalle seguenti: Fondo sociale per occupazione e formazione, e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma sono sostituite dalle seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente e le parole: delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto sono sostituite dalle seguenti: delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;

al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo e le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;

al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

al comma 8, primo periodo, le parole: , di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale sono sostituite dalle seguenti: o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale, le parole: una attività autonoma sono sostituite dalle seguenti: un'attività di lavoro autonomo, le parole: una auto o micro impresa sono sostituite dalle seguenti: un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa e le parole: per un numero di mesi massimo pari a 12 sono sostituite dalle seguenti: per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;

al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del sono inserite le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;

al comma 2, le, parole da: all'articolo 2-bis fino a: il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;

al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo sono sostituite dalle seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti

periodi e, *dopo le parole*: la surrogazione del mutuo *sono inserite le seguenti*: prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto *sono sostituite dalle seguenti*: del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti *sono sostituite dalle seguenti*: medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri *sono sostituite dalle seguenti*: straordinari del Governo, *e sono aggiunte, infine, le parole*: del presente articolo;

al comma 4, le parole: ulteriori oneri *sono sostituite dalle seguenti*: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 *sono sostituite dalle seguenti*: 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, la parola: TUIR *è sostituita dalle seguenti*: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»;

al comma 2, dopo la parola: TUIR *sono inserite le seguenti*: , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole da: all'articolo 22 *fino a*: n. 269 del 2003 *sono sostituite dalle seguenti*: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, *e le parole*: , *è disposto quanto segue sono soppresse*.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;

alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 *sono sostituite dalle seguenti*: numero 1; *alla lettera a), numero 4, le parole*: comma 4 *sono sostituite dalle seguenti*: numero 3; *alla lettera b), le parole*: per il passato: 1 *sono sostituite dalle seguenti*: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione *sono sostituite dalle seguenti*: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco *fino a*: 2004, n. 311 *sono sostituite dalle seguenti*: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri *sono inserite le seguenti*: per la finanza pubblica;

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo *sono inserite le*

seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, *dopo le parole:* aziende sanitarie è inserita la *segunte:* locali e *le parole:* agli IRCCS sono sostituite dalle *seguenti:* e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle *seguenti:* 29 novembre 2008, n. 185; convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, *al secondo periodo, le parole:* dal comma 1-*quater* del citato articolo 9 sono sostituite dalle *seguenti:* ai sensi del comma 1-*quater* del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;
al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle *seguenti:* entrata in vigore;

al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: , il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue *sono sostituite dalle seguenti:* tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le *seguenti* disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;

le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;

le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;

alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), *sono sostituite dalle seguenti:* numero 3.1;

alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. *sono sostituite dalle seguenti:* al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo *sono sostituite dalle seguenti:* terzo periodo;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: «88» è sostituito dal seguente:

«74» *sono sostituite dalle seguenti:* le parole: «articolo 88» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 74»;

al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente *sono sostituite dalle seguenti:* comma 49,;

al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica *sono sostituite dalle seguenti:* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, *al secondo periodo, le parole:* del medesimo decreto *sono sostituite dalle seguenti:* del medesimo regolamento e *le parole:* del decreto 31 maggio 1999, n. 164 *sono sostituite dalle seguenti:* del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* di cui alla presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 *sono sostituite dalle seguenti:* dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;

al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:

al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, le parole: ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di legge e le parole: si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: degli articoli 23 e seguenti;

al comma 6, dopo le parole: comma 2, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF sono sostituite dalle seguenti: alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e le parole: per l'anno 2010 e seguenti sono sostituite dalle seguenti: per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine sono sostituite dalle seguenti: Il termine di cui al secondo periodo;

al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;

al comma 9, le parole: d'intesa sono sostituite dalle seguenti: di concerto e la parola: integrato è sostituita dalla seguente: modificato;

al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, sono sostituite dalle seguenti: e all'articolo 3, comma 90,;

al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al sono sostituite dalle seguenti: nonché dal personale di cui al;

al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa sono sostituite dalle seguenti: ai sensi della normativa;

al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge sono sostituite dalle seguenti: comma 13, del decreto-legge;

al comma 19, le parole: Le graduatorie sono sostituite dalle seguenti: L'efficacia delle graduatorie e le parole: sono prorogate al sono sostituite dalle seguenti: è prorogata fino al;

al comma 21, le parole: n. 39 del 1993 sono sostituite dalle seguenti: 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: del Collegio del CNIPA sono sostituite dalle seguenti: dell'Autorità e le parole: del presidente sono sostituite dalle seguenti: del presidente;

al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici sono sostituite dalle seguenti: del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e le parole: di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui al medesimo comma 5-

bis;

al comma 25, le parole: decreto legislativo sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge e le parole: degli schemi di regolamenti sono sostituite dalle seguenti: degli schemi dei regolamenti;

al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 sono sostituite dalle seguenti: del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;

al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito sono sostituite dalle seguenti: sostituito dal seguente;

al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, *inserire le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: «6. sono sostituite dalle seguenti: il seguente: « 5-bis. e le parole: di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;

al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sono sostituite dalle seguenti: CNIPA; *al comma 30, capoverso f-bis), le parole:* n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

al comma 33, le parole: articolo 45, del sono sostituite dalle seguenti: articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche sono sostituite dalle seguenti: nell'elenco;

al comma 4, la parola: precedenti è sostituita dalle seguenti: da 1 a 3.

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e le parole: non industriale o commerciale sono sostituite dalle seguenti: non industriale né commerciale;

al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 sono sostituite dalle seguenti: legge 24 dicembre 2007, n. 244,;

al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, sono soppresse;

al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti del sono inserite le seguenti: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;

al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e le parole: dal comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dal comma 3 del presente articolo;

al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 sono sostituite dalle seguenti: terzo comma;

al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 sono sostituite dalle seguenti: e successive modificazioni.

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 inserire le seguenti: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007,;

al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) sono sostituite dalle seguenti: all'INPS;

al comma 4, le parole: della presente legge sono sostituite dalle seguenti: della legge di conversione del presente decreto;

al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono sostituite dalle seguenti: convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono; al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: «6-bis: sono sostituite dalle seguenti: 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis.;

al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, sono sostituite dalle seguenti: con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992,;

al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi con le seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: milioni di euro;

al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;

al comma 2, la parola: subordinato è sostituita dalla seguente: subordinata e il numero: 5 è sostituito dalla seguente parola: quinto.

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni sono sostituite dalle seguenti: decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;

al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001 sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e dopo le parole: Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono inserite le seguenti: , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa sono sostituite dalle seguenti: della citata Intesa;

al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,;

al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni sono sostituite dalle seguenti: Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la parola: Consigli è sostituita dalla seguente: Consiglio;

al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano sono sostituite dalle seguenti: il Piano triennale di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e la parola: precedente è sostituita dalla seguente: medesima;

al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole da: , comprensivi fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse.

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 *sono sostituite dalle seguenti:* al comma 4;

al comma 3, le parole: entro il, *ovunque ricorrono, sono soppresse;*

al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *sono inserite le seguenti:* codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;

al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 *sono inserite le seguenti:* regolamento di cui al;

al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 *sono inserite le seguenti:* codice della proprietà industriale, di cui al; *al comma 15, le parole:* di cui al decreto ministeriale *sono sostituite dalle seguenti:* previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca *sono sostituite dalle seguenti:* l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:

al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.

1. 64. 1. Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 1.63

Sopprimere la lettera b).

0. 1. 63. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b) capoverso comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: massimo pari a 12, *con le seguenti:* pari a quelli spettanti.

0. 1. 63. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo le parole: In caso di cassa integrazione in deroga, *aggiungere le seguenti:* o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2,;

b) sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente, è liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

1. 63. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento del Governo 1.021

Sostituire la rubrica e i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, con i seguenti commi:

Art. 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare).

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze cittadini appartenenti all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari in posizione irregolare comunque presenti sul territorio nazionale, può denunciare, entro la data del 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dell'ufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, all'Inps per il cittadino di paese appartenente alla Ue, mediante apposita modulistica, e allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui ai successivi commi.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'imprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
- b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
- c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
- d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione sono allegati:

- a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nel caso di lavoratore extracomunitario, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «testo unico», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta l'improcedibilità e l'archiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

0. 1. 021. 6.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.021, al comma 1, dopo le parole: 30 giugno 2009 le parole da: , almeno tre mesi a: al bisogno familiare, sono sostituite dalle seguenti: lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno con mansioni di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, di cura o di assistenza per sé stesso o componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, da almeno tre mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, o dipendenti di una impresa, sia individuale che societaria, da almeno sei mesi antecedenti alla data del 30 giugno 2009, che non abbiano mai riportato condanne penali in via definitiva, né siano stati mai oggetto di provvedimenti di espulsione,.

0. 1. 021. 5.Calvisi.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sopprimere dalle parole: adibendoli ad attività fino alle parole: bisogno familiare; al comma 3:

sopprimere la lettera d);

alla lettera f) sopprimere dalle parole: e che, in caso fino alla fine della medesima lettera;

il comma 5 è soppresso;

al comma 6, sopprimere il primo e secondo periodo.

0. 1. 021. 7.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'emendamento 1.021, al comma 2, sostituire la cifra: 50 con la seguente: 100.

0. 1. 021. 4.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.021, dopo il comma 2, apporre il seguente: 2-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili le retribuzioni, considerate al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, secondo il contratto collettivo nazionale di riferimento, relative ai lavoratori assunti per attività di assistenza nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

Conseguentemente all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 400 milioni di euro.

0. 1. 021. 2.Bragantini, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Comaroli, Forcolin.

(Inammissibile)

All'emendamento 1.021, al comma 3, sopprimere la lettera d).

0. 1. 021. 3.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 1.021, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, della titolarità di pensione di guerra, di indennità di accompagnamento o assegno erogato a sordomuti e ciechi ovvero del possesso di un reddito complessivo, risultante dalla dichiarazione dei redditi e tenuto conto anche dei redditi esenti, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto ovvero di un reddito non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

0. 1. 021. 1.Labocetta, Granata, Proietti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie).

1. Il datore di lavoro italiano o cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero il datore di lavoro extracomunitario in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia di cui al presente comma, adibendoli ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

a) all'Istituto nazionale previdenza sociale per il lavoratore italiano o per il cittadino di un Paese appartenente all'Unione europea, mediante apposita modulistica;

b) allo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per il lavoratore extracomunitario, mediante l'apposita dichiarazione di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

3. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *b)*, è presentata, con modalità informatiche, nel termine di cui al medesimo comma e contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno, nel caso di datore di lavoro extracomunitario;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'espatrio;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-*bis*, comma 3, lettera *c)*, del regolamento di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al 7 comma 2.

4. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicata, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 30 novembre 2007 e n. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la

programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

5. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *b*), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ed a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 2. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 deve produrre allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 5 la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 3. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

7. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

8. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 1 ovvero si proceda all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 7 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima.

9. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, salvo i casi previsti al comma 12.

10. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 6, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 7.

11. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

13. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2, sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, determina, altresì, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

14. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

15. Al fine di valutare i requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

16. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartiti tra le regioni i predetti importi, in relazione alla presenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

1. 021.Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 2.38 dei Relatori

Al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere 1° novembre 2009, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

0. 2. 38. 2. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

All'emendamento 2.38 al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: lavorativi.

0. 2. 38. 1. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. 38.I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente aggiungere le seguenti: , ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto.

2. 37.I Relatori.

All'emendamento 2.39 al comma 4-bis, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

0. 2. 39. 2.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

All'emendamento 2.39 dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:

4-*quater*. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «devono essere composte esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «, per quanto riguarda i soci ordinari, devono essere composte esclusivamente da».

4-*quater*. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la lettera a) è soppressa.

0. 2. 39. 1. Marinello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

4-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 118 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi».

2. 39.I Relatori.

ART. 3.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto ministeriale 24 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Per tali impianti non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-*ter*. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dovrà tener conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-*bis* del presente articolo.

3. 46.I Relatori.

Subemendamenti emendamento 4.016 dei Relatori

Al comma 3 dell'articolo 4-bis «Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV» dopo le parole: aeroporti di aggiungere la seguente: Comiso,.

0. 4. 016. 2. Minardo, Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi, Garofalo, Commercio, Lo Monte, Latteri, Terranova, Lombardo, Marinello, Belcastro, Iannaccone, Milo, Sardelli, Lo Presti Pagano, Gibiino, Germanà, Fontana Vincenzo Antonio, Giammanco, Moles, Pugliese, Martino, Granata, Franzoso, Torrisi, Misuraca, Scalia.

Al comma 3 dopo le parole: Verona Villafranca aggiungere la seguente: Comiso.

0. 4. 016. 1. Marinello.

Al comma 3, dopo le parole: Verona Villafranca, inserire le seguenti: nonché per l'aeroporto di Comiso, da introdurre nel contratto di servizio dell'ENAV.

0. 4. 016. 3. Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-*bis*. L'aeroporto di Comiso viene inserito nel contratto di servizio dell'ENAV.

0. 4. 016. 4. Causi, Capodicasa, Berretta, Burtone, Samperi.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV).

1. Per le finalità di cui all'articolo 11-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, per l'anno 2009 è autorizzata la spesa di 12,2 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 12,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come rideterminata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata «Ente nazionale per l'assistenza al volo» (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca, per i necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per

l'anno 2009, e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis*) del secondo comma», sono soppresse.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

4. 016.I Relatori.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i beni liberi di proprietà dello Stato a destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere assoggettati alle procedure di affitto di cui ai commi successivi del presente articolo. La individuazione determina il trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato.

2. I beni ai sensi del comma 1 sono affittati dall'Agenzia del Demanio. L'Agenzia del Demanio procede all'assegnazione dei medesimi beni in favore dei giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli interventi di cui al comma 2 si applicano le stesse agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di cui al precedente comma, possono accedere ai benefici di cui al titolo I - capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 185 e successive modificazioni e agevolazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono procedere all'affitto di beni a destinazione agricola di cui siano titolari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

6. Le regioni e le province autonome possono destinare alle finalità del presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente una relazione al parlamento sull'attuazione della presente legge.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. 0. 17.I Relatori.

All'emendamento 9.08 del Relatore sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 12.Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

All'emendamento 9.08 del Relatore sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati dai predetti enti a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che tali enti abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, pur non avendolo rispettato, abbiano i requisiti previsti dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 14 al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento con le seguenti: con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 11.Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, del sociale e della viabilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008, a condizione che detti enti abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1 sostituire le parole: «con l'aliquota del 6 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota del 10 per cento».

0. 9. 08. 13.Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono esclusi dal patto di stabilità interno degli enti locali per l'anno 2009 i pagamenti effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2008 per finanziare progetti di opere pubbliche relative ai settori della spesa sociale, dell'istruzione e della viabilità, a condizione che i predetti enti:

a) abbiano riscontrato nel periodo 31 dicembre 2003-31 dicembre 2008 un incremento demografico superiore al 10 per cento sulla base dei dati registrati dagli uffici dell'anagrafe;

b) abbiano un territorio di estensione superiore ai 30 chilometri quadrati;

c) siano riconosciuti sottodotati di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

d) abbiano rispettato il patto di stabilità almeno per quattro annualità nel quinquennio 2004-2008.

0. 9. 08. 14.Rubinato, Fogliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale» con le seguenti: «per residui passivi in conto capitale»;

b) al comma 1, dopo le parole: «rendiconto dell'esercizio 2007» aggiungere le seguenti: «e 2008»;

c) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro» con le seguenti: «3 miliardi di euro».
0. 9. 08. 15.Rubinato, Fogliardi.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 15 per cento.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro» con le seguenti: 6,5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 10.Bitonci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 12 per cento;

b) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 9.Baretta, Fluvi, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Duilio, Fogliardi, Gasbarra, Genovese, Graziano, Losacco, Marchi, Marchignoli, Marini, Misiani, Nannicini, Orlando, Pizzetti, Rubinato, Sposetti, Strizzolo, Vannucci, Ventura, Fontanelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 12 per cento.

0. 9. 08. 5.Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 10 per cento;

b) al comma 2 sostituire le parole: 1,5 miliardi con le seguenti: 3 miliardi.

0. 9. 08. 4.De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 1 sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 9 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 5 miliardi di euro.

0. 9. 08. 8.Bitonci.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 2,8 miliardi di euro.

0. 9. 08. 2.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: 2,7 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 2,2 miliardi di euro.

0. 9. 08. 1.Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: dell'ammontare con le seguenti: della somma e dopo le parole: rendiconto dell'esercizio 2007 aggiungere le seguenti: e dal rendiconto dell'esercizio 2008;

b) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) al comma 2, sostituire le parole: 1,5 miliardi di euro con le seguenti: 3 miliardi di euro.

0. 9. 08. 17.Rubinato, Fogliardi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole:* rendiconto dell'esercizio 2007 *aggiungere le seguenti:* oltre a quelli risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008;

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* 1,5 miliardi di euro *con le seguenti:* 3 miliardi di euro.

0. 9. 08. 16.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'anno 2009, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

0. 9. 08. 3.De Micheli, Misiani, Marchi, Fontanelli.

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* i pagamenti, *aggiungere le seguenti:* gli enti locali e alle società partecipate dagli enti locali;

b) *dopo le parole:* di parte corrente *aggiungere le seguenti:* e di parte capitale;

c) *dopo le parole:* degli enti locali *aggiungere le seguenti:* e delle società partecipate dagli enti locali.

Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 1, sostituire le parole: con l'aliquota del 6 per cento *con le seguenti:* con l'aliquota del 10 per cento.

0. 9. 08. 18.Rubinato, Fogliardi.

(Inammissibile)

Al comma 7, dopo le parole: di loro competenza *aggiungere le seguenti:* per edilizia scolastica e per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici.

0. 9. 08. 19.Rubinato, Fogliardi.

All'emendamento 9.08 aggiungere, in fine i seguenti commi:

8-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

8-ter. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

8-quater. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge n. 154 del 2008.

8-quinquies. Conservano validità per l'anno 2009 e seguenti i dati certificati dai singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

8-*sexies*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti dal Ministero dell'interno i seguenti interventi:

- a*) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. La maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale e socioassistenziale, i cui obiettivi sono resi noti dal singolo ente sul proprio sito internet. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;
- b*) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. La maggiore assegnazione è finalizzata ad interventi di natura sociale, i cui obiettivi sono resi noti dal singolo ente sul proprio sito internet. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto;
- c*) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- d*) a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
- e*) a favore dei comuni della provincia del L'Aquila non rientranti nella fattispecie di cui alla lettera *e*) è attribuita una maggiorazione del 20 per cento dei contributi ordinari al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009;
- f*) a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti; *g*) a favore di province e comuni sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.

8-*septies*. Per il triennio 2010-2012 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere, in via d'eccezione, destinati al finanziamento di spese correnti, purché in misura non superiore al 25 per cento.

0. 9. 08. 20.Bernardo.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis. (*Patto di stabilità interno per gli enti locali*).

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 2,7 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008.
2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma della legge 5 agosto 1978, n. 468, a integrazione dei fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni relativi ai residui passivi perenti, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.
3. Il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è prorogato al 30 settembre 2009.
4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».
5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.
6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003 pubblicato nel supplemento odierno alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.
7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:
 - a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
 - b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto a sensi della lettera a), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
 - c) per la parte ulteriormente residua ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario, sono dettate le modalità di attuazione del comma 7.

9. 08.I Relatori.

Subemendamento al n. 11-060

All'articolo 11-bis, aggiungere, in fine, il seguente numero:

2-bis) L'autorizzazione all'esercizio di attività per gli operatori commerciali non comunitari, operanti su aree pubbliche, è subordinata alla presentazione di attestato di frequenza a corsi per la formazione professionale e tecnica, predisposti dalle regioni, con cadenza triennale.

0. 11. 060. 2.Forcolin, Comaroli, Bragantini.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva - DURC).

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis, L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

b) All'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-bis l'articolo 28».

11. 060.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 13. 05 dei relatori

Al comma 1, lettera b) sostituire da: nonché regolarizzate fino alla fine della lettera, con le parole: oppure da paesi dell'unione europea.

Conseguentemente sopprimere le parole: o la regolarizzazione nei commi 2 e 5, e le parole: ovvero la regolarizzazione nel comma 3.

0. 13. 05. 132. Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ovvero rimpatriate.

0. 13. 05. 30. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tutte le operazioni concernenti attività finanziarie e patrimoniali che transitino o permangano in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, sono ritenute ininfluenti nella contabilità e nelle dichiarazioni fiscali dei soggetti che le hanno poste in essere.

0. 13. 05. 129. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'imposta si applica come segue:

a) con una aliquota del 6,5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti;

ovvero:

b) con una aliquota del 5 per cento, comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti:

1) per coloro che con i capitali rimpatriati sottoscrivano e detengano per almeno tre anni una speciale emissione di titoli di stato destinati al potenziamento degli ammortizzatori sociali o di programmi destinati a sostenere il reddito delle famiglie con figli;

2) per coloro che con i capitali rimpatriati provvedono alla ricapitalizzazione delle proprie imprese.

0. 13. 05. 126. Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venti per cento.

0. 13. 05. 110. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 111. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventisei per cento.

0. 13. 05. 112. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 113. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventinove per cento.

0. 13. 05. 114. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 115. Messina, Borghesi, Cambursano, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 116. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentadue per cento.

0. 13. 05. 117. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 118. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 119. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 120. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quaranta per cento.

0. 13. 05. 121. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 122. Barbato, Borghesi, Cambursano, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sette per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 123. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventidue per cento.

0. 13. 05. 50. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 34. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventisei per cento.

0. 13. 05. 53. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 35. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 97. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 99. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 57. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 37. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 60. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantadue per cento.

0. 13. 05. 45. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantatre per cento.

0. 13. 05. 47. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 43. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: sei per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 62. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: venticinque per cento.

0. 13. 05. 19. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: ventinove per cento.

0. 13. 05. 68. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 15. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 69. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentadue per cento.

0. 13. 05. 71. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 74. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentaquattro per cento.

0. 13. 05. 76. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 17. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasei per cento.

0. 13. 05. 78. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 80. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentotto per cento.

0. 13. 05. 82. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentanove per cento.

0. 13. 05. 85. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quaranta per cento.

0. 13. 05. 40. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantuno per cento.

0. 13. 05. 87. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantadue per cento.

0. 13. 05. 89. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantatré per cento.

0. 13. 05. 91. Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantaquattro per cento.

0. 13. 05. 94. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quaranta cinque per cento.

0. 13. 05. 64. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantasei per cento.

0. 13. 05. 101. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: quarantotto per cento.

0. 13. 05. 103. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti:

quarantanove per cento.

0. 13. 05. 106. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantadue per cento.

0. 13. 05. 107. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantatré per cento.

0. 13. 05. 11. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantaquattro per cento.

0. 13. 05. 109. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: cinque per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 66. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: due per cento con le seguenti: cinque per cento.

0. 13. 05. 128. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: ventotto per cento.

0. 13. 05. 28. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trenta per cento.

0. 13. 05. 22. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento, con le seguenti: quattro per cento, e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento, con le seguenti: trentuno per cento.

0. 13. 05. 24. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentatre per cento.

0. 13. 05. 25. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentacinque per cento.

0. 13. 05. 21. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasei per cento.

0. 13. 05. 27. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: trentasette per cento.

0. 13. 05. 26. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantanove per cento.

0. 13. 05. 29. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantuno per cento.

0. 13. 05. 31. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 18. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessanta per cento.

0. 13. 05. 20. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: quattro per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessantatre per cento.

0. 13. 05. 33. Cambursano, Borghesi, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantacinque per cento.

0. 13. 05. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: quarantotto per cento.

0. 13. 05. 7. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: cinquantacinque per cento.

0. 13. 05. 5. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessanta per cento.

0. 13. 05. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: due per cento con le seguenti: tre per cento e al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: sessantacinque per cento.

0. 13. 05. 13. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: e sanzioni.

0. 13. 05. 23. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 3.

0. 13. 05. 70. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 32. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sostituire le parole: e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale con le seguenti: Gli intermediari di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate, nonché le generalità o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto del quale è stato effettuato il rimpatrio ovvero la regolarizzazione, nonché gli estremi identificativi dei conti di provenienza.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, infine, le parole: tenendo conto delle modifiche apportate alle medesime modalità dal presente articolo.

0. 13. 05. 48. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere la parola: ogni.

0. 13. 05. 36. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere la parola: amministrativa.

0. 13. 05. 38. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 39. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o giudiziaria.

0. 13. 05. 41. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: in via autonoma o addizionale.

0. 13. 05. 42. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: autonoma.

0. 13. 05. 44. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, sopprimere le parole: o addizionale.

0. 13. 05. 46. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, infine, aggiungere il seguente capoverso: salvo per i procedimenti giudiziari civili, penali, tributari e amministrativi in corso.

0. 13. 05. 130. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3, infine, aggiungere il seguente capoverso: salvo che costituiscano elemento di prova rilevante in procedimenti giudiziari penali, civili, tributari e amministrativi in corso.

0. 13. 05. 131. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sopprimere.

0. 13. 05. 55. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 54. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 49. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 52. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 56. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articoli 14 e 15 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 58. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 17 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo medesimo.

0. 13. 05. 59. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: articolo 17 *inserire le seguenti:* con l'esclusione di quanto previsto dal comma 2-ter, dell'articolo medesimo.

0. 13. 05. 61. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sopprimere le parole: ad eccezioni dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 13. 05. 63. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, sostituire le parole: ad eccezioni dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, *con le seguenti:* ad eccezione del reato di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

0. 13. 05. 65. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, dopo le parole: n. 74, inserire le seguenti: e limitatamente alle somme rimpatriate ovvero regolarizzate.

0. 13. 05. 124. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 4, alla fine aggiungere: nei limiti del reddito presunto di cui al comma 2 e relativo alle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate ovvero regolarizzate.

0. 13. 05. 127. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 77. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 72. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 73. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 75. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 79. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, dopo le parole: 2002, n. 73 inserire le seguenti: con l'esclusione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 14.

0. 13. 05. 81. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 13. 05. 83. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 20 gennaio 2010.

0. 13. 05. 88. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 10 febbraio 2010.

0. 13. 05. 90. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 20 ottobre 2009 e 10 aprile 2010.

0. 13. 05. 86. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 6, sostituire le parole: 15 settembre 2009 e 15 aprile 2010 rispettivamente con le seguenti: 10 ottobre 2009 e 20 aprile 2010.

0. 13. 05. 84. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

0. 13. 05. 93. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 35 al 50 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 25 al 30.

0. 13. 05. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 33 al 60 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 13 al 40.

0. 13. 05. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 30 al 70 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 10 al 30.

0. 13. 05. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 24 al 60 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 14 al 40.

0. 13. 05. 9. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 22 al 62 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 12 al 42.

0. 13. 05. 10. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 20 al 100 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 10 al 50.

0. 13. 05. 104. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 18 al 58 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 8 al 28.

0. 13. 05. 16. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 17 al 57 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 17 al 37.

0. 13. 05. 12. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50 con le seguenti: dal 15 al 45 ed al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 con le seguenti: dal 5 al 30.

0. 13. 05. 105. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50, con le seguenti: dal 10 al 70, ed al comma 7, lettera b) sostituire le parole: dal 5 al 25, con le seguenti: dal 10 al 40.

0. 13. 05. 108. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: dal 10 al 50, con le seguenti: dal 20 al 100.

0. 13. 05. 95. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: e con la confisca di beni di corrispondente valore.
0. 13. 05. 92. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25, *con le seguenti:* dal 10 al 50.
0. 13. 05. 96. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere il comma 8.
0. 13. 05. 98. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8 sostituire le parole: per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3, del presente decreto, *con le seguenti:* per essere destinate ad incrementare le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
0. 13. 05. 100. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8, inserire, in fine, il seguente periodo: Le eventuali maggiori entrate registrate dall'attuazione del presente articolo, una volta assicurato il rispetto delle finalità di cui all'articolo 16, comma 3, può essere destinato al finanziamento di ulteriori misure di sostegno degli investimenti produttivi di cui all'articolo 5 eseguiti da piccole e medie imprese attraverso la fruizione dell'incentivo fiscale nelle forme della compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con gli importi dovuti a titolo di imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2010.
0. 13. 05. 125. Bitonci, Bernardo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI) adottano un protocollo d'intenti in ordine al livello e alle condizioni del credito che le banche coinvolte nelle operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali di cui al presente articolo devono assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie.
0. 13. 05. 133. Comaroli, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Forcolin, Polledri, D'Amico.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.

1. È istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali:

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Paesi extra UE, nonché regolarizzate, ovvero rimpatriate, perché in essere in Paesi dell'Unione europea.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su di un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione senza possibilità di scomputo di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno comprensiva di interessi e sanzioni e senza diritto allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19, commi 2 e 2-bis e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute almeno al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50» e le parole: «e con la confisca di beni di corrispondente valore» sono soppresse;

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

13. 05. I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 14. 6 dei Relatori

All'emendamento 14.6 dei relatori, al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, e sostituire le parole: con l'aliquota dell'6 per cento, con le seguenti: con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di euro 300 milioni;

Al comma 2 sostituire, ovunque ricorrano le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

0. 14. 6. 1. Gioacchino Alfano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Relativamente ai soggetti passivi appartenenti all'Eurosistema, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione delle competenti autorità europee.

0. 14. 6. 2. Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota dell'1 per cento.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

14. 6.I Relatori.

Subemendamenti all'emendamento 14.03 dei Relatori.

All'emendamento 14.03 dei relatori sono apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «di concerto col Ministro dello sviluppo economico»;

al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Il Governo su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «di concerto col Ministro dello sviluppo economico».

0. 14. 03. 2.Abrignani.

All'emendamento 14.03 dei relatori, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 14. 03. 1.Bitonci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al precedente periodo, sono soppresse in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo.

14. 03.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 15.27 del Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;

b) dopo il comma 8-bis *aggiungere il seguente:*

8-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

0. 15. 27. 1.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole da: in deroga *fino alla fine del comma con le seguenti:* per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e per quello successivo, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente

della repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

0. 15. 27. 2.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole da: in deroga fino alla fine del comma con le seguenti: per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, agli accertamenti basati esclusivamente sulle risultanze degli studi di settori e sui parametri non sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

0. 15. 27. 3.Rubinato, Fogliardi.

Sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 settembre.

0. 15. 27. 4.Rubinato, Fogliardi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per l'anno 2009, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* è fissato al 31 dicembre.

15. 27.I Relatori.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'articolo 5, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 10.

0. 16. 11. 1. Fluvi.

ART. 16.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e 2, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, commi 2 e 7, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015 a 652 milioni di euro per l'anno 2016, e a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20, e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097, 1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal

presente decreto e non utilizzate ai sensi del comma 1.

16. 11. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 17. 149 del Governo.

Dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

9-ter. Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «ed, eventualmente, alle spese relative al proprio apparato organizzativo» sono soppresse.

0. 17. 149. 1. Abrignani.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. Il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta la seguente lettera:

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento.

0. 17. 149. 2. Abrignani.

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

9-ter. All'articolo 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis. È esclusa la soppressione degli enti pubblici non economici, ai sensi del comma 1, che non ricevono contributi a carico dello Stato ovvero che sono stati oggetto di disposizioni legislative di riordino intervenute prima della scadenza del termine per l'adozione dei regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

0. 17. 149. 3. Abrignani.

All'articolo 17, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 74, alinea del comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: «ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,». Al comma 4, del medesimo articolo 74, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In considerazione delle esigenze di compatibilità generali nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti ad una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale ed al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'emanazione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. Al conseguente onere, quantificato in euro 2 milioni si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

17. 149. Il Governo.

All'emendamento 17. 150, premettere le seguenti parole: all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 13 premettere il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dai commi 10, 11 e 12, a decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni di cui al comma 10 possono effettuare, nel rispetto dei vincoli finanziari e di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, assunzioni di personale mediante procedure concorsuali».

b) sostituire la lettera a) del comma 26 con la seguente:

a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti di

formazione e lavoro, per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali», dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

c) alla lettera d) sostituire le parole: «all'articolo 36» sono sostituite con: «all'articolo 35».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 3, le parole: Ai commi 1 e 4 sono sostituite dal seguente: Al comma 4.

0. 17. 150. 4. Bernardo.

All'emendamento 17.150 dei relatori, aggiungere in fine il seguente comma:

24-ter. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *sostituire la parola:* sentita *con la parola:* d'intesa.

* **0. 17. 150. 1.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

All'emendamento 17. 150 dei relatori, aggiungere in fine, il seguente comma:

24-ter. Al comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 *dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle finanze *sostituire la parola:* sentita *con la parola:* d'intesa.

* **0. 17. 150. 3.** Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-bis. Il comma 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende predisposto con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione.

17. 150.I Relatori.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

* **0. 19. 66. 1.** Barbato, Cambursano, Borghesi, Messina.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) Al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

* **0. 19. 66. 5.** Vannucci, Misiani, De Micheli, Causi.

All'emendamento 19.66 dei relatori, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2 lettere a) e b) sono soppresse.

* **0. 19. 66. 6.** Fontanelli, Causi, Misiani, De Micheli, Marchi, Vannucci.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) ai commi 7 e 8, *alineea, sostituire le parole:* e successive modificazioni *con le seguenti:* come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

c) *dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:* 8-bis. I commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009.

19. 66.I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 21.16 dei relatori

Al comma 3, lettera c), eliminare la parola: esclusiva.
0. 21. 16. 1. Girlanda.

ART. 21.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Art. 21.

(Rilascio di concessioni in materia di giochi).

1. Per garantire la tutela di preminenti interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, qualora attribuite a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, la gestione di queste attività è sempre affidata in concessione attribuita, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie e nazionali, di norma ad una pluralità di soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, per assicurare altresì la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa anche alla raccolta a distanza delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

2. La concessione prevede un aggio, comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

3. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro nell'anno 2009 e a 100 milioni di euro nell'anno 2010, indipendentemente dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità ed imitabilità dei biglietti nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

c) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore a 10.000 punti vendita, da attivare entro il 31 dicembre 2010.

4. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di 9 anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di 5 e 4 anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il 1° semestre del 5° anno di concessione.

5. Per garantire il mantenimento dell'utile erariale, le lotterie ad estrazione istantanea indette in costanza della vigente concessione, continuano ad essere distribuite dalla rete esclusiva dell'attuale concessionario che le gestirà, comunque non oltre il 31 maggio 2012, secondo le regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato aggiudicatario anche della nuova concessione.

6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita resta in ogni caso riservata al Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi

provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica.

21. 16.I Relatori.

All'emendamento 22.42 dei relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al punto 2, dopo le parole «dello stesso» inserire le seguenti: «nonché la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;».

b) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) aggiungere infine il seguente comma:

«7-bis. le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni nei confronti di una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto-legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuarsi entro 30 giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza».

0. 22. 42. 1.Bernardo.

(Inammissibile, limitatamente alla lettera b))

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009;

2) alla lettera b) sostituire le parole: entro il 15 settembre 2009 con le seguenti: entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso; inoltre;

b) al comma 4, alinea, dopo le parole: di tutelare aggiungere le seguenti: , ai sensi dell'articolo 120 della Commissione.

22. 42. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 22.013 del Governo.

Sopprimere il comma 1.

0. 22. 013. 6.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: 2010 e 2012 con rispettivamente: 2012 e 2014.

0. 22. 013. 9.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1 sostituire le parole: 2010, 2012 e ogni biennio con rispettivamente: 2011 e 2014 e ogni triennio.

0. 22. 013. 10.Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 2010 e 2012 rispettivamente con le seguenti: 2011 e 2013.

0. 22. 013. 8. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sostituire le parole: 2012 e ogni biennio con rispettivamente: 2013 e ogni triennio.

0. 22. 013. 11. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire, al comma 1, le parole da: nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni *con le seguenti:* A decorrere dal 1° gennaio 2012, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, potranno conseguire il trattamento pensionistico al compimento del sessantaduesimo anno di età, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

0. 22. 013. 12. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla fine del comma 1, aggiungere: A decorrere dal 1° gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato e per ogni persona non autosufficiente presente nel nucleo familiare.

0. 22. 013. 14. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Alla fine del comma 1, aggiungere: A decorrere dal 1° gennaio 2010, i requisiti anagrafici delle lavoratrici di cui al presente comma sono diminuiti di due anni per ogni figlio naturale od adottato.

0. 22. 013. 13. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 marzo 2001, n. 151, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, ed il diritto al congedo parentale di cui al successivo articolo 32, le lavoratrici hanno la facoltà di prolungare l'astensione dal lavoro, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per ogni bambino, nei primi suoi cinque anni di vita, optando per l'incremento del requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale età è incrementata di un anno per ogni anno di astensione ulteriore al periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni».

0. 22. 013. 1. Caparini, Fedriga, Polledri, Pagano, Toccafondi, Bragantini.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 2.

0. 22. 013. 7. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'incremento della speranza *con le seguenti:* per entrambi i generi all'incremento medio della speranza.

0. 22. 013. 3. Poli, Delfino, Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per il sostegno della maternità istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali finalizzato al finanziamento delle misure di cui ai commi da 3-bis a 3-septies secondo una ripartizione definita con decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

3-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, le parole: «durante i

tre mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i cinque mesi dopo il parto». Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei sei mesi successivi al parto».

3-ter. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) all'alinea, le parole: «eccedere il limite di dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «eccedere il limite di sette mesi»;
 - 2) alla lettera a), le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi»;
 - 3) alla lettera b), le parole: «non superiore a sei mesi, elevabile a sette» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quattro mesi, elevabile a cinque»;
 - 4) alla lettera c), le parole: «non superiore a dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sette mesi»;
- b) al comma 2, le parole: «non inferiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due mesi» e le parole: «è elevato a undici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è elevato a otto mesi».

3-quater. Al capo IX del testo unico, dopo l'articolo 56, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).

1. Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

3-quinquies. All'articolo 60 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che riprendono l'attività lavorativa dopo i periodi di congedo obbligatorio o facoltativo hanno diritto a un reinserimento graduale mediante l'applicazione di un orario di lavoro a tempo parziale.

3-ter. La riduzione di orario di cui al comma 3-bis è applicata su richiesta della lavoratrice o del lavoratore e può essere modulata in:

- a) 30 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore;
- b) 20 ore lavorative settimanali. In tale caso il datore di lavoro ha la facoltà di accettare o di rifiutare la richiesta della lavoratrice o del lavoratore.

3-quater. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro può essere esercitato per un periodo di dodici mesi, se la lavoratrice o il lavoratore ha utilizzato sia il congedo obbligatorio sia il congedo facoltativo, oppure per un periodo di diciotto mesi, se la lavoratrice ha fatto ricorso esclusivamente al congedo obbligatorio.

3-quinquies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, è posto a carico all'INPS l'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno limitatamente a dieci ore lavorative settimanali. In caso di richiesta di riduzione dell'orario di lavoro ai sensi della lettera b) del comma 3-ter, l'onere della contribuzione relativa alle ore lavorative eccedenti le dieci ore lavorative settimanali è posto a carico del datore di lavoro.

3-sexies. In entrambi i casi di cui al comma 3-ter, le aliquote contributive previdenziali e

assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice o del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».

3-sexies. Qualora il datore di lavoro provveda autonomamente alla realizzazione di uno specifico servizio di asilo nido aziendale, le relative spese di gestione o di partecipazione alla gestione sono deducibili fino a 3.000 euro annui per ciascun bambino ospitato nella struttura. Qualora il bambino sia ospitato nella struttura per una frazione d'anno, la quota deducibile è stabilita in misura proporzionale al periodo di permanenza effettiva, secondo i parametri stabiliti dal decreto di cui al successivo periodo del presente comma. Le modalità per usufruire dei benefici fiscali previsti dal presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-septies. Nell'ambito del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui al comma 1259 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a valere sulle risorse stanziare ai sensi del comma 3 del presente articolo, ogni regione prevede gli opportuni incentivi affinché gli asili nido situati nel rispettivo territorio garantiscano un servizio che, per quantità di posti e per orario, consenta alle madri di svolgere un'attività lavorativa a tempo pieno nei primi cinque anni di vita del bambino.

0. 22. 013. 5. Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tutte le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di almeno 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di almeno 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

0. 22. 013. 4. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 3 sostituire le parole: Le economie con le seguenti: Tutte le economie, e sopprimere le parole da: a tale fine fino alla fine del comma.

0. 22. 013. 15. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano, Messina, Barbato.

All'emendamento 22. 013 dei Relatori, dopo le parole: politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla inserire le seguenti: tutela della maternità, alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici madri nonché alla.

0. 22. 013. 2. Polledri, Caparini, Fedriga, Pagano, Toccafondi, Bragantini.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici

ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto fondo è incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

22. 013. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 23.116 dei relatori

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-*quater*. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è soppresso.

0. 23. 116. 1. Abrignani.

Sopprimere il comma 21-ter.

0. 23. 116. 2. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

ART. 23.

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

21-*bis*. L'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica anche alla legge finanziaria per l'anno 2010.

21-*ter*. Nei commi 3 e 5 dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole, rispettivamente: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario» e «limitatamente all'esercizio finanziario 2009» sono sostituite dalle

seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010».

23. 116. I Relatori.

Sostituire le parole: provvedimenti adottati *con le seguenti:* procedimenti avviati.

0. 23. 117. 1. Bitonci, Alessandri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

21-bis. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I termini di cui al presente comma si applicano ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4».

23. 117. I Relatori.

ART. 24.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi da 1 a 72;

b) sostituire il comma 76, con il seguente:

«76. Ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 510 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) *al titolo del decreto-legge, sopprimere le parole:* e della partecipazione italiana a missioni internazionali;

b) *al disegno di legge di conversione, all'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78».

24. 18. I Relatori.

ALLEGATO 2

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, le parole da: L'onere *fino a:* 2010 *cui sono sostituite dalle seguenti:* All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, *le parole:* Fondo sociale per l'occupazione e la formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, *e sono aggiunte, infine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 4, dopo le parole: monitoraggio degli oneri *sono inserite le seguenti:* derivanti

dall'attuazione del comma 1;

al comma 5, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: L'onere della presente *fino a:* per l'anno 2009 e 2010, *con le seguenti:* Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse;

al comma 6, secondo periodo, le parole: Fondo sociale per l'occupazione e formazione *sono sostituite dalle seguenti:* Fondo sociale per occupazione e formazione, *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009;

al comma 6, quarto periodo, le parole: di cui al presente comma *sono sostituite dalle seguenti:* del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente *e le parole:* delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto *sono sostituite dalle seguenti:* delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto;

al comma 7, primo periodo, le parole: una attività autonoma *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività di lavoro autonomo *e le parole:* una auto o micro impresa *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa;

al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, è aggiunto, infine, il seguente comma:

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

al comma 8, primo periodo, le parole: , di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale *sono sostituite dalle seguenti:* o di procedura concorsuale, e comunque al lavoratore sospeso dichiarato in esubero strutturale, *le parole:* una attività autonoma *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività di lavoro autonomo, *le parole:* una auto o micro impresa *sono sostituite dalle seguenti:* un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa *e le parole:* per un numero di mesi massimo pari a 12 *sono sostituite dalle seguenti:* per al massimo dodici mesi.

Conseguentemente, all'articolo 2:

al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: di cui al presente comma;

al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 120, comma 1, del *sono inserite le seguenti:* testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al;

al comma 2, le parole da: all'articolo 2-bis *fino a:* il seguente periodo *sono sostituite dalle seguenti:* al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi;

al comma 3, le parole: aggiungere, in fine, il seguente periodo *sono sostituite dalle seguenti:* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi *e, dopo le parole:* la surrogazione del mutuo *sono inserite le seguenti:* prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007.

All'articolo 3:

al comma 3, lettera a), le parole: del prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto *sono sostituite dalle seguenti:* del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

al comma 4, le parole: provvedimenti di cui ai commi precedenti *sono sostituite dalle seguenti:* medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3.

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: della Presidenza del Consiglio dei Ministri *sono sostituite dalle seguenti:*

straordinari del Governo, e sono aggiunte, infine, le parole: del presente articolo;
al comma 4, le parole: ulteriori oneri sono sostituite dalle seguenti: nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: del 16 novembre 2007 sono sostituite dalle seguenti: 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

All'articolo 7:

al comma 1, alinea, la parola: TUIR è sostituita dalle seguenti: testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»;;

al comma 2, dopo la parola: TUIR sono inserite le seguenti: , introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo,.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole da: all'articolo 22 fino a: n. 269 del 2003 sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,.

All'articolo 9:

al comma 1, alinea, sono premesse le parole: Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, e le parole: , è disposto quanto segue sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie;

alla lettera a), numero 2, le parole: punto 1 sono sostituite dalle seguenti: numero 1; alla lettera a), numero 4, le parole: comma 4 sono sostituite dalle seguenti: numero 3; alla lettera b), le parole: per il passato: 1 sono sostituite dalle seguenti: in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto,;

al comma 1, lettera a), numero 1, le parole: elenco ISTAT pubblicato in applicazione sono sostituite dalle seguenti: elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 3, le parole da: di cui all'elenco fino a: 2004, n. 311 sono sostituite dalle seguenti: incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 1, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri sono inserite le seguenti: per la finanza pubblica;

al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole: la violazione dell'obbligo sono inserite le seguenti: di accertamento di cui alla presente lettera, dopo le parole: aziende sanitarie è inserita la seguente: locali e le parole: agli IRCCS sono sostituite dalle seguenti: e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

al comma 1, lettera a), numero 3, al primo periodo, le parole: n. 185 del 2008 sono sostituite dalle seguenti: 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, al secondo periodo, le parole: dal comma 1-quater del citato articolo 9 sono sostituite dalle seguenti: ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008;

al comma 1, lettera b), numero 1, la parola: pubblicazione è sostituita dalle seguenti: entrata in vigore;

al comma 1, lettera b), punto 1, sostituire le parole da: i predetti crediti fino alla fine del comma, con le seguenti: I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse rese disponibili dalla

legge di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativa all'anno finanziario 2009.

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: , il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue sono sostituite dalle seguenti: tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso sono introdotte le seguenti disposizioni.

Conseguentemente, al comma 1:

alla lettera a), l'alinea è sostituito dal seguente: al fine di contrastare gli abusi;

le lettere a), b), c) e d) del numero 2 sono rinumerate come numeri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4;

le lettere a) e b) del numero 3 sono rinumerate come numeri 3.1 e 3.2;

alla lettera a), numero 4, le parole: precedente n. 3, lettera a), sono sostituite dalle seguenti: numero 3.1;

alla lettera b), le parole: incremento delle compensazioni fiscali: 1. sono sostituite dalle seguenti: al fine di incrementare le compensazioni fiscali,;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera b), le parole: ultimo periodo sono sostituite dalle seguenti: terzo periodo;

al comma 1, lettera a), numero 2, lettera c), le parole: il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» sono sostituite dalle seguenti: le parole: «articolo 88» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 74»;

al comma 1, lettera a), numero 6, le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 49,;

al comma 1, lettera a), numero 7, al primo e al secondo periodo, le parole: del decreto del Presidente della Repubblica sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica e, al secondo periodo, le parole: del medesimo decreto sono sostituite dalle seguenti: del medesimo regolamento e le parole: del decreto 31 maggio 1999, n. 164 sono sostituite dalle seguenti: del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

al comma 1, lettera a), numero 7, quinto periodo, le parole: di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono sostituite dalle seguenti: di cui alla presente lettera;

al comma 1, lettera a), numero 8, le parole: dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 sono sostituite dalle seguenti: dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,.

All'articolo 11:

al comma 1, primo periodo, le parole: senza oneri aggiuntivi sono sostituite dalle seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: n. 110 sono sostituite dalle seguenti: n. 107.

All'articolo 13:

al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole da: testo unico fino a: n. 917 sono sostituite dalla seguente: TUIR;

al comma 1, lettera b), le parole: comma precedente sono sostituite dalle seguenti: comma 5.

All'articolo 14:

al comma 3, secondo periodo, le parole: sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge sono soppresse, le parole: ed entrano in vigore sono sostituite dalle seguenti: si applicano in deroga ad

ogni altra disposizione di legge e le parole: si entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: di entrata in vigore.

All'articolo 15:

al comma 2, le parole: dell'articolo 23 e seguenti *sono sostituite dalle seguenti:* degli articoli 23 e seguenti;

al comma 6, dopo le parole: comma 2, del *sono inserite le seguenti:* regolamento di cui al.

All'articolo 16:

al comma 3, le parole: con le indicazioni contenute nel DPEF *sono sostituite dalle seguenti:* alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria e *le parole:* per l'anno 2010 e seguenti *sono sostituite dalle seguenti:* per gli anni 2010 e seguenti.

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), le parole: Il predetto termine *sono sostituite dalle seguenti:* Il termine di cui al secondo periodo;

al comma 8, le parole: elenco ISTAT pubblicato in attuazione *sono sostituite dalle seguenti:* elenco adottato dall'ISTAT ai sensi;

al comma 9, le parole: d'intesa *sono sostituite dalle seguenti:* di concerto e *la parola:* integrato è *sostituita dalla seguente:* modificato;

al comma 10, le parole: e dell'articolo 3, comma 90, *sono sostituite dalle seguenti:* e all'articolo 3, comma 90,;

al comma 11, le parole: nonché del personale di cui al *sono sostituite dalle seguenti:* nonché dal personale di cui al;

al comma 13, le parole: ai sensi dalla normativa *sono sostituite dalle seguenti:* ai sensi della normativa;

al comma 18, le parole: comma 13 decreto-legge *sono sostituite dalle seguenti:* comma 13, del decreto-legge;

al comma 19, le parole: Le graduatorie *sono sostituite dalle seguenti:* L'efficacia delle graduatorie e *le parole:* sono prorogate al *sono sostituite dalle seguenti:* è prorogata fino al; *al comma 21, le parole:* n. 39 del 1993 *sono sostituite dalle seguenti:* 12 febbraio 1993, n. 39, *le parole:* del Collegio del CNIPA *sono sostituite dalle seguenti:* dell'Autorità e *le parole:* del presidente *sono sostituite dalle seguenti:* del presidente;

al comma 23, lettera e), capoverso 5-ter, le parole: dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici *sono sostituite dalle seguenti:* del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e *le parole:* di cui al comma 1 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al medesimo comma 5-bis;

al comma 25, le parole: decreto legislativo *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge e *le parole:* degli schemi di regolamenti *sono sostituite dalle seguenti:* degli schemi dei regolamenti;

al comma 26, lettera a), le parole: del decreto legislativo n. 276/2003 *sono sostituite dalle seguenti:* del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003;

al comma 26, lettera b), le parole: così sostituito *sono sostituite dalle seguenti:* sostituito dal seguente;

al comma 26, lettera b), dopo le parole: le amministrazioni redigono, *inserire le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

al comma 26, lettera d), le parole: il seguente comma: «6. *sono sostituite dalle seguenti:* il seguente: «5-bis. e *le parole:* di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) *sono sostituite dalle seguenti:* di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto;

al comma 29, capoverso 2, le parole: Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) *sono sostituite dalle seguenti:* CNIPA;

al comma 30, capoverso f-bis), le parole: n. 165 del 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni;

al comma 33, le parole: articolo 45, del *sono sostituite dalle seguenti:* articolo 45 del regolamento di cui al.

All'articolo 18:

al comma 1, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo *sono sostituite dalle seguenti:* nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche *sono sostituite dalle seguenti:* nell'elenco;

al comma 4, la parola: precedenti è *sostituita dalle seguenti:* da 1 a 3.

All'articolo 19:

al comma 1, alinea, le parole: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: decreto legislativo n. 165 del 2001 *sono sostituite dalle seguenti:* decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni *e le parole:* non industriale o commerciale *sono sostituite dalle seguenti:* non industriale né commerciale;

al comma 2, alinea, le parole: legge n. 244 del 2007 *sono sostituite dalle seguenti:* legge 24 dicembre 2007, n. 244,;

al comma 2, lettera b), le parole: primo periodo, *sono soppresse;*

al comma 3, lettera o), dopo le parole: 114 e seguenti del *sono inserite le seguenti:* testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al;

al comma 4, le parole: decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 *e le parole:* dal comma 1 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* dal comma 3 del presente articolo;

al comma 7, capoverso b), le parole: comma 3 *sono sostituite dalle seguenti:* terzo comma;

al comma 11, le parole: come modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 *sono sostituite dalle seguenti:* e successive modificazioni.

All'articolo 20:

al comma 1, dopo le parole: del 30 marzo 2007 *inserire le seguenti:* , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2007,;

al comma 3, le parole: all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) *sono sostituite dalle seguenti:* all'INPS;

al comma 4, le parole: della presente legge *sono sostituite dalle seguenti:* della legge di conversione del presente decreto;

al comma 5, all'alinea, le parole: convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 *sono sostituite dalle seguenti:* convertito; con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, *sono;*

al medesimo comma 5, le parole: d) è aggiunto, infine il seguente comma: «6-bis: *sono sostituite dalle seguenti:* 5-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis.;

al comma 6, le parole: con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992, *sono sostituite dalle seguenti:* con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992,;

al comma 6, sostituire le parole: oneri aggiuntivi *con le seguenti:* nuovi o maggiori oneri.

All'articolo 21:

al comma 1, lettera a), le parole: milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: milioni di euro;
al comma 1, lettera e), premettere la seguente parola: alla;
al comma 2, la parola: subordinato è sostituita dalla seguente: subordinata e il numero: 5 è
sostituito dalla seguente parola: quinto.

All'articolo 22:

al comma 2, le parole: Conferenza Stato-regioni sono sostituite dalle seguenti: Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
al comma 3, primo periodo, le parole: decreto-legge 16 novembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni sono sostituite
dalle seguenti: decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni;
al comma 4, alinea, le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2001
sono sostituite dalle seguenti: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e dopo le
parole: Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 sono inserite le seguenti: , pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005,.

Conseguentemente al comma 5 e al comma 8, le parole: dell'Intesa sono sostituite dalle seguenti:
della citata Intesa;

al comma 4, lettera a), le parole: di cui all'articolo 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono
sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni,;

al comma 4, lettera b), le parole: Ministero per i rapporti con le regioni sono sostituite dalle
seguenti: Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
parola: Consigli è sostituita dalla seguente: Consiglio;

al comma 4, lettera c), le parole: l'anzidetto Piano sono sostituite dalle seguenti: il Piano triennale
di rientro dai disavanzi di cui alla lettera b) e la parola: precedente è sostituita dalla seguente:
medesima;

al comma 6, le parole da: Conseguentemente fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: Conseguentemente, per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
rideterminato in diminuzione dell'importo di 50 milioni di euro. Al medesimo articolo 79, comma 1,
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le
parole da: , comprensivi fino a: 15 febbraio 1995 sono soppresse.

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: ai commi 1 e 4 sono sostituite dalle seguenti: al comma 4;

al comma 3, le parole: entro il, ovunque ricorrono, sono soppresse;

al comma 6, prima delle parole: decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono inserite le
seguenti: codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al;

al comma 9, prima delle parole: decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
sono inserite le seguenti: regolamento di cui al;

al comma 14, prima delle parole: decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono inserite le
seguenti: codice della proprietà industriale, di cui al;

al comma 15, le parole: di cui al decreto ministeriale sono sostituite dalle seguenti: previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

al comma 20, le parole: l'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca sono
sostituite dalle seguenti: l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

All'articolo 24:

al comma 75, le parole: di cui al comma 74 del presente articolo *sono sostituite dalle seguenti:* di cui al medesimo articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni.

1. 64. I Relatori.

Subemendamento all'emendamento 2. 38 dei Relatori

All'emendamento 2. 38, al comma 1, sostituire i primi tre periodi con il seguente: A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di recepire le disposizioni contenute nella direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, la data di valuta e di disponibilità riconosciuta al beneficiario di bonifici, di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente uno, uno e tre giorni successivi alla data del versamento.

0. 2. 38. 2. *(Nuova formulazione)* Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, Cesario, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta riconosciuta al beneficiario di assegni circolari e di assegni bancari non può mai superare, rispettivamente, uno e tre giorni successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° novembre 2009, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante un'operazione di bonifico assicura che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Fino al 1° gennaio 2012 l'ordinante e il suo prestatore di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di esecuzione diverso che non può comunque essere superiore a tre giornate operative. I predetti termini possono essere prorogati d'intesa tra le stesse parti di un'ulteriore giornata operativa per operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica quale data di valuta quella in cui l'importo è accreditato sul proprio conto e rende subito disponibile l'importo dell'operazione al beneficiario.

2. 38.I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: periodo precedente *aggiungere le seguenti:* , ivi compreso quanto eventualmente richiesto a titolo di corrispettivo per lo sconfinamento oltre l'affidamento richiesto.

2. 37.I Relatori.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione ed il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e per favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge

10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al suo funzionamento. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 36. (Nuova formulazione) Savino.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La modifica delle condizioni contrattuali non può comunque avere per effetto l'innalzamento del tasso di interesse in misura superiore al 5 per cento di quello originariamente convenuto».

2. 39. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 17.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

17. 11. Duilio.

All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «salve le assunzioni» aggiungere le seguenti: «del personale diplomatico,» e dopo le parole: «corpi di polizia» inserire le seguenti: «e preposti al controllo delle frontiere»;

b) dopo il comma 35, aggiungere il seguente: «35-bis. Per il personale delle agenzie fiscali il periodo di tirocinio è prorogato fino al 31 dicembre 2009.».

17. 68. (Nuova formulazione) Bernardo.

Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono altresì fatte salve le assunzioni dell'Agenzia italiana del farmaco nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

17. 145. Corsaro.

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all'articolo 23, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2010» e le parole: «entro il 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2009.»;

b) al comma 4, le parole: «al 30 giugno 2009.» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2009.».

17. 151. I Relatori.

Al comma 19, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 30 settembre 2003.

*** 17. 87.** Andrea Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Borghesi.

Al comma 19, sostituire le parole: 1° gennaio 2004 con le seguenti: 30 settembre 2003.

*** 17. 106.** Galletti, Occhiuto, Ciccanti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 23 lettera a), sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2009, con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) sostituire il comma 24 con il seguente:

24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 53. *(Nuova formulazione)* Marsilio.

Sostituire il comma 25 con il seguente:

25. L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008. Si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo.

17. 150. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

All'articolo 17, dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è inserito il seguente: «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere *f-bis*) e *f-ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la Sezione centrale del controllo di legittimità».

30-ter. Le Procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. Per danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno degli organi previsti dall'articolo 114 della Costituzione o ad altro organismo di diritto pubblico, illecitamente cagionato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. L'azione è esercitabile dal pubblico ministero contabile, a fronte di specifica e precisa notizia di danno, qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.

30-quater. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di

controllo preventivo di legittimità.»;

b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione», sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione».

30-*quinquies*. All'articolo 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile», sono inserite le seguenti: «non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e».

17. 52. (Nuova formulazione) Bernardo.

ALLEGATO 3

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2561 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFORMULATI E NON VOTATI ART. 17.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode, secondo quanto stabilito dalle leggi statali, di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'Istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni competenti. I bilanci preventivi e i conti consuntivi della Corte dei conti sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

17. 86. (Nuova formulazione) Bruno.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

35-bis. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attività di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e proseguire nel processo di riallineamento dei trattamenti economici del medesimo personale nei confronti di quello dei comparti sicurezza e difesa, anche in ragione della riconosciuta specificità dei compiti e delle condizioni di impiego del comparto soccorso pubblico unitariamente con quelli della sicurezza e della difesa, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2010, 15 milioni di euro da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui al comma 3-bis del medesimo decreto-legge n. 185 del 2008.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 comma 566 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato per l'anno 2010 di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo

32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-quater. All'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: 7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelative adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973.

17. 79. (Nuova formulazione) Bitonci.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

35-bis. In relazione alla straordinaria necessità di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione ed al fine di mantenere, nel contempo, la piena operatività su tutto il territorio nazionale del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione incendi, è autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-quater, da effettuarsi nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'articolo 23 del presente decreto-legge e, ove le stesse non fossero capienti, dalla graduatoria degli idonei formata ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

35-ter. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un più efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero ed i rimanenti due sono designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale generale dello stesso Ministero da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario effettivamente ricoperti.

35-quater. Per le finalità di cui al comma 35-bis, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

17. 80. (Nuova formulazione) Bitonci, Comaroli.